

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 16/01/2007

R.g.: 14/06 Cram Competition s.r.l.

SENTENZA: 01/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente (estensore)
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 14/06 di Registro generale, proposto dalla Cram Competition s.r.l. avverso la Dec. n. 2 dei Collegio dei Commissari Sportivi del 15/07/06 nell'ambito della competizione World Series Renault svoltasi in Misano Adriatico nei giorni 15-16/07/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale: il Procuratore Federale dr. Renato Vasaturo, e il del sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci;  
per l'appellante, dell'avv. Roberto Causo.

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello o, in subordine, accoglimento parziale con ammenda;

per la Procura Federale: accoglimento parziale con ammenda.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Al termine della gara 1 valida per la “World Series by Renault” svoltasi sull’autodromo di Misano il 15 luglio 2006, i Commissari sportivi convocavano il conduttore Ben Hanley (vettura n.11 – concorrente CRAM COMPETITION s.r.l.) comunicandogli il testo della decisione da loro già assunta di infliggergli la penalità di 25” per “making weaving in from car° 22 ( comportamento di guida scorretto o zig/zag).

La concorrente CRAM COMPETITION dichiarava immediatamente di voler proporre appello, contestando, in fatto, che vi fosse stata l’infrazione contestata e sottolineando che durante tutta la corsa non fosse stata esposta sui monitors di servizio comunicazione alcuna.

Con successivo formale atto di appello si deduceva in particolare che:

- a) i Commissari sportivi non avevano rispettato la procedura prevista dall’art. 153 R.N.S. omettendo, tra l’altro, lo svolgimento di una regolare inchiesta; la convocazione del concorrente; la specifica contestazione dei fatti; la concessione, comunque, al conduttore di spiegare le proprie ragioni; con la conseguenza che a quest’ultimo risultava data soltanto comunicazione della decisione già adottata senza neanche l’indicazione del preciso momento il cui “il fatto” si sarebbe verificato.
- b) la sanzione inflitta “Drive Though (c.d. passaggio per la corsia dei box) – trasformata in questo caso in una penalità di 25” - in quanto applicata al termine della gara non sarebbe in se’ appellabile: da qui la sua illegittimità nel caso di specie;
- c) v’era stata una palese violazione sia della procedura prevista dal Codice sportivo della F.I.A., sia di quello della CSAI, mancando, tra l’altro, qualsiasi motivazione nella decisione scheletricamente ridotta all’indicazione del “fatto”.

Si chiedeva innanzitutto l’acquisizione del filmato: in via principale, l’annullamento della decisione; in via subordinata, la riduzione della sanzione all’ammonizione o all’ammenda.

All’udienza odierna, svolta la relazione da parte del presidente e visionato il filmato, le parti concludevano come in epigrafe.

### DIRITTO

Il motivo sub c) attinente alla violazione del diritto di difesa ha carattere preliminare e, ad avviso del Collegio, e’ fondato ed assorbente.

E’ principio elementare di ogni ordinamento giuridico quello di garantire in ogni caso il diritto di difesa, pur con gli adattamenti e le peculiarità da riconoscersi caso per caso e secondo gli schemi propri delle singole procedure: ivi comprese, quindi, quelle della giustizia sportiva in tutte le sue fasi e/o momenti particolari.

Il R.N.S. – all’art.153 - prevede espressamente che i Commissari sportivi, nell’assumere le decisioni di loro competenza, devono motivarle, che le stesse devono essere portate tempestivamente a conoscenza degli interessati con il mezzo più idoneo; che le sanzioni devono essere inflitte dopo regolare inchiesta e dopo la convocazione dell’interessato, per

consentirgli di presentare personalmente la propria difesa (art.153 lett. H e 162 lett. A-comma 2°- R.N.S.).

Irrilevante pertanto, sotto questo profilo ed anche ultroneo nel caso di specie, è il richiamo, fatto dalla difesa, ad una presunta illegittimità della sanzione, siccome riferibile ad una sua operatività attuabile nel corso della competizione ed applicata, invece, “ per trasformazione”, cioè convenzionalmente, in termini di punteggio, all’esito della gara.

Proprio questa sottolineatura infatti, e le modalità tutte attraverso le quali si è applicata la sanzione impugnata, mettono in evidenza il totale mancato rispetto del fondamentale diritto di difesa.

Pur prendendo doverosamente in esame la difficoltà che concretamente si possono verificare nel corso di una competizione automobilistica il Collegio deve prendere atto infatti che manca nel caso di specie qualsiasi riferimento a come, quando e perché ed in quale momento è sorta l'occasione per rilevare la pretesa infrazione; che non v'è indicazione alcuna ( nè la si può ricavare dalla visione del filmato) del perché si è verificato il fatto materiale del quale si è potuto prendere cognizione, ma solo da una particolare prospettiva; che manca, ancora, una qualsiasi relazione esplicativa da parte del Collegio dei Commissari e, infine, che anche nell'unica occasione che astrattamente si può ipotizzare essersi concretamente verificata solo al termine della gara, non si è avvertito l'elementare dovere di raccogliere, in modo formale, le spiegazioni del conduttore interessato ( che pur avrebbero potuto essere rese ), fornendo comunque una spiegazione ovvero una diversa valutazione dell'accaduto.

In difetto di tali dati la decisione appare superficiale, approssimativa e carente di doverose certezze..

L'appello deve essere pertanto accolto con seguente annullamento della decisione impugnata e la restituzione del deposito cauzionale, non sussistendo i minimi presupposti per dare ingresso alla conclusione alternativa formulata dalla Procura federale.

P. Q. M.

Il Tribunale nazionale di appello annulla la decisione impugnata e dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 16 gennaio 2007.

IL PRESIDENTE ESTENSORE  
(Renato Teresi)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 16/01/2007

**R.g.: 03/06 Cram Competition s.r.l.**

**SENTENZA: 02/07**

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente - estensore
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 03/06 di Registro generale, proposto dalla Cram Competition s.r.l. avverso la Dec. n. 9 dei CC.SS. del 25/03/06 nella gara 1 della Formula Renault 2.0 svoltasi in Mugello il 25/03/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale: il Procuratore Federale dr. Renato Vasaturo, e il del Sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci;  
per l'appellante, dell'avv. Roberto Causo.

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello o, in subordine, accoglimento parziale con ammenda;

per la Procura Federale: accoglimento parziale con ammenda.

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi                      Presidente  
Claudio Zucchelli                Componente  
Francesco De Beaumont        Componente  
Vincenzo Pirruccio              Componente - Relatore

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Cram Competition s.r.l., conduttore Piscopo Edoardo, avverso la decisione n. 9 dei Commissari Sportivi della gara 1 della Formula Renault 2.0, svoltasi al Mugello il 25 marzo 2006.

### FATTO

La vettura dell'appellante era stata dichiarata non conforme dai Commissari Tecnici che rilevavano, nel corso delle verifiche disposte d'ufficio al termine della gara 1, la mancanza di un ologramma adesivo nel particolare "alettone posteriore". Questo ologramma con il marchio Tatuus, come riportato nell'art. 2.6 ultimo capoverso del Regolamento della Formula Renault 2.0 2006, deve essere assolutamente presente; la sua mancanza è ritenuta "NON CONFORMITA' TECNICA".

Con decisione n. 9 del 25 marzo 2006, i Commissari Sportivi, visto il verbale dei Commissari Tecnici, escludevano dalla classifica della gara 1 il concorrente Cram Competition, che proponeva tempestivamente e ritualmente appello.

Il Tribunale riteneva di predisporre la verifica dell'alettone della vettura dell'appellante, da effettuarsi presso la sede della Tatuus, costruttore della vettura.

Gli approfonditi controlli, condotti alla presenza dei tecnici del costruttore della vettura, confermavano che il particolare oggetto dell'appello risultava assolutamente identico per materiali, peso, forma e dimensioni a quelli forniti dalla Tatuus ai propri clienti. L'unica difformità rilevata era riconducibile alla mancanza dell'ologramma adesivo previsto dal Regolamento della Formula Renault 2006.

L'appello veniva quindi discusso davanti al TNA, sentite le parti interessate, con la presenza del rappresentante della Procura Federale.

## DIRITTO

L'appello è parzialmente fondato.

Il Tribunale rileva la correttezza della procedura adottata in sede di gara per quanto riguarda l'audizione del concorrente ed anche per quanto riguarda il giudizio di non conformità espresso dai Commissari. Il Tribunale tuttavia, riconoscendo la possibilità di una diversa gradazione della pena in relazione all'entità della irregolarità, ritiene di sostituire la sanzione dell'esclusione dalla manifestazione con quella dell'ammenda.

L'appello deve essere pertanto parzialmente accolto, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui dall'art. 190 del R.N.S.

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie parzialmente l'appello;  
annulla la sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara 1;  
commina un'ammenda di 1.500,00 Euro;  
dispone la restituzione del 50% della cauzione.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 16 gennaio 2007.

L'ESTENSORE  
(Vincenzo Pirruccio)

IL PRESIDENTE  
(Renato Teresi)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 06/12/2006

R.g.: 03/06 Draco Racing Team

SENTENZA: 03/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 15/06 di Registro generale, proposto da Draco racing Team avverso la Dec. n. 4 dei CC.SS. del 15/07/06 nella gara World Series Renault svoltasi in Misano Adriatico nei giorni 15-16/07/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Draco Racing Team s.r.l., dell'avv. Roberto Causo.

Per le parti controinteressate, "COMTEC Racing" e "R.C. Motorsport", dell'avv. Francesco Fazzalari

CONCLUSIONI:

per l'appellante: Inammissibilità parte controinteressata e accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate: inammissibilità dell'appello o rigetto del medesimo.

per la Procura Federale: Ammissibilità parte controinteressata e rigetto appello

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

R.G.: 15/06 Draco R.T.

Sentenza: 3/07

Composto dai Signori:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Dott. Renato TERESI        | Presidente             |
| - Dott. Claudio ZUCHELLI     | Componente             |
| - Avv. Francesco de BEAUMONT | Componente - estensore |
| - Dott. Ermanno de FRANCISCO | Componente             |

Ha pronunciato la seguente

### **D E C I S I O N E**

Nel procedimento in grado di appello proposto da DRACO Racing Team srl,

**C o n t r o**

la decisione n. 4 del Collegio dei Commissari Sortivi della Gara 1 nella "World Series by Renault" svoltasi all'Autodromo di Misano il 15 luglio 2006.

**F A T T O**

La Draco Racing Team ha impugnato la decisione n.4 del Collegio dei Commissari Sortivi della Gara 1 nella "World Series by Renault" svoltasi all'Autodromo di Misano il 15 luglio 2006 assumendo di aver partecipato, quale concorrente, a detta manifestazione con –tra le altre- la vettura n. 3 avente alla guida il conduttore Maldonado che si era classificato al primo posto nella gara 1.

Il motivo della esclusione consiste nella violazione dell'art. 19.16 del relativo regolamento sportivo e violazione delle norme tecniche per una collocazione non regolamentare di una rondella di regolazione della geometria delle sospensioni posteriori.

A sostegno dell'appello deduceva i seguenti motivi:



1) Violazione del diritto di difesa in quanto al concorrente non è stata data la possibilità di spiegazioni tese a dimostrare la "propria innocenza"; 2) irrilevanza, ai fini della decisione, dell'eventuale dichiarazione di non conformità della contestata irregolarità tecnica.

A sostegno del proprio appello ha prodotto anche una Consulenza Tecnica.

Si costituiscono la COMTEC Racing e la RC Motorsport le quali, dopo l'ultima gara, risultano rispettivamente prima e terza nella classifica generale. Le intervenienti contestano l'appello sia nel merito, asserendo la irregolarità della soluzione tecnica, sia sull'asserito vizio di procedura.

All'udienza le parti costituite hanno insistito nelle proprie posizioni processuali ed in particolare l'appellante ha insistito sulla inammissibilità della costituzione dei controinteressati.

La Procura Federale ha concluso per l'ammissibilità dell'intervento dei controinteressati e per il rigetto dell'appello.

#### DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

Preliminarmente va detto che è legittimo l'intervento in giudizio della COMTEC Racing e della RC Motorsport in quanto diretti controinteressati per essere, rispettivamente, prima e terza nella classifica generale. Un accoglimento dell'appello comporterà una modifica di detta classifica a svantaggio di entrambe.

D'altra parte tutto il Capo XIV della RNS legittima i controinteressati contemplandoli in diversi punti: solo ad esempio basti ricordare gli articoli 182, 183 e 185.

Nel merito il regolamento della Formula Renault World Series prevede, alla parte n. 15 della pagina 18 del regolamento, il sistema di montaggio ed il posizionamento degli spessori di regolazione del camber posteriore.

Dall'accertamento tecnico effettuato dai Commissari preposti è emerso inequivocabilmente che lo spessore in questione era montato in posizione irregolare e tale accertamento e decisione è stato regolarmente notificato al rappresentante della DRACO Racing Team.

D'altro canto l'articolo 19.16 del regolamento della serie statuisce, al comma 1, che "quanto non esplicitamente ed espressamente autorizzato dal regolamento tecnico è proibito" mentre al comma 3 stabilisce che "Se una monoposto è dichiarata non conforme al regolamento tecnico, l'assenza di vantaggio prestazionale non sarà mai considerata come un valido elemento di difesa".

Il concorrente che decide di partecipare al campionato in questione ne accetta tutte le regole e, di conseguenza, non le può mai contestare, salvo evidenti violazioni di esse da parte dei soggetti preposti alla loro applicazione.

Di conseguenza l'appello va rigettato.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta l'appello proposto da DRACO Racing Team srl disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 06/12/2006

L'estensore  
(Avv. Francesco De Beaumont)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Renato TERESI)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 16/01/2007

R.g.: 17/06 Giuliano Gerardo

SENTENZA: 04/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 17/06 di Registro generale, proposto da Giuliano Gerardo avverso la Dec. n. 5 dei CC.SS. del 25/06/06 nella gara 7^ Coppa Comune di Potenza svoltasi in Potenza il giorno 27/07/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dr. Renato Vasaturo,  
e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;  
per l'appellante, Giuliano Gerardo, di Giuliano Antonio.

Per le parti controinteressate,-----

CONCLUSIONI:

per l'appellante:                   accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate: -----

per la Procura Federale:       accoglimento dell'appello.

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Dott. Renato TERESI        | Presidente             |
| - Dott. Claudio ZUCHELLI     | Componente             |
| - Avv. Francesco de BEAUMONT | Componente - estensore |
| - Ing. Vincenzo PIRRUCCIO    | Componente             |

Ha pronunciato la seguente

### D E C I S I O N E

Nel procedimento in grado di appello proposto da GIULIANO Gerardo

C o n t r o

La decisione n. 5 del 27 luglio 2006 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara "7.a Coppa Comune di Potenza" svoltasi in Potenza nel giorno 27 luglio 2006.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato al "7.a Coppa Comune di Potenza" svoltasi in Potenza nel giorno 27 luglio 2006..

A seguito delle verifiche post-gara fu escluso dalla classifica per irregolarità tecnica (non conformità dell'albero a cammes).

Ha proposto appello il Giuliano deducendo a) la non conformità della strumentazione utilizzata per le verifiche in quanto, nonostante un primo controllo, sono state effettuate verifiche con strumenti non idonei ed in modo non conforme; b) erronea applicazione del RNS in tema di verifiche tecniche sia per l'inidoneità della modulistica di accettazione delle misure e metodo in sede di verifica sia perché non era stato azzerato il comparatore.

A seguito di verifica da parte del CT Delegato da questo TNA le cammes sono risultate regolari.

All'udienza è comparso il delegato Antonio Giuliano il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la conseguente restituzione non solo del deposito cauzionale ma anche della tassa di smontaggio rimborsata al reclamante.

La Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

## DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Dalla verifica effettuata dal CT delegato dal TNA le cammes sono risultate perfettamente conformi alla fiche di omologazione rientrando nelle tolleranze consentite.

Di nessun valore, allo stato, possono essere considerati i moduli sottoscritti in sede di verifica stante l'assoluta evidenza della prova circa la conformità delle cammes.

Vi è un palese errore di misurazione da parte dei CC.TT. in sede di verifica post-gara anche per le strumentazioni ed i metodi utilizzati.

Inoltre l'art. 6.2 della NS 9 e l'art 179 RNS prevedono che le spese di verifica sono a carico del reclamato in caso di reclamo non accolto per cui il Giuliano ha dovuto rimborsare al reclamante dette spese di cui ha diritto al rimborso.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello proposto da Gerardo GIULIANO disponendo la restituzione del deposito cauzionale ed il diritto dello stesso alla restituzione delle spese di smontaggio della vettura.

Così deciso in Roma il 16/01/2007

Il Relatore – estensore

(Avv. Francesco De Beaumont)

Il Presidente

(Dott. Renato TERESI)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 16/01/2007

R.g.: 18/06 Vettorel Fabrizio

SENTENZA: 05/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 18/06 di Registro generale, proposto da Vettorel Fabrizio la Dec. n. 3 dei CC.SS. del 06/08/06 nella gara 32^ Alpe de Nevegal svoltasi in Belluno il giorno 06/08/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dr. Renato Vasaturo,  
e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Vettorel Fabrizio, il sig. Ciarcioletti, assistente meccanico già presente  
alle verifiche tecniche.

Per le parti controinteressate,-----

Conclusioni:

per l'appellante: accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate: -----

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello.

R.G.: 18/06 Vettorel Fabrizio

**SENTENZA: 5/07**

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

- |                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| - Dott. Renato TERESI        | Presidente             |
| - Dott. Claudio ZUCHELLI     | Componente             |
| - Avv. Francesco de BEAUMONT | Componente - estensore |
| - Ing. Vincenzo PIRRUCCIO    | Componente             |

Ha pronunciato la seguente

### D E C I S I O N E

Nel procedimento in grado di appello proposto da VETTOREL Fabrizio

C o n t r o

La decisione n. 3 del 6 agosto 2006 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara "32.a Alpe del Nevegal" svoltasi in Belluno nel giorno 6 agosto 2006.

F A T T O

Il ricorrente assume di aver partecipato alla "32.a Alpe del Nevegal" svoltasi in Belluno nel giorno 6 agosto 2006.

A seguito delle verifiche post-gara fu escluso dalla classifica per irregolarità tecnica (non conformità dell'albero a cammes).

Ha proposto appello il Vettorel deducendo la mancata verifica secondo la norma FIA, il pezzo è palesemente originale e la decisione non riporta le misurazioni dalle quali scaturisce la non conformità.

A seguito di verifica da parte del CT Delegato da questo TNA le cammes sono risultate regolari.

All'udienza è comparso il delegato Antonio Giuliano il quale ha insistito per l'accoglimento dell'appello e la conseguente restituzione del deposito cauzionale.

La Procura Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

## DIRITTO

L'appello è fondato e va accolto.

Dalla verifica effettuata dal CT delegato dal TNA le cammes sono risultate perfettamente conformi alla fiche di omologazione rientrando nelle tolleranze consentite.

Di nessun valore, allo stato, possono essere considerati i moduli sottoscritti in sede di verifica stante l'assoluta evidenza della prova circa la conformità delle cammes.

Vi è un palese errore di misurazione da parte dei CC.TT. in sede di verifica post-gara anche per le strumentazioni ed i metodi utilizzati.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello proposto da Fabrizio VETTOREL disponendo la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 16/01/2007.

Il Relatore- estensore

(avv. Francesco De Beaumont)

Il Presidente

(Dott. Renato TERESI)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)



## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 22/11/2007

R.G.: 20/06 Caputo Elisa

SENTENZA: 06/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente (estensore)
Dott. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al N° 20/06 di Registro generale, proposto da Caputo Elisa avverso la Dec. n. 11 dei CC.SS. del 27/08/06 nella gara Trofeo Naz. 60 svoltasi in Crucoli Torretta nei giorni 25-27/08/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, non si è presentato nessuno,

per le parti controinteressate,-----

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

per le parti controinteressate: -----

per la Procura Federale: Inammissibilità dell'appello.

R.G.: 20/06 Caputo Elisa

**SENTENZA: 06/06**

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

-Dott. Renato TERESI	Presidente
-Avv. Francesco de BEAUMONT	Componente (estensore)
-Ing. Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
-Dott. Ermanno de FRANCISCO	Componente

Ha pronunciato la seguente

#### D E C I S I O N E

Nel procedimento in grado di appello proposto da CAPUTO Elisa Angela,

c o n t r o

La Decisione n. 11 dei Commissari Sportivi, assunta il 27 agosto 2006 nella gara Trofeo Nazionale Kart 60 svoltasi in Crucoli Torretta nei giorni 25-27/8/2006, con la quale la escludevano dalla classifica per non conformità tecnica.

#### F A T T O

La ricorrente assume di aver partecipato alla gara denominata Trofeo Nazionale 60, e di aver iscritto come conduttore Di Pietro Vincenzo. Gli stessi venivano esclusi dalla manifestazione per irregolarità tecniche.

Col preavviso d'appello contesta la legittimità del provvedimento impugnato in quanto ritiene il pezzo conforme alle specifiche tecniche.

A seguito del preavviso non ha versato il deposito cauzionale né ha fatto pervenire le motivazioni a sostegno del preannunciato appello.

#### D I R I T T O

Il solo fatto di aver preannunciato, in sede di gara, l'appello ha attivato il c.d. "meccanismo processuale" previsto dalla RNS per cui i Commissari competenti hanno anche sigillato il pezzo meccanico inviandolo a questo Tribunale per le operazioni di verifica.

Il Capo XIV della RNS, ed in particolare l'art. 183, stabilisce che l'appello vada sostenuto da motivi scritti da presentare alla Segreteria.

Inoltre da un'attenta lettura dell'art. 183, lett. a1) del RNS si evince con chiarezza che ogni ricorso deve essere accompagnato dall'importo del deposito cauzionale fissato dalla CSAI ... (e) ... deve essere versato con le modalità prevista dalla NS 2.

Lo stesso art. 183 citato, al comma 6, prevede che il mancato rispetto delle ... procedure di cui alle successive lettere A) B), C) e D) comportano la non ammissibilità dell'appello.

Il versamento del deposito cauzionale in modo contestuale al ricorso è stato sempre ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso stesso sia in virtù della norma che per giurisprudenza costante di questo Organismo cui compete d'ufficio la verifica della regolarità formale degli atti ai fini della decisione.

La ricorrente non ha inviato i motivi a sostegno dell'appello né ha inviato il deposito cauzionale.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Resta assorbita ogni altra eccezione.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello proposto da CAPUTO Elisa Angela disponendo il pagamento del deposito cauzionale ed il relativo incameramento.

Dispone la restituzione del particolare meccanico e manda alla CSAI per le azioni consequenziali.

Così deciso in Roma il 22/11/2006

Il Presidente  
(Dott. Renato TERESI)

Il Relatore  
(avv. Francesco De Beaumont)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 06/01/2007

R.G.: 22/06 Ralliart Italia

SENTENZA: 07/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componenti
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente (estensore)
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 2/06 di Registro generale, proposto da Ralliart Italia avverso la Dec. n. 1 dei CC.SS. del 14/09/06 nella gara Rallie Sanremo svoltasi in Sanremo nei giorni 14-15/09/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dr. Renato Vasaturo,  
e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Ralliart Italy, l'avv. Raffaele Pelillo;

per le parti controinteressate,-----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: Accoglimento dell'appello o, in subordine, riduzione  
della sanzione.

per le parti controinteressate: -----

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello.

**R.G.: 22/06 Ralliart Italy s.r.l.**

**SENTENZA: 7/07**

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi           Presidente

Claudio Zucchelli      Componente

Francesco De Beaumont Componente

Vincenzo Pirruccio     Componente - Relatore

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Ralliart Italy s.r.l., conduttori Travaglia-Granai, avverso la decisione n. 1 dei Commissari Sportivi della gara Rallie di Sanremo, svoltasi in Sanremo nei giorni 14-15 settembre 2006.

### FATTO

La vettura dell'appellante, condotta dai conduttori Travaglia-Granai, non rispettava il divieto di effettuare la terza ricognizione della P.S. 4, interrotta ed annullata per motivi di sicurezza a seguito di un vasto incendio che aveva interessato la zona, entrando per qualche centinaio di metri all'interno della stessa P.S., insieme ad altri concorrenti, per poter effettuare l'inversione di marcia, impossibile ad effettuarsi sul posto per la ristrettezza del percorso.

Con decisione n. 1 del 14 settembre 2006, i Commissari Sportivi, letto il verbale degli Ufficiali di Gara presenti all'ingresso della P.S. 4, comminavano la sanzione della penalità in tempo di 1' (un minuto primo) per l'inosservanza dell'art. 8.3.2 del R.P.G. e dell'art. 151 del Codice Sportivo Internazionale al concorrente Ralliart Italy, che proponeva tempestivamente e ritualmente appello.

L'appello veniva quindi discusso davanti al TNA, sentite le parti interessate, con la presenza del rappresentante della Procura Federale.

## DIRITTO

L'appello è da ritenersi fondato.

Il Tribunale ritiene valide le motivazioni espresse dalla difesa dell'appellante, sostenute sia dalle dichiarazioni di altri concorrenti che confermerebbero solo un ritardo nell'uscita dalla Prova da parte dei conduttori Travaglia-Granai, dovuta ad una sosta prolungata da una telefonata, sia da una successiva dichiarazione degli Ufficiali di Gara addetti alla P.S. 4 in cui confermano l'uscita di tutte le vetture dal percorso. Il Collegio ritiene inoltre che non possa considerarsi ricognizione la percorrenza di qualche centinaio di metri e la permanenza di pochi minuti in Prova Speciale, se rapportata alla lunghezza della stessa (superiore a 43 Km).

L'appello deve essere pertanto accolto, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui dall'art. 190 del R.N.S.

## P.Q.M.

Il Tribunale accoglie l'appello;  
annulla la sanzione della penalità in tempo di 1' (un minuto primo);  
dispone la restituzione della cauzione.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 16 gennaio 2007.

L'ESTENSORE  
(Vincenzo Pirruccio)

IL PRESIDENTE  
(Renato Teresi)

Depositata in segreteria il

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 06/12/2006**

**R.G.: 27/06 Play Team s.r.l.**

**SENTENZA: 08/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli :	Componenti
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente - estensore

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 27/06 di Registro generale, proposto da Play Team s.r.l. avverso la Dec. n. 8 dei CC.SS. del 15/10/06 nella gara Campionato Italiano GT svoltasi in Vallelunga nei giorni 13-15/10/2006

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, avv. Renato Vasaturo e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Play Team s.r.l., Marco Baroncini;

per le parti controinteressate, Villorba Corse s.r.l., l'avv. Roberto Causo.

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: Accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate: rigetto dell'appello;

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello

**R.G. app. N. 27/06 Play Team**

**Sentenza 08/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

- Dott. Renato TERESI                      Presidente
- Dott. Claudio ZUCHELLI                Componente
- Avv. Francesco de BEAUMONT    Componente - estensore
- Dott. Ermanno de FRANCISCO    Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento in grado di appello proposto da Play Team s.r.l.

**C o n t r o**

La decisione n. 8 del 15 ottobre 2006 assunta dai Commissari Sportivi a seguito della gara “Gran Premio Campagnano” valida per il Campionato Italiano GT svoltasi presso l’Autodromo di Vallelunga nei giorni 13-15 ottobre 2006.

**F A T T O**

La concorrente Playteam SRI in qualità di concorrente della vettura n. 77 partecipante al Campionato Italiano GT proponeva appello contro la decisione n. 8/2006 resa dal Collegio dei Commissari Sportivi in Vallelunga con la quale veniva rigettato il reclamo proposto nei confronti della vettura n. 42 di cui era concorrente la Villorba Corse SRL.

Deduceva l’appellante che nel corso della seconda gara del Gran Premio Campagnano, svoltasi il 15.10.2006 presso l’Autodromo di Vallelunga, il conduttore della vettura n. 77, Manuel Giau di cui era concorrente la Playteam, riusciva ad affiancare la vettura n. 42, guidata dal conduttore Denny Zardo. Deduceva, inoltre che la propria vettura riusciva ad affiancare a destra la n. 42 nel “curvone” (curva veloce a destra) guadagnando la traiettoria interna e, nella successiva piega a sinistra, la n. 42



–anziché mantenere la propria linea di guida- procedeva da sinistra verso destra costringendo quella del reclamante ad uscire di pista perdendo la propria posizione di gara.

Si costituisce la Villorba corse affermando la regolarità della condotta di gara in quanto la propria vettura era davanti sebbene le due fossero in lotta.

All'udienza le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni mentre il Procuratore Federale ha chiesto il rigetto dell'appello, col conseguente incameramento del deposito cauzionale, in quanto non emerge la condotta pericolosa perché il reclamato era alla corda nel “curvone” ed aveva il diritto di traiettoria.

## **DIRITTO**

L'appello è infondato e va respinto con incameramento del deposito cauzionale.

Preliminarmente va detto che il Collegio non ha ritenuto di ascoltare il teste Gambucci perché di nessun aiuto avrebbe potuto essere in quanto il provvedimento impugnato è fondato sul rapporto redatto dai commissari di percorso del posto n. 3 i quali hanno ben descritto l'avvenimento: “La vettura n. 77 ha perso il controllo della vettura facendo un'escursione sull'erba e perdendo il paraurti posteriore. Nell'occasione non c'è stato alcun contatto con altre vetture”.

L'altro teste Del Balzo, aldilà di ogni considerazione sull'ammissibilità della richiesta, neanche avrebbe potuto fornire chiarimenti in quanto non presente.

Il filmato di gara anche se visibile nella parte finale dell'episodio, evidenzia che la vettura n. 42 non ha terminato la curva con una traiettoria tale da costringere la vettura n. 72 ad uscire di pista.

Dall'altra parte giova precisare in punto di fatto che il “Curvone” è seguito da una successiva controcurva a sinistra per cui, a causa della notevole velocità, l'impostazione della prima determina la traiettoria della seconda curva.

In buona sostanza appare pacifico che la vettura n. 77 si è affiancata all'interno nella prima curva per cui la n. 42 ha dovuto mantenere la traiettoria esterna trovandosi –le dette vetture- a posizioni invertite nella controcurva successiva.

La velocità delle vetture nel punto in questione ed il procedere affiancato delle stesse limitava naturalmente la possibilità di maggiori manovre per contrastare le molteplici e ipotetiche conseguenze da eccesso di agonismo; vieppiù evidente appare la cosa in considerazione della correttezza di guida dei conduttori in questione che hanno fatto di tutto per evitare ogni contatto.

Anche dal rapporto dei Commissari di percorso appare evidente che l'escursione fuori pista della vettura n. 77 è stata provocata da una errata manovra del suo conduttore il quale non può pretendere di attribuire ad altri le conseguenze del proprio comportamento ovvero sottintendere la "pretesa" di una "ceditura del passo" ovvero di "remissione delle armi" da parte del diretto avversario.

Di conseguenza altro non si tratta che di un normale incidente di gara senza colpe altrui per cui l'appello va rigettato ed il deposito cauzionale incamerato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta l'appello e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 06/12/2006

L'estensore  
(Avv. Francesco de Beaumont)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Renato TERESI)

Depositata in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA: 06/12/2006

R.G.: 21/06 Minzoni Daria s.r.l.

SENTENZA: 09/07

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componenti
Ing. Pirruccio:	Componente
Dr. Ermanno De Francisco:	Componente (estensore)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 21/06 di Registro generale, proposto da Minzoni Daria avverso la Dec. n. 16 dei CC.SS. del 10/09/06 nella gara Trofeo Naz. Club 125 svoltasi in Pinarella di Cervia nei giorni 08-105/09/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore Federale, dr. Renato Vasaturo,  
e del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, della sig.ra Minzoni Daria e dell'avv. Giuseppe Nolè;

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: Accoglimento dell'appello e riscrizione della classifica;

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello.

**R.G.: app. n. 29/06 Minzoni Daria**

**SENTENZA n° 09/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Ermanno de Francisco	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello n. 21/06, promosso dal concorrente Minzioni Daria – conduttore Pierleoni Flavio, avverso la decisione n. 16 dei Commissari Sportivi nella gara Trofeo Nazionale Club 125, svoltasi presso l'Autodromo di Pinarella di Cervia il giorno 8–10 settembre 2006 (esclusione dalla classifica per sorpasso in regime di bandiera gialla).

**FATTO**

Nell'assenza di ogni contestazione delle parti sul punto, risulta dalla stessa decisione in questa sede appellata che, “al termine della finale classe 125, è giunta alla direzione di gara un rapporto dei Commissari di percorso della postazione n. 5 dal quale è emerso un sorpasso in regime di bandiere gialle esposte”. In particolare, Pierleoni Flavio, cioè “il concorrente n. 89 durante il secondo giro effettuava un sorpasso, con bandiera gialla esposta, al conduttore n. 64 Papa Enrico”.

Sentiti ambo i concorrenti coinvolti in detta manovra, i commissari sportivi emanavano la decisione qui appellata con la quale ritenendo violate le segnalazioni impartite dagli Ufficiali di gara – nella specie consistite nell'esposizione, presso la postazione n. 5 dei commissari di percorso, della bandiera gialla – disponevano l'esclusione dalla classifica finale del Concorrente n. 89 Sig.ra Minzioni Daria, con il conducente Pierleoni Flavio (che, nella classifica provvisoria, si era collocato al primo posto, proprio davanti al veicolo condotto dal sorpassato Papa Enrico).

Avverso tale decisione è stato interposto l'odierno appello, chiamato all'udienza del 6 dicembre 2006 ed in pari data assegnato in decisione.

## DIRITTO

1. – L'odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dal prescritto deposito cauzionale ed essendo state tempestivamente proposte lunedì 18 settembre 2006 le motivazioni a sostegno del gravame.

Ciò dicasi in quanto, anche in relazione alla tempestività della proposizione dei motivi di appello, opera l'art. 155 del codice di procedura civile; sicché, ai sensi degli ultimi tre commi di detta norma, i termini che scadono in un giorno festivo, ovvero nella giornata del sabato, sono prorogati al primo giorno seguente non festivo.

2. – Nel merito, esso deduce l'insussistenza dell'infrazione regolamentare posta a base della decisione appellata, per essere stata la bandiera gialla esposta solo allorché i due go-kart si trovavano perfettamente affiancati nel corso della già iniziata operazione di sorpasso, che non avrebbe pertanto potuto essere interrotta; il tutto essendo avvenuto, in tesi di parte appellante, in una situazione di assenza totale di pericolo.

3. – In via istruttoria, l'appellante ha richiesto l'acquisizione dei filmati della gara e l'escussione di due testimoni.

Il Collegio ha proceduto a visionare, nel contraddittorio delle parti, i filmati della controversa manovra, ritenendo invece irrilevante l'assunzione della prova testimoniale.

4. – L'appello è fondato e deve essere perciò accolto.

Si premette che, dalla visione del filmato della gara, risulta inequivocabilmente che:

1) mentre la manovra di sorpasso era in corso, è visibile sulla sinistra della pista una bandiera gialla esposta;

2) tale bandiera era esposta più avanti rispetto ai concorrenti in fase di sorpasso;

3) essa era in condizioni di oggettiva visibilità;

4) il sorpasso – inteso come momento in cui il veicolo più veloce sopravanza quello più lento – si era compiuto prima che i due veicoli (*rectius*: quello più avanzato di essi) fossero giunti sulla verticale del punto ove era esposta la bandiera gialla;

5) non consta, né dal visionato filmato, né dagli atti acquisiti al giudizio (e neppure la circostanza risulta controversa alla stregua dalle stesse allegazioni delle parti), che vi fossero altre bandiere gialle esposte in precedenti punti della pista;

6) la bandiera gialla era esposta fissa, cioè non era agitata dall'Ufficiale di gara.

5. – Il Collegio, dovendo assumere a fondamento della propria decisione la fattuale situazione testé descritta, ritiene l'insussistenza in punto di diritto dell'infrazione sanzionata con l'appellata decisione dei commissari di gara.

Giova in primo luogo ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 18 del Regolamento Nazionale Karting, relativo alle segnalazione, stabilisce – per quanto qui rileva – che la “bandiera gialla” esprime un “*pericolo, proibito sorpassare. Se la bandiera è agitata il pericolo segnalato è immediato*”.

Il significato precettivo di tale disposizione si coglie agevolmente considerandone il combinato disposto con l'art. 4.1.2 dell'appendice alla norma supplementare N.S. 16 del R.N.S., a tenore del cui ultimo comma “*i sorpassi sono vietati dal punto in cui è mostrata la prima bandiera gialla e la bandiera verde esposta dopo l'incidente*”.

Dal quadro normativo emerge dunque il seguente significato precettivo: se la bandiera gialla è mostrata fissa – come è avvenuto nel caso in esame – il divieto di sorpasso inizia a partire dal momento in cui i concorrenti tagliano la perpendicolare del punto in cui la bandiera è esposta; mentre se la bandiera gialla è agitata, il divieto di sorpasso può ritenersi esteso anche al precedente tratto di pista da cui sia comunque percepibile l'esposizione di tale segnale di pericolo immediato. In ambo i casi, il divieto di sorpasso termina a partire dal momento in cui i concorrenti tagliano la perpendicolare del punto in cui è esposta la bandiera verde che segnala la fine della zona di pericolo.

In altri termini, il divieto di sorpasso deve intendersi riferito a tutta la zona di pericolo, ma solo ad essa: la quale – terminando in ogni caso nel punto in cui i concorrenti transitano davanti alla bandiera verde – in caso di bandiera gialla fissa inizia nel punto in cui concorrenti transitano davanti ad essa (pericolo preavvertito), mentre in caso di bandiera gialla agitata tale divieto inizia già nel punto in cui si rende visibile tale segnale (pericolo immediato).

Applicando tali principi al caso di specie, risulta dunque insussistente la contestata violazione: ciò in quanto il sorpasso si è completato (in riferimento al momento in cui il veicolo n. 89 ha raggiunto e sopravanzato quello n. 64) prima che i due veicoli entrassero nella zona di pericolo entro cui esso era stato vietato dai commissari di gara; sicché la manovra deve ritenersi avvenuta al di fuori della zona in cui essa risultava vietata.

Né, una volta sopravanzato l'altro veicolo, quello che ha effettuato il sorpasso può ritenersi tenuto a restituire la posizione legittimamente acquisita – come sembra ipotizzarsi nel rapporto n. 01 dei commissari di percorso addetti alla postazione n. 5 – ambo i veicoli essendo ormai entrati

nella zona in cui il sorpasso è vietato e valendo senz'altro tale divieto anche per il veicolo che sia stato appena sorpassato.

In conclusione, l'appello va integralmente accolto; conseguente va ordinata la restituzione della cauzione versata dall'appellante, nonché dell'esaminato filmato.

P.Q.M.

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'appello in epigrafe indicato, altresì ordinando la restituzione agli aventi diritto della cauzione e del filmato.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2006.

L'estensore

(Dr. Ermanno De Francisco)

Il Presidente del TNA

(Dr. Renato Teresi)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il \_\_\_\_\_

Il Segretario del T.N.A.

\_\_\_\_\_  
(dr. Salvatore ZEDDE)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA: 22/11/2006**

**R.G.: 26/06 Favaro Livio**

**SENTENZA: 11/07**

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componenti
Luciano Amato	Componente (estensore)
Ing. Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 26/06 di Registro generale, proposto da Favaro Livio avverso la Dec. n. 11 dei CC.SS. del 01/10/06 nella gara 8<sup>a</sup> Prova Camp. Nord-Est 2006 svoltasi in jesolo il giorno 01/10/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Favaro Livio, del medesimo e del sig. Biagiuzzi, assistente meccanico;

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: Accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Inammissibilità dell'appello.



**R.G.: 26/06 Favaro Livio**

**SENTENZA: 11/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

-Dott. Renato TERESI	Presidente
-Dott. Claudio ZUCHELLI	Componente
-Avv. Francesco de BEAUMONT	Componente
- Dott. Fabrizio AMATO	Componente (relatore- estensore)
-Ing. Vincenzo PIRRUCCIO	Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento in grado di appello proposto da FAVARO Livio,

**C o n t r o**

la Decisione n. 11 dei Commissari Sportivi, assunta l'1 ottobre 2006 nella gara "8.a Prova Campionato Nord Est 2006", classe Kart 60 Mini, svoltasi in Jesolo il giorno 1/10/2006, con la quale lo escludevano dalla classifica per non conformità tecnica del motore.

**F A T T O**

La ricorrente assume di aver partecipato alla gara denominata "8.a Prova Campionato Nord Est 2006", classe Kart 60 Mini, e di aver iscritto come conduttore Favaro Simone. Gli stessi venivano esclusi dalla manifestazione per irregolarità tecniche (non uguaglianza della luce di aspirazione con il disegno della scheda di omologazione del motore).

Il ricorrente si è limitato a dichiarare, in sede di verifiche, che "il motore è regolare" e, successivamente, ha inoltrato il preavviso d'appello.

A seguito del preavviso ha versato il deposito cauzionale ma non ha fatto pervenire le motivazioni a sostegno del preannunciato appello. In udienza la parte, nel confermare come di suo pugno la dichiarazione d'appello, ha ammesso di non aver fatto pervenire i motivi specifici nei termini perché solo successivamente ha preso visione della norma regolamentare.

Il sostituto Procuratore Federale ha concluso per il rigetto dell'appello.

**DIRITTO**

Il solo fatto di aver preannunciato, in sede di gara, l'appello ha attivato il c.d. "meccanismo processuale" previsto dalla RNS per cui i Commissari competenti hanno anche sigillato il pezzo meccanico inviandolo a questo Tribunale per le operazioni di verifica.

Il Capo XIV della RNS, ed in particolare l'art. 183, stabilisce che l'appello vada sostenuto da motivi scritti da presentare alla Segreteria.

Lo stesso art. 183 citato, al comma 6, prevede che il mancato rispetto delle ... procedure di cui alle successive lettere A) B), C) e D) comportano la non ammissibilità dell'appello.

La ricorrente non ha inviato i motivi a sostegno dell'appello, come peraltro ha riconosciuto.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile.

Resta assorbita ogni altra eccezione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello proposto da Favaro Livio disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Dispone la restituzione del particolare meccanico e manda alla CSAI per le azioni consequenziali.

Dispone altresì la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in Roma il 22/11/2006

L'estensore  
(Dr. Luciano Amato)

IL PRESIDENTE  
(Dott. Renato TERESI)

Depositata in segreteria il 14/02/2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA: 23/01/2007**

**R.G.: 30/06 Greco Franco**

**SENTENZA: 12/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componenti
Ing. Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente (relatore estensore),

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 30/06 di Registro generale, proposto da Greco Franco avverso la Dec. n. 17 dei CC.SS. del 22/10/06 nella gara Driver's Trophy svoltasi in Vallenga nei giorni 20-22/10/2006 .

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv.  
Riccardo Ceci;

per l'appellante, Greco Franco, è presente l'avv. Luciano  
Galluzzo;

per le parti controinteressate, Dazzan Alessandro, non si è  
presentato nessuno

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: Accoglimento dell'appello per  
inammissibilità del reclamo in sede  
di garae attribuzione al ricorrente  
della somma relativa alle spese di  
montaggio e smontaggio;

per le parti controinteressate:-----  
;

per la Procura Federale: Accoglimento dell'appello per  
inammissibilità del reclamo in sede  
di gara.

**R.G.: 30/06 Greco Franco**

**SENTENZA: 12/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Ermanno de Francisco	Componente (relatore)
Vincenzo Pirruccio	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello n. 30/06, promosso dal concorrente e conduttore Greco Franco, avverso la decisione n. 17 dei Commissari Sportivi nella gara Driver's Trophy del 22 ottobre 2006, svoltasi presso l'Autodromo di Vallelunga (esclusione dalla classifica per non conformità tecnica).

**FATTO**

A conclusione della gara Driver's Trophy del 22 ottobre 2006, la vettura n. 108 Porsche 996 GT3 Cup dell'odierno appellante veniva sottoposta a verifica a seguito di reclamo proposto dal concorrente n. 93, tale Alessandro Dazzan. All'esito, veniva contestata la non conformità tecnica dell'auto n. 108, per asserita difformità dell'impianto di scarico rispetto a quello montato dalla Porsche 996 GT3 Cup, nonché per i freni anteriori muniti di dischi di maggior diametro di quelli normali. Sulla base di tali riscontri, veniva adottato il provvedimento sanzionatorio indicato in epigrafe, di esclusione del Greco dalla classifica e di restituzione al reclamante Dazzan la tassa di reclamo di € 350, nonché il deposito cauzionale di €6.650 (per le operazioni di verifica compiute sulla vettura n. 108).

Avverso tale decisione è stato interposto l'odierno appello, chiamato all'udienza del 23 gennaio 2007 ed in pari data assegnato in decisione.

**DIRITTO**

1. – L'odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dal prescritto deposito cauzionale ed essendo state tempestivamente proposte le motivazioni a sostegno del gravame.
2. – L'appello deduce in via preliminare l'inammissibilità del reclamo del Dazzan, per violazione dell'art. 5 del regolamento tecnico, a tenore del quale "il reclamo può essere accolto dai CC.SS. esclusivamente se tra le specifiche della scheda tecnica vi siano i riferimenti di cui all'oggetto del

reclamo”; laddove, invece, nel caso di specie né fu verificata la scheda tecnica prima di dar corso al reclamo, né – soprattutto – su di essa risultano dichiarati il diametro dei dischi frenanti e le caratteristiche dell’impianto di scarico.

Nel merito, ove si dovesse scendere al relativo esame, che l’impianto frenante è comunque conforme, perché tra le modifiche che il relativo regolamento consente nella GT3 CUP Challenge Italia è ammesso il montaggio di freni anteriori Porsche come montati sul modello GT3 RS, cioè quelli rinvenuti sull’auto n. 108 con diametro mm. 380, anziché 350; mentre che la difformità dell’impianto di scarico, pur sussistente, sarebbe dovuta a “causa di forza maggiore”, non esistendo modelli originali idonei a contenere le emissioni acustiche nel limite di 98 decibel imposto dal regolamento della competizione di cui trattasi.

**3.** – Non è stata espletata alcuna istruttoria, perché il Collegio non ne ha ravvisato l’esigenza.

**4.** – L’appello è fondato e deve essere perciò accolto.

È fondata, in particolare, la domanda preliminare volta a far valere l’inammissibilità del reclamo proposto da un altro concorrente per asserita difformità di caratteristiche tecniche non comprese tra quelle dichiarate nella scheda tecnica dell’auto; inammissibilità che erroneamente non è stata rilevata dai commissari sportivi che, non avendo disposto alcuna verifica d’ufficio, hanno però dato corso agli accertamenti richiesti dal Dazzan senza previamente verificare se il reclamo afferisse a profili contenuti nella scheda tecnica.

Giova richiamare, in primo luogo, l’art. 175 del Regolamento Nazionale Sportivo, a tenore del cui secondo comma *“il Collegio deve prendere immediatamente visione del testo del reclamo, esaminarne la ricevibilità e l’ammissibilità e decidere in conformità ai regolamenti”*.

Nella specie, infatti, il reclamo proposto dal Dazzan risulta inammissibile, alla stregua dell’art. 5 del Regolamento Supercar Serie 2003, il quale [nell’incontroversa premessa che la Porsche dell’appellante appartiene alla classe GT 2] prevede che *“per le vetture delle classi GT 2/3/4 sono ammessi reclami unicamente sulle specifiche tecniche dichiarate da ciascun Concorrente/Conducente nella Scheda Tecnica Supercars Serie tranne che per le vetture iscritte in configurazione FIA N-GT, le quali potranno essere reclamate anche sulle specifiche della fiche di omologazione FIA cui fanno riferimento”*.

Quand’anche si prescinda dal fatto che la verifica tecnica è stata eseguita senza una previa cognizione dei contenuti della Scheda tecnica dell’auto n. 108, che sarebbe stata necessaria per valutare l’ammissibilità del reclamo prima di dar corso allo smontaggio dei pezzi su cui compiere la verifica, è dirimente la circostanza che l’odierno appellante, producendo in questa sede la scheda della propria vettura ha dimostrato che in essa, pur essendo menzionati alcuni componenti dell’impianto frenante, nulla si dice né in

ordine al diametro dei dischi frenanti anteriori (peraltro secondo il regolamento ammessi, per l'auto del Greco, "*come montati sul modello GT3 RS*"), né sulle caratteristiche dell'impianto di scarico (sicché anche per quest'ultimo l'irregolarità avrebbe potuto essere verificata solo in esito ad una verifica d'ufficio, che invece nella specie non era stata disposta).

In tale situazione, alla stregua delle succitate norme regolamentari il reclamo risulta inammissibile, sicché tale deve in questa sede dichiararsi non ostante vi si sia illegittimamente dato corso.

**5.** – In conclusione, restando assorbito ogni altro motivo dell'appello, esso va integralmente accolto; conseguente va annullata la decisione impugnata ed ordinata la restituzione della cauzione all'appellante.

Infine, giova ricordare che l'art. 6.2 della N.S. 9 e l'art. 175 del cit. R.N.S. prevedono che le spese delle verifiche successive alla gara non disposte d'ufficio devono porsi a carico del reclamante in ogni caso in cui il reclamo non sia stato accolto; ne deriva – tale condizione essendosi verificata, nel caso di specie, in esito alla pronuncia della presente decisione – che il Greco dovrà essere tenuto esente dalle spese della verifica inammissibilmente compiuta, ogni relativo onere dovendo invece gravare definitivamente sul Dazzan.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie l'appello in epigrafe indicato, altresì ordinando la restituzione della cauzione all'appellante e dichiarando il diritto di quest'ultimo alla restituzione delle spese di verifica eventualmente sopportate.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2007.

Il relatore- estensore

(Dr. Ermanno De Francisco)

Il Presidente

(dr. Renato TERESI)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il \_\_\_\_\_

Il Segretario del T.N.A.

(dr. Salvatore Zedde)

# **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 16/02/2007**

**R.G.: 34/06 Procura Fed.le CSAI / Mannozi**

**SENTENZA: 13/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente (relatore estensore),

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 34/06 di Registro generale, proposto dalla Procura Federale CSAI avverso la Sent. 17/06 del Giudice Sportivo emessa in data 16/10/06.

Con la presenza:

per l'appellante, la Procura Federale CSAI, del Sostituto  
Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per la parte controinteressata, Mortaroli Tiziana, di Mannozi  
Alessandro, pilota, e Mannozi Paolo,  
qualificatosi come genitore del pilota;

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: Accoglimento dell'appello e sospensione della  
licenza del pilota per almeno 90 gg.;

per le parti controinteressate: riconoscimento dell'estraneità ai  
fatti del pilota;

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Vincenzo Pirruccio	Componente – Relatore
Francesco De Beaumont	Componente
Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dalla Procura Federale, avverso la sentenza 17/06 del Giudice Sportivo emessa in data 16/10/2006 con la quale il conduttore Mannozi Alessandro, deferito per violazione dell'art. 7 quinquies, lettera b) del RNS, in relazione all'art. 24 del RNK, veniva assolto.

### FATTO

Al termine della gara karting denominata 3<sup>a</sup> Coppa del Vesuvio, svoltasi a Sarno in data 1-2 luglio 2006, il kart del concorrente Mortaroli Tiziana, conduttore Mannozi Alessandro, a seguito delle verifiche tecniche post gara, era risultato non conforme per aver utilizzato un impianto frenante diverso da quello previsto dalla fiche di omologazione.

Il concorrente ed il suo conduttore venivano esclusi dalla classifica da parte dei Commissari Sportivi e segnalati alla Procura Federale per eventuali ulteriori sanzioni.

La Procura, ricorrendone i presupposti, deferiva entrambi i licenziati al Giudice Sportivo per ulteriori sanzioni da comminarsi in relazione alla gravità dei fatti.

Il Giudice Sportivo, accertati i fatti e ritenuta sussistente la prova della infrazione contestata, peraltro riconosciuta dagli stessi licenziati, comminava al concorrente Mortaroli Tiziana l'ammenda di € 1.000,00, mentre assolveva il conduttore Mannozi Alessandro in quanto "riteneva accertata l'estraneità al fatto contestato e l'inesistenza di una responsabilità oggettiva".

La Procura Federale proponeva rituale appello avverso la sentenza n. 17/06 del Giudice Sportivo, presentando le motivazioni a sostegno del gravame imposto.

In esse la Procura rileva una erronea valutazione dei fatti in quanto il Giudice Sportivo ha ritenuto di accogliere in toto la difesa del conduttore Mannozi, sulla base di una semplice dichiarazione, senza alcun supporto di prova, con la quale si riteneva totalmente estraneo ai fatti contestati, essendosi limitato soltanto a condurre il mezzo preparato e messogli a disposizione dai meccanici.

Rileva altresì la Procura che, nell'accettare tale dichiarazione, il Giudice Sportivo appare in netta contraddizione con la valutazione con la quale, al



fine di escludere il coinvolgimento del conduttore Mannozi, rileva che l'impianto irregolare era collocato in posizione visibile a chiunque. Si chiede la Procura come mai, essendo visibile a chiunque non lo fosse anche per il Conduttore?

La Procura a sostegno delle proprie tesi sottolinea che il Regolamento Nazionale Sportivo statuisce (art. 7 quater, 5° comma e 123 RNS) il principio della responsabilità oggettiva dei licenziati per i comportamenti posti in essere da qualsiasi soggetto, ancorché non titolare di licenza sportiva, quando questi comportamenti siano volti a sostenere i licenziati stessi nei rapporti relativi all'esercizio della propria attività sportiva.

Per i motivi sopra esposti, la Procura Federale chiede, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 17/06 del Giudice Sportivo, l'applicazione della sanzione della sospensione delle licenze sportive per un periodo di almeno 90 giorni al conduttore Mannozi Alessandro, ferma restando la condanna all'ammenda di € 1.000,00 inflitta alla concorrente Mortaroli Tiziana.

#### **DIRITTO**

L'appello deve essere accolto. Attraverso l'istruttoria esperita sentendo il conduttore Mannozi Alessandro, in quanto il concorrente Mortaroli Tiziana pur convocata non era presente, dopo aver esaminato le motivazioni del ricorso, il Tribunale, ritenendole corrette, accoglie le richieste del Procuratore Federale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale accoglie l'appello;  
richiede la sospensione delle licenze del conduttore Mannozi Alessandro per 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione della sentenza;  
ordina la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 16 febbraio 2007.

L'ESTENSORE  
(Vincenzo Pirruccio)



IL PRESIDENTE  
(Renato Teresi)

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il \_\_\_\_\_

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 06/02/2007**

**R.G.: 31/06 Pinna Antonio**

**SENTENZA: 14/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componenti
Ing. Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont:	Componente (estensore),

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 31/06 di Registro Generale, proposto da Pinna Antonio avverso la Sentenza 23/06 del G.S. emessa in data 06/11/2006.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Pinna Antonio, è presente l'avv. Giuseppe Nolé;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: Accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello.

**R.G.: app. 31/06 Pinna Antonio**

**SENTENZA n° 14/2007**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

- Dott. Renato TERESI                      Presidente
- Dott. Claudio ZUCCHELLI                Componente
- Avv. Francesco de BEAUMONT        Componente
- Ing. Vincenzo PIRRUCCIO              Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento in grado di appello proposto da PINNA Antonio

**C o n t r o**

La decisione n. 23/06 del 6 novembre 2006 assunta dal Giudice Sportivo a seguito dei fatti svoltisi in Villanovafranca nel giorno 4 settembre 2005.

**F A T T O**

Antonio Pinna, titolare della licenza di Segretario di manifestazione, ha impugnato la sentenza n. 23/06 emessa dal Giudice Sportivo con la quale ha inflitto la sanzione della sospensione della licenza per giorni 180 e l'ammenda di €1000,00.

I fatti traggono origine dall'esposto prodotto dal karting Club M.K. Cagliari, col quale denunciava gravi irregolarità verificatesi durante la quinta prova di campionato regionale sardo, categoria 50 cc, svoltasi il 4/092005 nel kartodromo "San Lorenzo" di Villanovafranca e consistite nell'iscrizione del concorrente Pedocchi Christian senza che questi ne avesse mai presentato richiesta né il genitore ne avesse autorizzato l'iscrizione medesima. Tale irregolarità era finalizzata all'attribuzione del punteggio pieno ai classificati essendo nel numero di 6 gli iscritti e non 5 (in tal caso sarebbe stato attribuito il punteggio dimezzato).

A seguito di accurate indagini la Procura Federale ha deferito al Giudice Sportivo: a)Karting Club Riviera del Corallo, Pinna Antonio, Schintu Sebastiano e Lecca Alberto per violazione degli artt. 7 quater e quinquies, lettere a e b in relazione agli artt.143 RNS 2005 per il Segretario di manifestazione e 67 bis, lettera a)RNS 2005 per i Commissari tecnici;

b)Cicilloni Mauro, Viridis Alessandro, Pishedda Antonio M. e Corda Angelo per la violazione degli artt. 7 quater e quinquies, lettere a) e b) in rapporto all'art. 141 lettere a) e g) RNS 2005 per i C.S. e 142 RNS 2005 per il Direttore di gara.

Con la impugnata sentenza 23/06 il Giudice Sportivo ha ritenuto accertata in capo al Segretario di manifestazione Pinna Antonio la violazione dell'art. 7 quater e quinquies, lettera a), in relazione all'art. 143 RNS ma non la violazione dell'art. 7 quinquies lettera b) RNS infliggendo allo stesso le sanzioni della sospensione della licenza di Segretario di manifestazione per giorni 180 e l'ammenda di €1000,00 (mille). Col medesimo provvedimento il G.S. ha prosciolto gli altri licenziati poiché ha ritenuto insussistenti le infrazioni contestate.

Ha proposto appello il Pinna ritenendo che manchi o non sia stata indicata la norma giuridica violata.

A sostegno di tale assunto il difensore del ricorrente opera una ricostruzione normativa inesistente ipotizzando, addirittura una "domanda orale di iscrizione" o ancora che "si tratta di una identificazione sportiva che prescinde dalla verifica di corrispondenza tra il concorrente e/o il conduttore che richiede l'iscrizione alla gara ed il soggetto che presenta i documenti identificativi".

All'udienza il Procuratore Federale ha concluso per la conferma della decisione impugnata previo rigetto dell'appello.

Il difensore dell'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Come già detto in precedenza la ricostruzione normativa operata dal difensore dell'appellante è apodittica ed inesistente.

Il fatto stesso di ipotizzare la non corrispondenza fra il richiedente l'iscrizione e colui che presenta la documentazione è fatto gravissimo che può implicare addirittura l'ipotesi di sostituzione di persona.

Diverso è il quadro normativo desumibile dagli articoli 10 e 12, comma 1, lettera a) RNK e dall'art. 143 RNS in relazione all'art. 146 RNS. Tale quadro normativo detta le procedure ed individua i responsabili delle iscrizioni ed il segretario di manifestazione è sicuramente uno di questi.

Essendo stati esclusi dal presente giudizio gli altri responsabili (che pure erano interessati da procedimenti) non si può che discutere del solo odierno appellante.

Come detto l'art. 10 RNK detta le norme in tema di iscrizioni precisando che le iscrizioni debbano pervenire all'organizzatore entro il lunedì sera precedente la gara.

Mentre l'art. 12, comma 1, lettera a) quelle in tema di verifiche precisando che i concorrenti e conduttori iscritti hanno l'obbligo di presentarsi ... per sottoporsi ai controlli sportivi ivi compresa l'identificazione ... mediante il controllo degli originali della licenza.

Inoltre dalla lettura dell'art. 143 RNS, in relazione al 146 RNS, emerge che il Segretario di manifestazione è responsabile dell'organizzazione della manifestazione sotto l'aspetto pratico e

procedurale mentre i verificatori (art. 146) hanno il compito di effettuare i controlli sportivi in collaborazione con il Direttore di gara ed il Segretario di manifestazione.

Se tutto ciò non bastasse in punto di fatto resta che il Pedocchi ha dichiarato di non aver iscritto il proprio figlio alla gara in questione fornendo anche ampie e plausibili giustificazioni del perché.

A questo punto appare inutile anche l'estremo tentativo del ricorrente di richiedere indagini per l'individuazione del responsabile.

In buona sostanza per il Pinna non può esservi alcuna esimente sia che il suo comportamento lo si voglia considerare doloso sia negligente per mancata conoscenza delle norme. Allo stato non vi è la prova che si sia trattato di comportamento doloso per cui appare equo confermare l'impugnato provvedimento del Giudice Sportivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta l'appello e dispone l'incameramento del deposito cauzionale e la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in Roma il 06/02/2007

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Renato TERESI)

Consegnata in Segreteria: 15/03/2007

Depositata per la pubblicazione:

Il Segretario TNA

(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 16/06/2006**

**R.G.: 04/06 Sporting Club Ugento**

**SENTENZA: 15/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Stefano Dambruoso:	Presidente
Dott. Luciano Amato:	Componenti (relatore/estensore)
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 04/06 di Registro Generale, proposto da Sporting Club Ugento avverso il permesso CSAI n. 84/2006 del 11/04/06 di organizzazione gara karting del 22-23/04/06 a A.S.D. South Garda Karting su pista South Gara Karting – Lonato BS.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante: richiesta di rinvio. Non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante:-----

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Dichiarazione di irricevibilità per mancato pagamento deposito cauzionale.

**R.G.: app. 04/06 Sporting Club Ugento**

**SENTENZA n° 15/2007**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

-Dott. Stefano DAMBRUOSO	Presidente
Dott. Luciano AMATO	Componente (relatore estensore)
-Ing. Vincenzo PIRRUCCIO	Componente

Ha pronunciato la seguente

**D E C I S I O N E**

Nel procedimento in grado di appello proposto da SPORTING CLUB UGENTO srl, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Nolè

**C o n t r o**

il permesso di organizzazione della gara Open Masters 2006 rilasciato dal Segretario della CSAI in data 11.4.2006 alla Pista South Garda di Lonato.

**F A T T O**

La ricorrente assume che, in presenza dell'annullamento –da parte del TNA- dell'assegnazione della validità della gara Open Master 2006 alle Piste di Lonato e Jesolo, il Segretario della CSAI ha rilasciato il permesso di organizzazione contestato.

Ritiene l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto non può essere emesso alcun provvedimento autorizzatorio in favore della Pista di Lonato se a monte non v'è quello di assegnazione della validità ex art. 1.8 della NS Karting n. 2. Ciò fa profondendo nell'atto abbondanti invettive verso il Segretario della CSAI. Conclude l'atto affermando che "Per il deposito cauzionale valga l'importo già in possesso della CSAI per Euro di 1.500,00 relativo al ricorso accolto, ad oggi non ancora reso."

All'udienza fissata sono state ascoltate le parti in causa, come da verbale, che hanno ribadito le motivazioni a sostegno della propria tesi.

**DIRITTO**

Da un'attenta lettura dell'art. 183, lett. a1) del RNS si evince con chiarezza che ogni ricorso deve essere accompagnato dall'importo del deposito cauzionale fissato dalla CSAI ... (e) ... deve essere versato con le modalità prevista dalla NS 2.

Lo stesso art. 183 citato, al comma 6, prevede che il mancato rispetto delle ... procedure di cui alle successive lettere A) B), C) e D) comportano la non ammissibilità dell'appello.

Il versamento del deposito cauzionale in modo contestuale al ricorso è stato sempre ritenuto condizione di ammissibilità del ricorso stesso sia in virtù della norma che per giurisprudenza costante di questo Organismo cui compete d'ufficio la verifica della regolarità formale degli atti ai fini della decisione.

Quanto alla compensazione eccepita autonomamente essa non può essere presa in considerazione in quanto non prevista da alcuna norma sportiva.

Di conseguenza il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente obbligo al pagamento del deposito cauzionale in capo al ricorrente..

Resta assorbita ogni altra eccezione.

Quanto alle espressioni sconvenienti contenute nel ricorso vale qui richiamare il principio generale affermato dall'art. 89 cpc rimettendo copia del ricorso alla Procura Federale per le valutazioni del caso.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara irricevibile l'appello proposto da SPORTING CLUB UGENTO srl disponendo il pagamento del deposito cauzionale ed il relativo incameramento.

Dispone rimettersi copia del ricorso alla Procura Federale per le valutazioni del caso.

Manda alla CSAI per le azioni consequenziali.

Così deciso in Roma il 16/06/2006

**IL PRESIDENTE**

(Dr. Stefano dambruoso)

Consegnata in Segreteria il 15/03/2007

Depositata per la pubblicazione il:

Il Segretario TNA

(dr. Salvatore Zedde)



# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:23/01/2007

R.G.: 23/06 Gass Racing s.r.l.

SENTENZA: 16/07

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente (rel. est.)
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente ,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 23/06 di Registro Generale, proposto da Gass Racing s.r.l. avverso la Dec. n. 2 dei CC.SS. del 15/09/06 nella gara Rallie Sanremo svoltasi in Sanremo nei giorni 14-15/09/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Gass Racing s.r.l., sono presenti l'avv. Raffaele Pelillo e il sig. Capolongo, componente dell'equipaggio.

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: audizione addetti e accoglimento dell'appello;

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello.

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi	Presidente
Cons. Claudio Zucchelli (Rel. Est.)	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 23/06, proposto

**da**

Gass Racing s.r.l., corrente in Dosson di Casier (TV), Viale della Liberazione, n. 38;

**contro**

La decisione n. 2 del 15 settembre 2006 dei Commissari Sportivi nella gara Rallie Sanremo svoltasi in Sanremo nei giorni 14-15 settembre 2006.

Uditi i difensori per l'appellante ed per;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

In data 15 settembre 2006, durante lo svolgimento del Rallie Sanremo, l'Ufficiale di Gara Gerolamo Barelo, capo posto al controllo 4E, comunicava ai Commissari Sportivi che l'equipaggio n. 9, conducenti Cantamessa e Campolongo, si era presentato al controllo senza il copilota.

Convocati i conduttori, si presentava il solo sig. Luca Cantamessa, quale legale rappresentante del concorrente Gass Racing s.r.l., il quale precisava che il copilota Piercarlo Campolongo non era presente nell'auto, essendosi allontanato per motivi di salute, ma comunque era presente all'interno della zona di controllo.

Ai sensi dell'articolo 7.4 della N.S. 11 i Commissari comminavano l'esclusione del concorrente n. 9, Gass Racing s.r.l., dalla manifestazione.

Seguivano nei termini il preannuncio di appello, il preavviso di appello al TNA, il

pagamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

Avverso la detta sanzione propone appello il concorrente in epigrafe lamentando:

1. In effetti, il copilota non era presente a bordo della vettura, essendosene allontanato per impellenti motivi di salute che consigliavano il suo ricovero urgente in albergo.
2. Tuttavia lo stesso copilota, per quanto non notato dall'ufficiale di gara, era presente all'interno della zona di controllo, come testimoniato dal navigatore Marco Nari, appartenente all'equipaggio immediatamente seguente.
3. Ai sensi dell'articolo 18.6.3 della N.S. 11, durante il controllo orario, non è obbligatorio per l'equipaggio trovarsi a bordo della autovettura, purché entrambi siano fisicamente presenti all'interno della zona di controllo, tra i cartelli giallo e beige con strisce nere che la delimitano.
4. Essendo avvenuta regolarmente la timbratura si deve presumere che gli addetti alle operazioni abbiano verificato la circostanza della presenza fisica all'interno della zona di controllo, fatto evidentemente sfuggito al Commissario che si trovava discosto.

La procura resiste invocando l'applicazione dell'articolo 7.1, osservando che si deve dare rilevanza alla dichiarazione dell'Ufficiale di gara.

#### ***Motivi della decisione***

L'appellante ha sostanzialmente riconosciuto il fatto denunciato dall'Ufficiale di gara, invocando tuttavia, come circostanza scriminante, che il copilota fosse presente comunque all'interno della zona riservata al controllo orario, in diritto che si applichi l'articolo 18.6.3 il quale esclude l'obbligo di trovarsi all'interno della vettura purché l'equipaggio si trovi all'interno della zona di controllo.

Osserva il Collegio:

1. In fatto, è stata acclarata la non presenza del navigatore all'interno della vettura durante il controllo orario. La circostanza induce una violazione dell'articolo 7.4 che può importare la esclusione dalla competizione.

2. La norma, di cui all'articolo 18.6.3, si attegga quale eccezione alla norma generale che prevede sempre la presenza dell'equipaggio al completo a bordo della autovettura. Pertanto, ove per qualche motivo ciò non accada, spetta all'equipaggio far constatare agli Ufficiali di gara la circostanza per l'applicazione della eccezione di cui all'articolo 18.6.3 facendo espressamente presente che l'equipaggio, non presente a bordo, si trovi comunque all'interno della zona di

controllo ed in prossimità del tavolo. Solo in tale caso può essere operante l'eccezione per cui l'equipaggio non è obbligato, durante il controllo, a rimanere a bordo della autovettura.

3. Nella fattispecie tale circostanza non è stata fatta constatare, e a tale scopo non sono ammissibili prove testimoniali successive.

4. Non è possibile dedurre dall'avvenuta timbratura la circostanza che il copilota si trovasse effettivamente all'interno della zona di controllo, poiché i cronometristi non sono tenuti a verificare il rispetto delle norme, che incombe viceversa sugli Ufficiali di gara.

5. Per altro, osserva il Collegio che proprio la situazione di salute del copilota, che avrebbe costituito sicuramente causa giustificatrice della mancata presenza a bordo ed anche della non prossimità al tavolo di controllo, purché all'interno della zona apposita, avrebbe dovuto formare oggetto di segnalazione all'Ufficiale di gara, proprio al fine di far constatare l'esistenza di una situazione di emergenza.

In conclusione l'appello è da respingere.

Tuttavia, pare opportuno al Collegio segnalare alla CSAI l'opportunità di impartire istruzioni agli ufficiali di gara perché, durante le operazioni di controllo, si trovino in posizione tale da verificare con puntualità ed attenzione il rispetto della norma di cui all'articolo 7.4 e delle relative eccezioni di cui all'articolo 18.6.3.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello respinge l'appello n. 23/06

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 23/01/2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Consegnata in Segreteria il 23/03/2007

Depositata in Segreteria per la pubblicazione il

Il Segretario TNA

(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:06/12/2006**

**R.G.: 24/06 Camplese Arianna**

**SENTENZA: 17/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente (rel. est.)
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente ,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 24/06 di Registro Generale, proposto da Camplese Arianna avverso la Dec. n. 10 dei CC.SS. del 02/07/06 nella gara 3<sup>a</sup> prova Campionato Italiano Karting cl. 100 junior 2006 svoltasi in Castel Nuovo Berardenga nei giorni 30/06-2/07/2006.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore, dr. Renato Vasaturo e del  
Sostituto Procuratore, avv. Riccardo  
Ceci;

per l'appellante, Camplese Arianna, sono presenti la medesima e  
l'avv. Giuseppe Nolé.

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: ammissibilità dell'appello e accoglimento del  
medesimo

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Inammissibilità dell'appello.

**R.G.: app. 24/06 Camplese Arianna**

**SENTENZA N° 17/2007**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi	Presidente
Cons. Claudio Zucchelli (Rel. Est.)	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 24/06, proposto

**da**

Camplese Arianna, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Nolè, preso cui è elettivamente domiciliata in Potenza, via nove Luci, n. 10;

**contro**

Decisione n. 10 del 2 luglio 2006 dei Commissari Sportivi nella gara terza prova Campionato Italiano Karting cl. 100 junior 2006 svoltasi in Castel Nuovo Berardenga nei giorni 30 giugno e 2 luglio 2006.

Uditi i difensori per l'appellante ed per;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

Con decisione n. 10 i Commissari sportivi della gara terza prova Campionato Italiano Karting cl. 100 junior 2006 svoltasi in Castel Nuovo Berardenga nei giorni 30 giugno e 2 luglio 2006, annullavano la penalità di dieci secondi precedentemente comminata dal Direttore di gara al concorrente Turchetto Mario.

La classifica, rielaborata, fu esposta alle ore 19,10 e divenne definitiva alle ore 19,40. Entro tale termine non pervenivano reclami o preavvisi di appello né alla Direzione di gara né al Collegio dei Commissari sportivi.

Seguivano il preavviso di appello al TNA, il pagamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

### *Motivi della decisione*

Ai sensi dell'articolo 23, comma settimo del RNK il preannuncio di appello contro una decisione del Collegio dei Commissari sportivi deve esser presentato entro 30 minuti dalla notificazione. Quando essa avviene per affissione, il termine decorre dal momento in cui questa inizia.

Nella specie, la pubblicazione all'albo è avvenuta alle ore 19,10 ed il reclamo della controinteressata, quand'anche esso fosse equiparabile al preannuncio di appello, è stato presentato dopo 40 minuti da tale momento.

L'appello, pertanto, è inammissibile, né giova, all'uopo, invocare la tempestività dei termini di preavviso al TNA e di pagamento del deposito cauzionale e del deposito dei motivi, rispetto ad una successiva notificazione a cura della CSAI alla controinteressata, avvenuta in data 19 settembre 2006 per altro a richiesta della stessa Campese, poiché il verificarsi di una decadenza processuale priva di effetti giuridici tutti gli atti susseguenti.

L'appello quindi deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello n. 24/06

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2006.

Il Presidente del T.N.A.

(Dott. Renato teresi)

Consegnata in Segreteria: 23/03/2007

Depositata in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario TNA

(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:06/12/2006**

**R.G.: 25/06 Bortolotti Osvaldo**

**SENTENZA: 18/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente (rel. est.)
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente ,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 25/06 di Registro Generale, proposto da Bortolotti Osvaldo avverso la Dec. n. 4 dei CC.SS. del 01/10/06 nella gara 49° Premio Pergusa svoltasi in Valledlunga nei giorni 29-30/09/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore, dr. Renato Vasaturo e del  
Sostituto Procuratore, avv. Riccardo  
Ceci;

per l'appellante, Camplese Arianna, sono presenti la medesima e  
l'avv. Giuseppe Nolé.

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Rigetto dell'appello.



**R.G.: app. 25/06 Bortolotti Osvaldo**

**SENTENZA n° 18/2007**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi	Presidente
Cons. Claudio Zucchelli (Rel. Est.)	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 25/06, proposto

**da**

Bortolotti Osvaldo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nolè, preso cui è elettivamente domiciliata in Potenza, via nove Luci, n. 10;

**contro**

La decisione n. 4 dei Commissari Sportivi della gara 49° premio Pergusa svptasi in Vallelunga nei giorni 29-30 settembre 2006.

Uditi i difensori per l'appellante ed per;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

A seguito del reclamo del concorrente n. 46 Pro Motorsport LLC e su disposizione dei Commissari sportivi, i Commissari tecnici sottoponevano a verifica le autovetture n. 4 del concorrente Bortolotti Osvaldo e la n. 46, rispetto alla verifica e misurazione dei collettori di aspirazione in gomma. I Commissari riscontravano che i particolari oggetto di verifica installati sulla vettura n. 4 avevano subito lavorazioni di accordatura dell'orifizio di uscita verso la testata mediante raschiatura della superficie interna dei collettori in gomma.

Conseguentemente i Commissari sportivi, con decisione n. 2.5 escludevano

dalla gara 2 la vettura n. 4.

La decisione era notificata alle ore 17,50 al concorrente.

Seguivano nei termini il preannuncio di appello, il preavviso di appello al TNA, il pagamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

Nell'appello il concorrente eccepisce:

1. Le modifiche effettuate sarebbero conformi alle prescrizioni di un bollettino diramato dalla Gloria Cars ed accettato dalle squadre nella passata stagione. Si sarebbe verificata, *per facta concludentia*, una modifica della fiche.
2. Contestava la prassi dei Commissari tecnici di verificare il pezzo con uno solo presuntivamente originale fornito dalla casa costruttrice in sede di verifica. Non vi sarebbe, infatti, garanzia di identità del pezzo di confronto con quello ufficialmente presentato per l'omologazione della vettura ed effettivamente omologato.

Il TNA provvedeva alla verifica del pezzo attraverso un suo componente tecnico.

La procura federale insisteva nel rigetto dell'appello.

### ***Motivi della decisione***

Osserva il Collegio:

1. Nelle motivazioni d'appello il ricorrente ammette l'esistenza della modifica contestata dai Commissari tecnici e sportivi. Egli, infatti, assume che tale modificazione sarebbe conforme ad un bollettino diramato dalla Gloria Cars e sarebbe stata accettata ed utilizzata da tutti i concorrenti nella passata stagione, tanto da determinare una modifica implicita alla fiche di omologazione. Tale affermazione rende del tutto inconferente la contestazione circa il metodo di confronto.
2. Il Collegio ha sottoposto a controllo il pezzo inviato ai sensi dell'articolo 4 delle NS n. 9 relativa alle verifiche ed ha riscontrato la sussistenza delle modifiche già evidenziate nel verbale dei Commissari tecnici.
3. Nel merito osserva il Collegio che ai sensi dell'articolo 13 del RSN le autovetture devono essere conformi ai regolamenti tecnici della FIA ed a quelli nazionali emanati dalla CSAI. La conformità delle singole parti della autovettura è, ai sensi dell'articolo 67 bis A) sempre verificabile accertando la corrispondenza alle schede di omologazione (fiche). Tali schede, pertanto, costituiscono il termine di paragone indefettibile. Non è ammissibile considerare modificata la fiche di omologazione se non attraverso la procedura all'uopo stabilita. Qualsiasi

uso o consuetudine, per quanto accettata comunemente, di ritenere una fiche superata o implicitamente modificata sono espressamente esclusi dal richiamo specifico del regolamento alle schede così come approvate dalla CSAI. L'assoluta imprescindibilità da quanto riportato nelle fiche è altresì dimostrata dall'articolo 3 della NS n. 9, il quale fa obbligo ai concorrenti di munire la vettura della fiche di omologazione e di tutti i fogli aggiuntivi al fine di permettere le verifiche ante e post gara.

L'appello, pertanto, è infondato e deve essere respinto.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello respinge l'appello n. 25/06,

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Dispone la restituzione del pezzo meccanico sottoposto a verifica.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 2006.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Consegnata in Segreteria: 23/03/2007

Depositata in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:06/02/2007**

**R.G.: 32/06 Arduini Bruno**

**SENTENZA: 19/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente (rel. est.)
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente ,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 32/06 di Registro Generale, proposto da Arduini Bruno avverso la Dec. n. 6 dei CC.SS. del 26/11/06 nella gara 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna svoltasi in Sarno il giorno 26/11/06.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Arduini Bruno, sono presenti il medesimo e l'avv. Giuseppe Nolé.

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: si rimette alla decisione del TNA

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: Inammissibilità dell'appello.

**R.G.: app. 32/06 Arduini Bruno**

**SENTENZA n° 19/2007**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi	Presidente
Cons. Claudio Zucchelli Rel. Est.)	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Cons. Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 32/06, proposto

**da**

Arduini Bruno;

**contro**

La decisione n. 6 dei Commissari Sportivi della gara 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna svoltasi in Sarno il giorno 26 novembre 2006 (esclusione dalla manifestazione per non conformità tecnica della marmitta).

Udito il difensore avv. Giuseppe Nolé per l'appellante;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

Al seguito delle verifiche tecniche al termine della finale 2 della gara denominata 11° Trofeo Invernale Ayrton Senna, era riscontrata la non conformità tecnica relativamente alla marmitta del Kart n. 26 della categoria 60 baby del concorrente Arduini Bruno, conduttore Arduini Quirino.

Con decisione n. 6 i Commissari sportivi escludevano il concorrente ai sensi degli articoli 162 del R.N.S. karting 2006 e 166 del R. N. S..

La decisione era notificata alle ore 13,05 del 26 novembre 2006 al sig. Arduini Bruno.

La marmitta in questione era consegnata nelle mani del Commissario Tecnico lo stesso giorno alle ore 17,00.

Seguivano il preannuncio di appello il giorno stesso alle ore 13,20, il pagamento del deposito cauzionale il 28 novembre 2006 e l'invio dell'atto di appello in data 29 novembre 2006.

Non avveniva il deposito delle motivazioni.

### ***Motivi della decisione***

Ai sensi dell'articolo 183, paragrafo a2) del R.N.S. i ricorsi in appello devono essere presentati o spediti entro i due giorni successivi a quello in cui è stato reso noto al ricorrente il provvedimento impugnato, e pertanto, nella fattispecie, il ricorso sarebbe dovuto essere spedito entro il 28 novembre 2006.

Poiché risulta in atti che l'atto di appello è stato inviato dal sig. Arduini in data 29 novembre 2006 esso è tardivo e quindi l'appello deve essere dichiarato irricevibile.

Segue l'incameramento della cauzione e la restituzione del pezzo meccanico.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara irricevibile l'appello n. 32/06.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Ordina la restituzione del pezzo meccanico.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 06/02/2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Cons. in Segreteria per la firma: 02/04/2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

# **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/02/2007**

**R.G.: 35/06 Procura Federale CSAI**

**SENTENZA: 20/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente (estensore)
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente (relatore),

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 35/06 di Registro Generale, proposto dalla Procura Federale CSAI avverso la Sent. 18/06 del Giudice Sportivo emessa in data 16/10/06.

Con la presenza:

per l'appellante: in persona, del Sostituto Procuratore, avv.  
Riccardo Ceci;

per la parte interessata, Vittorio Matassa.

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello e sospensione della  
licenza per almeno 120 gg.

per la parte interessata: inammissibilità dell'appello o rigetto del  
medesimo nel merito ;

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/02/2007**

**R.G.: 35/06 Procura Federale CSAI**

**SENTENZA: 20/07**

Composto dai Signori:

- Dott. Renato TERESI                      Presidente
- Ing. Vincenzo PIRRUCCIO              Componente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente (estensore)
- Dott. Ermanno de FRANCISCO Componente (relatore)

Ha pronunciato la seguente

### **D E C I S I O N E**

Nel procedimento in grado di appello proposto dal Procuratore Federale

### **C o n t r o**

la Sentenza n. 18/06 emessa dal Giudice Sportivo in data 16 ottobre 2006.

### **F A T T O**

Settimo Alfio Daniele, addetto ai concorrenti nella manifestazione denominata 7° rally Barocco Ibleo, il 1° maggio 2006 segnalava alla CSAI che l'ing. Matassa Vittorio, delegato tecnico nazionale, in occasione delle verifiche antegara della vettura n. 3, avrebbe rivolto al licenziato Ciffo Maurizio, concorrente-conduttore della vettura stessa, la frase "Io ho un metodo che non è scritto da nessuna parte. Se Lei accetta bene, altrimenti lo faccio lo stesso e se poi fa appello mene sbatto". A seguito di tale segnalazione la Procura Federale deferiva l'ing. Matassa al Giudice Sportivo, chiedendo la condanna dell'incolpato alla sospensione delle licenze per un periodo di 30 giorni per comportamento scorretto e tale da ledere il prestigio e la credibilità dello sport dell'automobile.

In quella sede l'incolpato si era difeso affermando di aver pronunciato la seguente diversa frase: "Ho un metodo di misura che non è scritto da nessuna parte ma che è autorizzato. Se Lei ritiene di non accettare questo metodo ha la possibilità di presentare reclamo alla fine delle verifiche". A prova di ciò aveva depositato un'ampia memoria in cui ha espresso la successione dei fatti verificatisi il giorno della gara, chiedendo che a testimoniare la veridicità di quanto esposto fossero chiamati –tra gli altri- il sig. Marchese Claudio, commissario tecnico nazionale, il Sig. Piparo Paolo, concorrente-conduttore, entrambi presenti all'episodio



contestato. Concludeva chiedendo l'assoluzione e la condanna di Settimo Alfio Daniele al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.

Il Giudice Sportivo, con sentenza n. 18/06 del 16 ottobre 2006, assolveva l'ing. Matassa – previa declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria – ritenendo nel merito che il deferimento era avvenuto solo per il comportamento irrispettoso (e non anche per l'utilizzo di metodi di misura non autorizzati) e, inoltre, che di tale comportamento non vi era alcuna prova certa.

Ha proposto appello il Procuratore Federale deducendo l'erronea valutazione dei fatti in quanto dagli atti del procedimento risultava chiaramente che non era stata fornita da parte dell'incolpato la smentita di quanto riferito dai testi Settimo Alfio Daniele e Ciffo Maurizio.

Il Matassa si è costituito in udienza proponendo una serie di eccezioni in rito fondate sia sulla nota Sentenza del TAR Lazio n. 10838/06 sia su altre personali argomentazioni: ha ribadito poi quanto espresso in un'ampia memoria depositata agli atti, confermando, su esplicita domanda proposta dal Collegio, il comportamento tenuto ed il particolare di aver usato un sistema di sigillatura non regolamentare, ma solo perché sollecitato. Negava di aver usato la frase “me ne sbatto”.

Il Procuratore Federale ha concluso per l'accoglimento dell'appello con una richiesta di sanzione di 120 giorni di sospensione.

## **DIRITTO**

Vanno preliminarmente rigettate tutte le eccezioni formulate dal Matassa che si possono così riassumere:

- a) inammissibilità dell'appello per tardività;
- b) illegittimità dell'esercizio delle funzioni di Ufficio da parte della Procura Federale ed inesistenza dell'Ufficio stesso alla luce della sentenza 10838/2006 del TAR del Lazio che ha dichiarato illegittimo il Consiglio Generale dell'ACI;
- c) inesistenza e comunque illegittimità del Regolamento della Procura Federale;
- d) Inammissibilità dell'appello per omesso versamento, da parte della Procura Federale, del deposito cauzionale;
- e) Ricusazione dell'intero Ufficio della Procura Federale per inimicizia grave e volontà persecutoria.

Sulle stesse è sufficiente osservare che:

- a) l'appello risulta tempestivamente proposto nel termine di gg. 60 dalla ricezione del provvedimento impugnato ex art. 8 del Regolamento della Procura Federale;
- b) il predetto Regolamento risulta regolarmente approvato dal Consiglio Sportivo Generale dell'ACI nella seduta del 19 aprile 2006;
- c) l'Ufficio stesso è da ritenersi validamente costituito, anche nella sua composizione, a nulla rilevando le riserve espresse dal Matassa, in particolare avuto riguardo a quelle che si richiamano alla sentenza n.10838 del del 2006 del TAR del Lazio che in modo esplicito – per quanto potesse occorrere in quella sede – ha escluso qualsiasi riferimento alla giustizia sportiva. E' appena il caso, poi, di rimandare al contenuto dell'art. 17 dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali – approvati con delibera del

Consiglio Nazionale del CONI in data 23 marzo 2004 – secondo il quale la decadenza per qualsiasi causa degli Organi federali non deve estendersi, tra l'altro, agli Organi di giustizia;

- d) il versamento del deposito cauzionale non è previsto per la Procura Federale come si evince dalle disposizioni e dalla “ratio” degli artt. 179 e 183 del R.N.S.;
- e) è inammissibile nel nostro sistema giuridico - anche sportivo – la ricusazione del ruolo del PM, che è sempre configurato come impersonale e con il dovere di procedere anche d'ufficio, nella sua interezza ovvero di qualsiasi suo componente, potendosi ipotizzare soltanto la possibilità di un'astensione, con efficacia peraltro extra processuale.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'appello è fondato e va accolto.

L'originario deferimento è avvenuto per violazione dell'articolo 7 quinquies lettera a) il quale prescrive che tutti i titolari di una tessera sportiva ACI devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto, comunque riferibile all'attività sportiva.

Non v'è dubbio alcuno, ora, che i comportamenti tenuti dal Matassa abbiano costituito una palese violazione di detto precetto normativo.

Non si può infatti concordare con il Giudice Sportivo nel ritenere che l'incolpato sia stato deferito solo per le frasi e non anche per l'utilizzazione di metodi di misura non autorizzati in quanto la norma di riferimento è stata correttamente citata dal Procuratore Federale proprio perché l'uso di un sistema di verifica non regolamentato rientra certamente in essa: a maggior ragione in mancanza di un espresso consenso dell'interessato. Le frasi pronunciate e non smentite, ad eccezione delle espressioni “me ne sbatto”, costituiscono un di più ininfluente, pertanto, ai fini della responsabilità.

Ed invero, a fronte delle concordanti testimonianze del Settimo e del Ciffo, il Matassa nulla ha provato neanche sull'asserita autorizzazione ad effettuare la sigillatura del pezzo meccanico in modo irregolare anzi ha confermato in udienza tale irregolare comportamento.

Circa la pena, appare equo contenerla nel limite di 30 (trenta) giorni come originariamente richiesto dalla Procura Federale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello ed infligge a Matassa Vittorio la sanzione di giorni 30 (trenta) di sospensione delle licenze dalla pubblicazione della sentenza.

Così deciso in Roma il 16/02/2007

F.to IL PRESIDENTE  
(Dott. Renato TERESI)

Dep. in Segreteria per la pubblicazione: 18.04.2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/02/2007**

**R.G.: 33/06 Galofaro Provvidenza**

**SENTENZA: 21/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente (rel/est.)
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente,

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 33/06 di Registro Generale, proposto da Galofaro Provvidenza avverso la Sent. 27/06 del G.S. emessa in data 23/11/2006.

Con la presenza:

Per la Procura Federale CSAI: del Sostituto Procuratore Riccardo Ceci;

per l'appellante, Galofaro Provvidenza: della medesima e del difensore avv. Rosario Condipodaro;

per la parte controinteressata: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello e restituzione del deposito cauzionale.

Per la Procura Federale: rigetto dell'appello

**UDIENZA:16/02/2007**

**R.G.: 33/06 Galofaro Provvidenza**

**SENTENZA: 21/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

- Dott. Renato TERESI                      Presidente
- Avv. Francesco de BEAUMONT Componente – estensore
- Dott. Ermanno de FRANCISCO Componente
- Ing. Vincenzo PIRRUCCIO              Componente

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel procedimento in grado di appello proposto da Galofaro Provvidenza, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore Lombardo Angelo, e da Garofalo Luca avverso la sentenza n. 27/06 della 2° Sezione del Giudice Sportivo con la quale –in revoca del decreto di condanna opposto- i ricorrenti sono stati dichiarati responsabili di comportamento scorretto ed ha applicato a Galofaro Provvidenza e Lombardo Angelo la sanzione della sospensione delle licenze per un periodo di 30 giorni e l'ammenda di €300,00, mentre a Garofalo Luca la sanzione dell'ammenda di € 300,00 disponendo l'incameramento dei depositi cauzionali nella misura del 50%.

**FATTO**

Il 21 maggio 2006 in Cattolica Eraclea, nel corso della IV prova del campionato regionale karting sulla pista "MINOA", il Collegio dei Commissari sportivi decideva di escludere dalla manifestazione il concorrente n. 21 Francesco Milazzo ed il suo conduttore Antonino Milazzo (dec. n. 10), la concorrente n. 12 Provvidenza Galofaro ed il suo conduttore Angelo Lombardo (dec. n. 11 bis) perché i due conduttori, essendo usciti di pista, erano venuti alle mani; e con decisione n.12 deferiva al Giudice sportivo l'assistente meccanico sig. Luca

Garofalo (erroneamente indicato come Galofaro) perché, entrato all'interno del circuito, era andato a "colpire con le mani" l'Antonino Milazzo. Il Francesco Milazzo inoltrava un esposto, addossando tutta la responsabilità dell'accaduto all'altro conduttore.

Il Procuratore Federale, con atto pervenuto il 21 settembre 2006, deferiva, a sua volta, al Giudice sportivo l'assistente meccanico Luca Garofalo, chiedendo che, per la violazione dell'art. 7 quinquies, lett. a) e d), e dell'art. 151 bis, lett. d) R.N.S. gli fosse applicata la sanzione della sospensione delle licenze per giorni novanta con l'ammenda in €1.000,00; deferiva altresì la concorrente Provvidenza Galofaro ed il conduttore Angelo Lombardo, chiedendo che, per la violazione dell'art. 7 quinquies, lett. a) e d), dell'art. 151 bis, lett. d), e dell'art. 169, lett. b) R.N.S., fosse loro applicata la sanzione della sospensione delle licenze per giorni centoventi con l'ammenda di €1.000,00 ciascuno.

Il Giudice sportivo, I<sup>a</sup> Sezione, con decreto n. 17 del 16 ottobre 2006, applicava agli incolpati le sanzioni richieste. Contro il decreto essi proponevano tempestiva, rituale opposizione, contestando ogni addebito: addossando al solo Antonino Milazzo, la responsabilità dell'incidente, ascrivevano a sua aggressione la successiva "venuta alle mani", a seguito della quale il Garofalo sarebbe intervenuto al solo fine di porre fine all'aggressione stessa.

La sentenza 27/06 della 2<sup>o</sup> Sezione del Giudice Sportivo, viene impugnata dagli attuali ricorrenti i quali, con l'atto di appello ritualmente depositato, deducono l'apoditticità della decisione e contraddittorietà della motivazione basata su una ricostruzione non obiettiva dei fatti..

All'udienza sono comparsi i ricorrenti Galofaro e Garofalo assistiti dal proprio difensore.

Il Procuratore Federale ha richiesto l'audizione dei testi Milazzo e Rizza e, nel merito, il rigetto dell'appello.

Il difensore dei ricorrenti ha ritenuto superflua l'audizione dei testi ed ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Il Tribunale ritenendo provati i fatti dalla documentazione fotografica agli atti, ha incamerato il ricorso per la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è infondato e va respinto.

La documentazione fotografica allegata chiarisce in modo inequivocabile gli eventi e, perciò, consente di stabilire: a) che la ricostruzione dei fatti è frutto di una estrema visione unilaterale finalizzata ad una strategia difensiva;

b) il Giudice Sportivo avrebbe potuto ben andare aldilà del mero concetto di "coinvolgimento".

Difatti dalla citata documentazione fotografica appare evidente che si sia trattato di un normale incidente di gara la cui colpa è difficilmente attribuibile.

Altrettanto evidente appare che la lite è stata avviata dal Lombardo il quale, con ogni probabilità, intendeva attribuire al Milazzo la responsabilità dell'incidente; difatti le foto documentano come il primo si scagli verso il secondo con atti offensivi e che il Milazzo tenti di parare i colpi assestati dal Lombardo.

Nel corso di tale lite è intervenuto il Garofalo (assistente meccanico del Lombardo) il quale, accorso di gran carriera, ha scostato il suo pilota (Lombardo) sostituendolo nell'assestamento dei pugni nei confronti del Milazzo il quale, per sottrarsi alla prevalenza fisica (per età e per mole), si è dato alla fuga.

Trattasi di comportamenti gravissimi che vanno sanzionati severamente soprattutto in presenza di una recidiva come appare dal Decreto 17/06 del Giudice Sportivo che richiama espressamente precedenti sanzioni.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello rigetta il ricorso e dispone l'incameramento del deposito cauzionale e la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in Roma il 16 febbraio 2007

**IL PRESIDENTE**  
(Dott. Renato TERESI)

Consegnata in Segreteria per la firma:13/04/07

Depositata in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/05/2007**

**R.G.: 11/07 Procura Federale:  
provvedimenti  
conseguenziali Lodo CONI  
15/10/04**

**SENTENZA: 22/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente (rel.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sulla richiesta iscritta al n° 11/07 di Registro Generale inoltrata dalla Procura Federale CSAI per l'adozione dei provvedimenti consequenziali alla pronuncia del Lodo emesso dalla Camera arbitrale del CONI in data 15/10/2004.

Con la presenza:

la Procura nella persona del Procuratore federale dr. Renato Vasaturo;

l'avv. Giuseppe Nolé.

**CONCLUSIONI:**

per la Procura: la Proc. fed., intervenendo circa la questione della definizione dei provvedimenti consequenziali richiamati dal lodo arbitrale CONI del 15/10/2004, la Proc. Fed. esclude che si possa ritornare sulla decisione a suo tempo assunta in sede di gara dell'esclusione del concorrente e su quella successiva, assunta dal G.S. Karting, della sospensione delle licenze.

Precisa di non condividere i contenuti del lodo che, soprattutto sulla questione della non esistenza di una prova del vantaggio di prestazione ottenuto con la modifica apportata al motore, non ha tenuto conto dell'art 58 del RNS.

A parere della Proc. fed., i provvedimenti consequenziali richiamati dal lodo si riferiscono a tutte le molteplici decisioni



assunte nel corso dell'iter giurisdizionale della vicenda, in particolare la seconda sentenza del TNA.

Chiede la riduzione sia dei depositi cauzionali a suo tempo versati per gli appelli al TNA, sia dell'ammenda a suo tempo comminata dal G.S.;

per l'avv. Nolé: l'avv. Nolé rappresenta preliminarmente di non comprendere perché la questione venga trattata in sede di TNA avendo egli inoltrato richiesta di attivazione della procedura arbitrale CSAI.

Afferma di non aver sollecitato alcun provvedimento consequenziale presso il TNA ritenendo che trattasi di provvedimenti di natura sportivo amministrativa e quindi di competenza CSAI.

A suo parere il lodo del CONI afferma che l'irregolarità il cui vantaggio in termini di prestazioni non sia provato non può essere sanzionato e comunque non con l'esclusione dalla manifestazione. Resta dunque il problema, vista la non sanzionabilità dei fatti, di decidere quali siano i provvedimenti consequenziali richiamati. Pertanto, è la CSAI che deve rivalutare tutta la questione e assumere i provvedimenti in proposito, compresa quella se debba essere annullata o meno la decisione emessa a suo tempo dal G. S. K.

Per "provvedimenti consequenti" bisogna pertanto intendere l'annullamento da parte della CSAI di tutti gli atti successivi a quello annullato dalla Camera Arbitrale del CONI., cioè alla prima sentenza del TNA.

## PREMESSE IN FATTO

Con decisione n.8 emessa dai Commissari sportivi all'esito dei tempi di qualificazione nella gara 3<sup>a</sup> Prova 2003 Open Master – in calendario dal 25 al 27 Aprile 2003 sulla Pista azzurra di Iesolo - veniva decretata l'esclusione del concorrente Nolè Giuseppe (conduttore Nolè Nicola) per non conformità tecnica del motore, consistente nell'aver dolosamente lavorato il sistema della camera di scoppio al fine di variarne il volume.

Tale decisione veniva confermata dal TNA – cui si era rivolto il Nolè anche nell'interesse del figlio minore Nicola – con sentenza del 18 giugno 2003 con la quale si ordinava, come previsto dal RNS, l'incameramento della cauzione.

Nella duplice qualità già sopra rappresentata, Nolè Giuseppe adiva la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché degli artt. 1 del Regolamento Nazionale Karting e 6 del Regolamento nazionale sportivo dell'ACI.

“Medio tempore” intervenivano: a) in data 7 ottobre 2003, la decisione del Giudice sportivo presso il quale era stato aperto un correlato procedimento disciplinare, con condanna del Nolè Giuseppe al pagamento di un'ammenda nella misura di Euro 1.500 nonché la sospensione delle licenze, determinata in gg.90 per il concorrente ed in gg.30 per il conduttore; b) la decisione del TNA in data 24 febbraio 2004 con la quale veniva confermata quella del Giudice sportivo ed ordinato l'incameramento della cauzione.

Il Nolè innanzi alla Camera Arbitrale del CONI aveva rassegnato le seguenti conclusioni:

dichiararsi illegittimi tutti i provvedimenti di natura sportiva presi nei confronti di Nolè Giuseppe e conseguentemente annullarli. In specie:

- il provvedimento dei Commissari sportivi della gara di Iesolo in data 26 aprile 2003 e la decisione del TNA del 18.6.2003;
- conseguentemente dichiararsi che la CSAI era obbligata ad annullare tutti i provvedimenti di natura disciplinare a carico di Nolè Giuseppe, concorrente e di Nolè Nicola, conduttore, nonché ad adottare gli altri provvedimenti sportivi consequenziali, in particolare per quanto si riferiva all'omologazione dei risultati della gara;
- dichiarare per l'effetto la sussistenza dell'obbligo alla restituzione di tutti i depositi cauzionali incamerati, nonché del risarcimento dei danni di natura patrimoniale, sportiva e morale nella misura indicata in via equitativa in Euro 100 mila;

Deduciva, sul punto, che il ricorrente aveva subito un danno patrimoniale per il mancato espletamento della gara ed un danno di natura sportiva atteso che, sino al momento della esclusione, il proprio figlio – conduttore – era in gioco per la vittoria nel campionato e che il provvedimento adottato non solo gli aveva impedito di vincere successivamente l'Open Masters 2003, ma lo aveva privato di tutti gli ulteriori vantaggi: in termini di occasioni di ingaggio da parte di Team o Case costruttrici e di sviluppo nella carriera.

Esperito con esito negativo un tentativo di conciliazione e procedutosi all'esame di alcuni testimoni, il Collegio Arbitrale metteva in evidenza (punto 7 della motivazione) che " risultava provata la regolarità del procedimento di irrogazione delle sanzioni e l'esclusione di ogni violazione regolamentare, in particolare dell'art. 20 RNK" ed ancora (punti 8 e 9) che era da considerarsi incontrovertibile l'avvenuta modificazione accertata dai Commissari sportivi ( amovibilità della cupola della camera di scoppio ). Riteneva peraltro che si fosse integrata la denunciata violazione del RNS, ma che il mancato accertamento di un concreto vantaggio nelle prestazioni del mezzo comportava, quanto meno sotto il profilo di una motivazione non corretta, una diversa valutazione della gravità del fatto: in quanto tale, suscettibile di un diritto al risarcimento del danno.

Dopo avere dato atto che la difesa del Nolè non aveva offerto alcuna prova documentale in ordine alla quantificazione dei danni, con particolare riferimento a quelli di natura patrimoniale, sportiva e morale, liquidava gli stessi in via equitativa, ex art.1226 cod.civ. in Euro 9 mila e così provvedeva in data 15 ottobre 2004 , "rigettando ogni altra istanza, eccezione e deduzione":

"accoglie parzialmente il ricorso solo per le ragioni esposte nei punti 8 e 9 della motivazione e, per

l'effetto, annulla, nei soli termini indicati in motivazione, la decisione del TNA impugnata, salvi i consequenziali provvedimenti della CSAI".

In data 4 maggio 2005 l'Avv.to Nolè iniziava un giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma ( tuttora pendente ) per ottenere il pagamento della somma di Euro 9 mila liquidata con il Lodo arbitrale (non impugnato da alcuna delle parti e reso esecutivo) ; esperito negativamente in data 7 ottobre 2005 un tentativo di conciliazione, veniva inoltrata dal Nolè il successivo 18 ottobre - nella sola qualità di padre esercente la potestà sul minore Nicola – domanda di arbitrato con la quale, dopo avere sottolineato che non solo era stato impedito al conduttore di partecipare alla gara nonostante l'interposto gravame , ma che lo stesso era stato anche condannato a seguito del giudizio disciplinare (conclusosi con la seconda sentenza del TNA) a tre mesi di sospensione della licenza, si deduceva:

- a) che tutti i provvedimenti emessi dagli organi interni della giustizia CSAI erano stati impugnati innanzi alla Camera arbitrale del CONI che, con Lodo 15 ottobre 2004, aveva annullato la decisione del TNA n.13/03 del 18.6.2003 che aveva confermato la decisione del Collegio dei commissari sportivi della gara di Jesolo concernente, appunto, l'esclusione del Nolè dalla manifestazione;
- b) che la decisione della Camera arbitrale – censurando la qualificazione del fatto e la conseguente sanzione - aveva individuato un illecito generatore di danno al pilota per il fatto in sé, e costituiva " ragione fondante" di ulteriore danno, nella misura in cui la CSAI non aveva adottato i provvedimenti consequenziali;
- c) che il collegio dei Commissari sportivi non avrebbe dovuto escludere dalla manifestazione il pilota per effetto dell'impugnativa del provvedimento. Per conseguenza, l'esito della gara di Jesolo non avrebbe dovuto, sino a conclusione del giudizio, essere convalidato. Andava quindi riformulata la classifica finale del campionato con conseguente diritto alla premiazione nella forma solenne e con la percezione di un premio in denaro;
- d) che andava revocata la sospensione irrogata dal Giudice sportivo;

- e) che tutta la vicenda aveva comportato discredito per il rilievo dato alla stampa specializzata con pregiudizio alla reputazione sportiva del Nicola Nolè e la perdita di “chances” con danni quantificabili equitativamente, ma in misura non inferiore ad Euro 50 mila;

Si concludeva dichiarando di voler optare per un arbitro unico, ma con modalità diverse da quelle previste dal RNS e, non potendosi riservare la nomina ad una delle parti (la CSAI), si proponeva la stipulazione di un apposito compromesso che ne disciplinasse, con l'accordo, le modalità di elezione.

Seguivano varie note tra l'Avv.to Nolè, il Segretario “pro tempore” della CSAI e la sotto Commissione giuridica della stessa – rispettivamente in data 16 e 22 novembre 2005 – nelle quali, per quanto qui interessa, da una parte, si rappresentava che “nella situazione di stallo creata dalla novella normativa “(con la quale l'ACI/CSAI aveva ritirato la propria adesione alla Camera arbitrale del CONI, introducendo nel proprio Regolamento sportivo, con l'art.157, la previsione di un ricorso all'Arbitrato c.d. interno alla Federazione) “doveva stipularsi un compromesso sulla scelta dell'Arbitro” difettando il necessario coordinamento con il sistema previgente e, dall'altra, che proprio il mancato adeguamento delle procedure (artt.7 quater, 21 NS e nuovo 157 RNS) impediva alla CSAI - che si trovava al momento in una situazione di provvisorietà dei propri organismi - di procedere a modifiche regolamentari.

La CSAI rimetteva pertanto la questione all'Avvocatura dell'ACI dandone comunicazione all'interessato.

A tali iniziative, peraltro, non seguivano formali determinazioni o comunque interventi.

Per la prima volta, con altre note, in data 15, 26 marzo e 2 aprile 2007 l'Avv.to Nolè sollecitava la Presidenza del TNA a predisporre e ad aggiornare la lista degli arbitri ai sensi – a suo avviso – dell'art.5 NS n° 21 : dopo la richiesta di chiarimenti, anche alla Segreteria della CSAI, perveniva da quest'ultima una risposta con la quale si fornivano informazioni circa la persistente pendenza del giudizio innanzi al Tribunale civile di Roma (per quanto si riferiva agli aspetti patrimoniali concernenti l'esecutività del lodo a suo tempo pronunciato dalla Camera arbitrale del CONI e le eccezioni di “compensazione” sollevate in quella sede dall'ACI/CSAI)) mentre, per quello che si riferiva alla domanda di arbitrato proposta in data 18 ottobre 2005, ed ai c.d. provvedimenti consequenziali richiamati nel Lodo si ravvisava di identificarli nella richiesta di risarcimento dei danni procurati al figliuolo.

Il successivo 13 aprile, a seguito delle informazioni e degli atti ricevuti dalla CSAI ed in mancanza delle specifiche precisazioni espressamente sollecitate all'Avv.to Nolè circa l'ambito ed i limiti del “petitum” che si intendeva sottoporre con il ricorso alla procedura arbitrale introdotta dall'art.157 RNS( con deliberazione 19.7.2005 del Consiglio generale dell'ACI) con la richiesta di provvedere alla “predisposizione ed aggiornamento della lista degli arbitri”, la Presidenza del TNA trasmetteva alla CSAI, tutti gli atti reperiti “medio tempore”, sottolineando che, a prescindere dalla ricorribilità alla procedura arbitrale “de qua”, si imponeva comunque una delibazione avuto riguardo, in particolare, alla interpretazione del Lodo a suo tempo emesso dalla Camera arbitrale del CONI ed alla conseguente individuazione dei “provvedimenti consequenziali” che quel deliberato aveva rinviato per l'adozione da parte della CSAI.

Il tutto, individuando, i meccanismi più opportuni per la risoluzione dei vari problemi.

Con nota del 27 aprile 2007 la CSAI riteneva che a ciò si dovesse provvedere attraverso un riesame di tutta la problematica da parte degli Organi di giustizia sportiva che, con le due successive pronunce del TNA, si era pronunciata sul merito delle contestazioni.

Investiva di conseguenza la Procura federale per attivare, d'Ufficio, l'intervento del TNA.

Aderendo alla richiesta e condividendo tale Ufficio detta impostazione, Il Procuratore federale trasmetteva la richiesta ed i relativi allegati a questo Tribunale.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Avuto riguardo alle eccezioni ed obiezioni formulate dall'avv.to Nolè, in particolare quanto alla competenza di questo Tribunale a comunque provvedere in ordine alla richiesta della Procura federale e, per quanto possa occorrere, al preliminare riferimento alla c.d. domanda di arbitrato solo richiamata da quest'ultima, pare opportuno al Collegio precisare che la sollecitazione rivolta dall'Ufficio è chiaramente mirata ad identificare i "provvedimenti consequenziali" di cui al Lodo arbitrale del CONI tra quelli oggetto delle sentenze del TNA, delle quali, la prima (18.6.2003) , annullata solo parzialmente, doveva essere considerata "prodromica" (cfr. sul punto pag.22 motivazione) all'irrogazione delle sanzioni nei confronti di Nolè Nicola e Nolè Giuseppe" e, quindi, anche alla successiva del 24.2.2004, confermativa della pronuncia emessa dal Giudice sportivo e sopravvenuta "medio tempore" alla precedente.

Da qui la sollecitazione alla Procura federale di attivare il procedimento di individuazione e valutazione da parte del TNA, unico organismo della CSAI ritenuto idoneo ad adottare i provvedimenti del caso e legittimato, quindi, preliminarmente, ad interpretare l'esatto contenuto della pronuncia del "Lodo"e, successivamente, ad incidere, se del caso ed in quale misura, sulle decisioni emesse nell'ambito specifico della giustizia sportiva.

Tanto premesso , il Collegio osserva innanzitutto che va chiarito al di là di ogni perplessità – e ciò a prescindere dalla legittimità o meno del ricorso alla speciale procedura dell'Arbitrato c.d. CSAI, introdotta con il nuovo testo dell'art.157 RNS, e dalla sua concreta operatività per il mancato adeguamento e coordinamento della norma ora richiamata con quelle previste, in particolare, dagli artt 3 e 5 della Norma Supplementare 21 – che la competenza dell'adito TNA, allo stato, è limitata ad individuare l'esatta portata della decisione a suo tempo emessa dalla Camera arbitrale del CONI e, quindi, quali siano " i provvedimenti consequenziali" (peraltro genericamente indicati) per i quali l'unico dato certo che emerge dal testo letterale del dispositivo è quello di un "rinvio" alla CSAI per la loro adozione.

La competenza del Tribunale, pertanto, non è ancorata affatto alle richieste dell'avv.to Nolè, ma ha quale unica fonte la decisione più volte richiamata del Lodo che contiene un esplicito invito ad adeguarsi e, occorrendo a modificare se e per quanto necessario in relazione alle motivazioni espresse – i provvedimenti e le sanzioni inflitte in sede di Giustizia sportiva: provvedimenti e sanzioni rispetto alle quali, per la loro diversa natura e per la discrezionalità delle valutazioni da assumere, è da escludersi una competenza della CSAI in sede puramente amministrativa.

Sulla domanda di arbitrato introdotta il 18 ottobre 2005, pertanto, si ribadisce che spetterà solo alla CSAI di assicurare - attraverso gli opportuni meccanismi e, con la massima sollecitudine, atteso il tempo decorso – al necessario coordinamento ed integrazione della disciplina regolante la materia - e, a ciò provvedutosi, spetterà poi all'arbitro nominato di decidere, ovviamente previa verifica della sussistenza o meno di tutti i presupposti, se pronunciarsi nel merito.

Sottolineato quanto ora detto, va messo in evidenza che l'individuazione dei precisi contenuti del dispositivo del Lodo arbitrale non consente ora – ad avviso del Collegio – che due sole possibili interpretazioni, attesa la genericità del precetto, da valutarsi alla luce di tutta quella decisione: in particolare, tenendo conto delle motivazioni e delle premesse riportate in modo specifico a pag.2 dell'elaborato, nella parte riservata al “fatto e svolgimento dell'arbitrato”, già richiamate.

Ad un primo esame sembrerebbe che tutto il “decisum” si concentri nella sola parziale illegittimità della decisione emessa dal TNA in data 18.6.2003, per i motivi specificamente esposti nei punti 8 e 9 dell'elaborato e, per l'effetto, nel riconoscimento al Nolè – in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore Nicola – di un risarcimento quantificato ex art.1226 C.C. in Euro 9 mila, con i quali si è inteso ristorare, per come appare da tutto il contesto, e nella loro interezza, gli specifici danni denunciati : di natura patrimoniale, sportiva e morale .

Sotto questo profilo, per quanto occorre precisare sul punto, dovrebbe ritenersi preclusa qualsiasi ulteriore pretesa e non solo di natura patrimoniale: gli “effetti consequenziali” si concretizzerebbero pertanto nell'emettere l'ordine di pagamento per tale titolo una volta che il Lodo non fosse stato impugnato da alcuna delle parti e che lo stesso fosse divenuto esecutivo per la susseguente omologazione..

Obbligo al quale la CSAI – sente doveroso sottolineare il Collegio - non ha ritenuto di ottemperare con la dovuta tempestività, come precisato nelle premesse della presente decisione, e dalla persistente pendenza del richiamato procedimento innanzi alla 2<sup>a</sup> Sezione del Tribunale civile di Roma.

Ma tale interpretazione – che, è appena il caso di ribadire, seppure “incidenter tantum”, comporterebbe la improponibilità di qualsiasi ulteriore e/o diversa pretesa già avanzata innanzi alla Camera arbitrale del CONI – non resiste innanzi ad una serie di osservazioni che qui di seguito si rassegnano:

- a) la domanda di accesso alla Camera arbitrale del CONI è stata presentata dal Nolè il 29.12.2003 – dopo l'esito negativo del tentativo di conciliazione – a seguito dell'originario provvedimento dei Commissari sportivi e, in

particolare, della decisione del TNA del 18.6.2003, confermativa dello stesso: tale sentenza era l'unica impugnabile a quella data, posto che la 2<sup>a</sup>, emessa a seguito dei provvedimenti adottati dal Giudice sportivo, poi confermata dal Tribunale, è sopravvenuta solo il successivo 24.2.2004.

- b) di conseguenza, anche se nelle conclusioni puntualmente riportate a pag. 2 del Lodo appaiono genericamente riportate altre richieste – di natura non squisitamente patrimoniale – sulle stesse non risultano essere state adottate decisioni e ciò correttamente, ad avviso di questo Collegio, perché nessuna specifica impugnativa richiamava i collegati procedimenti instaurati e “medio tempore” definiti in sede disciplinare;
- c) innanzitutto – a prescindere da qualsiasi istanza o sollecitazione - quale sicuro effetto consequenziale alla pronuncia di parziale annullamento della decisione del TNA del 18.6.2003 doveva seguire, quale “atto dovuto”, ex art. 179 RNS, una riduzione della somma a suo tempo versata a titolo di deposito cauzionale: e su tale punto, ed in particolare sulla sua concreta determinazione, implicante tra l'altro una valutazione di merito non preventivamente determinabile, il Lodo non poteva e non doveva provvedere;
- d) il Lodo, nell'ampia motivazione sulla quale ha circoscritto in concreto ogni valutazione ha ritenuto che fosse certa la violazione regolamentare denunciata; che altrettanto poteva dirsi circa il rispetto della procedura di accertamento della stessa e di applicazione delle sanzioni; ma che non poteva ritenersi pienamente “idonea” la motivazione adottata dal TNA nella valutazione della sua gravità, difettando sul punto una ragionevole certezza circa un vantaggio che dalla modificazione della camera di scoppio del motore (cupola amovibile non omologata) fosse derivato un vantaggio.  
Anche se tale ultima conclusione deve considerarsi errata – posto che l'art.58 del RNS, vigente anche all'epoca, espressamente definisce di nessun rilievo l'esistenza o meno di vantaggi – a detta decisione del Lodo sul punto, errata si ribadisce, in un'esatta applicazione del Regolamento sportivo – va fatto comunque ossequio, tenuto conto della totale acquiescenza sul “decisum” di tutte le parti interessate.
- e) il Lodo (pag.23) fa preciso ed inequivoco riferimento alla comprovata regolarità del procedimento di irrogazione delle “sanzioni” che, per quanto già messo in evidenza sub a) , si riferiscono sia a quelle confermate dalla prima decisione del TNA, sia a quelle alla stessa collegate nella sede propria di natura disciplinare e sulle quali non poteva essere adottata alcuna pronuncia – per i motivi sopra richiamati sub a) e sub b) - ma che dovevano e devono essere rivisitate alla luce della ritenuta minore gravità della violazione regolamentare accertata.

Il che comporta che devono essere individuati quali “provvedimenti consequenziali” da adottare- previa valutazione - i seguenti: la sanzione di Euro 1500 inflitta a Giuseppe Nolè dal Giudice sportivo (confermata dalla seconda decisione in data 24.2.2004 del TNA); i provvedimenti di sospensione inflitti a Giuseppe Nolè ed a Nicola Nolè; l'incameramento, infine, delle corrispondenti cauzioni.

E' appena il caso di sottolineare – ma soltanto perché su tale punto il Nolè si è soffermato nel corso della discussione orale – che per quanto si riferisce all'esclusione dalla gara, su tale punto si è formata una indiscutibile preclusione a provvedere comunque e – per inciso - in qualsiasi sede, preclusione ricollegata

non solo al testo dell'art.137 u.co. RNS/K vigente nel 2003, ma, in ragione assorbente, per l'affermata esistenza di una precisa violazione del Regolamento Karting e per il riconosciuto rispetto delle procedure attraverso le quali erano state irrogate le sanzioni (tra le quali senz'altro è ricompresa quella di esclusione dalla partecipazione alla gara) : su questi presupposti, e solo su questi, come è ampiamente chiarito ai punti 8 e 9 del Lodo, si è ritenuto doversi riconoscere "un fatto produttivo di danno (cfr. pag 25) patrimoniale, sportivo e morale" liquidato equitativamente in Euro 9 mila, con la condanna della CSAI alla sua rifusione.

Sulle premesse tutte che precedono ritiene in conclusione il Collegio che per effetto della ritenuta minore gravità della violazione accertata – rispetto alla quale non sarebbe stata accertata soltanto la manipolazione fraudolenta, ma confermata per altro verso la volontarietà – mentre debbono essere considerate proporzionate le sospensioni a suo tempo inflitte, devono invece essere rivisitati i provvedimenti concernenti l'incameramento totale dei depositi cauzionali a suo tempo disposti (ex art. 179 RNS quale obbligo scaturente dall'accoglimento parziale del primo appello, riflettentesi anche sulla seconda decisione alla stessa collegata) e, coerentemente, l'ammontare della sanzione di Euro 1500 inflitta al solo Nolè Giuseppe.

Il TNA, valutate tutte le circostanze, ritiene di poter ridurre nella misura della metà tutte le somme riconducibili a titoli ora richiamati, con gli interessi, da liquidarsi avuto riguardo alla data del 18 giugno 2003 e del 24 febbraio 2004, corrispondenti alla prima ed alla seconda sentenza del TNA.

P.Q.M.

Il TNA, provvedendo sulla richiesta della Procura federale di individuare ed adottare tutti i provvedimenti consequenziali alla pronuncia emessa dalla Camera arbitrale del CONI in data 15.10.2004 individua gli stessi nei termini e nei precisi limiti indicati nella parte motiva, con obbligo della CSAI di provvedere all'esecuzione della presente sentenza.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese, dovendosi riconoscere alla decisione natura di "atto dovuto".

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 28 maggio 2007.

IL PRESIDENTE DEL TNA  
(Renato TERESI)

IL SEGRETARIO DEL TNA  
(Salvatore ZEDDE)

depositata il 4 giugno 2007



## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:08/05/2007**

**R.G.: 01/07 D.R. Racing s.r.l.**

**SENTENZA: 23/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente (rel/est.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 01/07 di Registro Generale, proposto da D.R. Racing s.r.l. avverso la Dec. CSAI - Reg. Particolare, atto di autorizzazione allo svolgimento della gara del 7 marzo 2007, n. 42/07: Serie 2007 International OPEN MASTER svoltasi sul Circuito Internazionale di Napoli nei giorni 23-25 marzo 2007.

Con la presenza:

Per la Procura Federale CSAI: del Sostituto Procuratore Francesco Cariti;

per l'appellante, D.R. Racing s.r.l., del difensore avv. Giuseppe Nolé;

per la parte controinteressata: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: acquisizione di tutti gli atti documentali, accoglimento dell'appello e restituzione del deposito cauzionale;

per la Procura Federale: integrazione istruttoria e rigetto dell'appello.

# **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:08/05/2007**

**R.G.: 01/07 D. R. Racing s.r.l.**

**SENTENZA: 23/07**

Composto dai Signori:

Renato TERESI	Presidente
Claudio ZUCHELLI	Componente
Giovanni CASTAGNA	Componente
Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Francesco de BEAUMONT	Componente - estensore

Ha pronunciato la seguente

## **DECISIONE**

Nel procedimento in grado di appello proposto da DR Racing srl

### **C o n t r o**

La decisione del 7 marzo 2007 assunta dall'ACI- CSAI con la quale ha autorizzato lo svolgimento della prima gara della serie Open Masters 2007 e la serie stessa.

### **F A T T O**

Con ricorso inoltrato nei termini la DR Racing s.r.l., in persona del suo amministratore, impugnava il regolamento particolare, atto di autorizzazione allo svolgimento della gara, della serie 2007 International Open Masters che si è svolta sul Circuito Internazionale di Napoli nei giorni 23/25 marzo 2007, portante la data del 7 marzo 2007 con il numero 42/2007, nonché ogni altro atto presupposto e in specie della Serie Internazionale Open Master 2007 in quanto e nella misura in cui si tratta di manifestazione illegalmente organizzata.

Il ricorrente ha prodotto le motivazioni nei termini rilevando in punto di fatto che la FIK, in dicembre 2006, ha reso pubblica l'indizione della serie 2007

International Open Masters affidandone l'organizzazione ad un comitato, in violazione degli articoli 25 e 55 RNS, composto dal Presidente e due consiglieri della FIK e dai gestori dei kartodromi di Ugento e Jesolo.

Ha rilevato inoltre che il regolamento tecnico della serie prevede l'obbligo di pneumatici VEGA.

Col primo motivo ritiene l'illegittimità della scelta del fornitore delle gomme in quanto detta scelta non è stata operata attraverso una procedura concorsuale ampia. Fonda, inoltre, tale assunto sul fatto di essere concorrente interessato al miglior prezzo di acquisto delle gomme.

Col secondo motivo evidenzia la violazione del RNS sotto il duplice profilo che regolamento e calendario non sono stati approvati dall'ASN e che il Comitato organizzatore è sfornito di licenza di organizzatore.

Col terzo motivo rileva l'assenza di permesso di organizzazione e della relativa licenza in capo all'organizzatore della gara.

### **DIRITTO**

L'appello è inammissibile e va respinto.

Assorbente è il primo motivo di ricorso nel quale il ricorrente descrive l'interesse a ricorrere e che fa derivare "dal fatto che la DR srl è conduttore persona giuridica, titolare di relativa licenza ed ha iscritto alla Serie un certo numero di piloti".

La Giustizia sportiva ora, non può prescindere dai principi generali del Diritto validi anche in tema di ricorsi amministrativi, che ben si attagliano al caso di specie, principi che prevedono che l'interesse a ricorrere debba essere diretto, attuale e concreto.

Così come dichiarato dalla stessa parte ricorrente essa ha solo la licenza di concorrente e non di organizzatore per cui non ha alcun interesse ad impugnare le

procedure di istituzione ed organizzazione di Serie e Manifestazioni. Difatti dall'annullamento di tali provvedimenti alla stessa non potrebbe derivare alcun beneficio né diretto né indiretto.

Ulteriore profilo di inammissibilità è dato dal fatto che, per quanto riguarda la scelta del fornitore delle gomme, trattasi di appalto per cui questo TNA è incompetente a decidere.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale dichiara inammissibile l'appello e dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il

**IL PRESIDENTE**

(dr. Renato TERESI)

Depositata in Segreteria il 04/06/2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:08/05/2007**

**R.G.: 06/07 Gimondi Tiziano**

**SENTENZA: 24/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente (rel.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 06/07 di Registro Generale, proposto da Gimondi Tiziano avverso la Sent. 15/07 del G.S. emessa in data 23/03/2007.

Con la presenza:

per l'appellante, Gimondi Tiziano, del difensore avv. Pierfilippo Capello;

per la Procura Federale CONI: del dr. Tammaro Maiello;

per la parte controinteressata: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dei risultati delle analisi da lui effettuate e accoglimento dell'appello. In subordine, riduzione della sanzione della squalifica a quella della sospensione condizionale;

per la Procura Federale CONI: rigetto dell'appello.

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:08/05/2007

R.G.: 06/07 Gimondi

SENTENZA: 24/07

Composto dai Signori:

Renato TERESI	Presidente
Claudio ZUCHELLI	Componente (est.)
Giovanni CASTAGNA	Componente
Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Francesco de BEAUMONT	Componente

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 06/07, proposto

**da**

Tiziano Gimondi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfilippo Capello;

### **Per la riforma**

della decisione n. del Giudice Sportivo di primo grado, n. 15/07 del 23 marzo 2007.

Udito il difensore per l'appellante avvocato Capello e per la Procura Antidoping del CONI;

Udite le conclusioni della Procura federale antidoping del CONI;

### *Svolgimento del procedimento*

Il signor Tiziano GIMONDI ha partecipato il giorno 30 settembre 2006 con la scuderia Giulia Motors alla competizione "12° Rally Valla Varaita e Valli Cuneesi Sampeyre", classificandosi ottavo.

Al termine della gara il sig. Giocondi fu estratto per il controllo antidoping, che si svolse lo stesso giorno dalle ore 19,15 alle ore 20,35.

Con successiva raccomandata in data 18 novembre 2006 il CONI, Commissione Antidoping notificò l'esito delle analisi che era positivo a sostanze proibite, tra cui la cocaina.

Udito dalla Procura Antidoping del CONI il 19 dicembre 2006, espose che la positività alla cocaina derivava dall'aver subito nei giorni precedenti due interventi di microchirurgia, mentre per le altre sostanze precisava di utilizzare abitualmente farmaci che aveva indicato in occasione del prelievo, oltre ad un diuretico che aveva dimenticato di dichiarare.

La Procura Antidoping deferiva il sig. Gimondi al Giudice sportivo, che, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava la sanzione prevista dall'articolo 19.2 del regolamento per l'attività antidoping nella misura di due anni di squalifica dalla attività sportiva.

Osservava il Giudice Sportivo che:

1. Non sussiste la violazione del diritto alla difesa, poiché dal modulo notificato risultava chiara la positività ed il ricorrente è persona di età matura con lunga esperienza agonistica, per cui non poteva ignorare l'illegittimità dell'uso di sostanze dopanti nonché le procedure specifiche vigenti nell'ordinamento sportivo.

2. Non sussiste alcuna omissione da parte delle autorità sportive circa la divulgazione delle norme e della procedura antidoping, atteso che l'incolpato aveva ben compreso l'esito delle analisi.

3. Infine che era inammissibile il referto di analisi eseguito presso l'ospedale Sant'Andrea di Como il 31 gennaio 2007, poiché non era stata contestata in radice l'attendibilità delle analisi effettuate dall'Ufficio Antidoping.

Il 26 marzo 2007 il signor Gimondi preannunciava l'appello a questo tribunale. Seguivano nei termini il pagamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

Osserva l'appellante:

1. Violazione del diritto di difesa. In sintesi osserva che la comunicazione circa la positività alle analisi non era affatto chiara, redatta tra l'altro in due lingue, e non aveva posto il concorrente nelle condizioni di dispiegare i suoi mezzi di difesa, in particolare la richiesta, entro sette giorni, di effettuare analisi di revisione.

2. Violazione del diritto di difesa derivante dall'oscuro riferimento ad una norma incriminatrice non specificata altro che con il numero articolo 1.2.

3. Nel merito rileva che il sig. Gimondi si è sottoposto, volontariamente ad un'analisi dei capelli presso l'Ospedale Sant'Andrea di Como, che ha dato esito negativo in data 31 gennaio 2007. Pertanto insiste per l'ammissibilità di detta prova anche se assunta fuori della procedura prevista dal regolamento.

4. Nel merito riconduce la positività all'atenolo e al furosemide ai farmaci assunti, mentre per la cocaina insiste sulla causa costituita dagli interventi di microchirurgia effettuati in data 28 settembre 2006, vale a dire due giorni prima della gara, depositando certificato medico attestante l'intervento.

### *Motivi della decisione*

1. Il primo motivo di appello è infondato. I soggetti di un qualsiasi ordinamento giuridico, hanno l'onere di conoscere ed applicare le norme giuridiche dello stesso, sia pure con l'assistenza di esperti e, se del caso, di difensori tecnici. Il principio generale per cui *ignorantia legis non excusat* è stato altresì ribadito dalla stessa Corte Costituzionale, come principio generale degli ordinamenti giuridici, solo temperandolo in relazione alla difficoltà, per il cittadino, di conoscere ed essere aggiornato a causa del ritardo nella distribuzione della Gazzetta ufficiale o della particolare complessità delle norme applicate. Nel caso di specie, applicando per analogia il principio universalmente indicato dalla Corte, non vi è dubbio che sia attraverso la consultazione dei bollettini ordinari della CSAI, sia attraverso la lettura dei siti internet delle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali, sia infine a causa della lunga esperienza nelle corse (per non parlare della comune conoscenza acquisita dalla semplice lettura dei giornali), si deve escludere la sussistenza di una conoscenza delle norme come anche di una particolare complessità della situazione giuridica e, quindi, che il ricorrente fosse perfettamente conscio delle norme applicabili, ovvero, il che conduce all'identico risultato, che avrebbe potuto esserne conscio solo usando l'ordinaria diligenza propria dell'atleta iscritto ad una federazione facente capo al CONI.

2. Il secondo motivo è anch'esso infondato. Il riferimento all'articolo 1.2 contenuto nella notificazione del risultato avverso delle analisi è ultroneo, atteso il contesto del documento stesso. In altri termini il contenuto specifico della detta comunicazione constava dell'accertamento positivo alle analisi cliniche e non costituiva, invece, un atto di incolpazione nell'ambito del quale è onere della Procura specificare la norma incriminatrice speciale a mente della quale intende procedere. Il risultato dell'atto procedurale è stato perfettamente raggiunto dalla notificazione, poiché esso consisteva, esclusivamente, nel portare a conoscenza del concorrente l'esito delle analisi. Del tutto ininfluenza, quindi, è la detta citazione che non serve neppure esaminare nel dettaglio.

3. Il terzo motivo di appello è parimenti infondato. La procedura del controllo



antidoping, nell'ordinamento sportivo internazionale ed interno, è precisamente e rigidamente normata e fornisce all'atleta la possibilità di partecipare ad analisi di verifica, per altro assistito da proprio CTP. La mancanza di una richiesta, entro i sette giorni, chiaramente indicati nella notificazione, di effettuare analisi di verifica, per altro sui medesimi campioni prelevati, implica il riconoscimento della validità ed attendibilità delle stesse e preclude all'atleta di invocare diverse ed ulteriori analisi, per altro compiute senza la garanzia del contraddittorio con la parte accusatrice e fuori di qualsiasi procedura prevista dall'ordinamento giuridico. Correttamente ritiene il Giudice di primo grado che una ripetizione delle analisi a distanza di tempo, a prescindere della loro attendibilità scientifica, può essere richiesta ed effettuata solo ove si prospetti, e si provi, l'assoluta inattendibilità scientifica o, di fatto, delle prime analisi, la cui contestazione, tuttavia, deve sempre avvenire a pena di decadenza mediante lo strumento procedurale della richiesta di verifica entro sette giorni.

4. Il quarto motivo di appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.

a. Per quanto riguarda le sostanze atenolo e furosemide il sig. Gimondi ha ammesso la loro presenza nei referti attribuendo la circostanza all'uso di farmaci, regolarmente prescritti. Ha altresì ammesso di non avere dichiarato, in sede di verbale di prelievo, l'assunzione anche di un diuretico. Il giudice di primo grado ha assorbito il motivo di incolpazione relativo a tali sostanze, ritenendo provata, ed assorbente, l'assunzione di cocaina. Sul punto, pertanto, la decisione di primo grado non appare pregiudizievole all'appellante ed il motivo relativo è pertanto inammissibile.

b. Infondato è, invece, quanto alle conseguenze della assunzione di cocaina. In fatto, le prime analisi hanno evidenziato la presenza di metaboliti della cocaina, sostanze diverse da quelle che, in ipotesi, avrebbero potuto trattenerci nell'organismo a seguito di interventi chirurgici. La CTP del professor Ghizzoni conclude, in verità, in maniera non soddisfacente per l'appellante. Ed, infatti, nel quinto paragrafo delle sue conclusioni, ritiene che il referto delle prime analisi deponga (letteralmente: "è facile ipotizzare") per un uso non abituale di sostanze stupefacenti. Ciò non contraddice l'assunto accusatorio, anzi lo corrobora, perché ammette l'uso sporadico. E' evidente, però, che ai fini dell'incolpazione e della irrogazione della sanzione, non rileva la circostanza che l'atleta sia un cocainomane abituale, bensì che egli abbia assunto cocaina nell'ambito della gara

sotto osservazione, il che, praticamente, è confermato dallo stesso CTP. A ciò si aggiunga che, dinanzi alla prova della sussistenza di metaboliti della cocaina, l'onere probatorio si inverte sull'incolpato al quale spetta di provare che l'assunzione delle sostanze anestetiche durante i due interventi di microchirurgia siano sia stata tale da determinare risultati che, solo apparentemente, sono da attribuirsi alla cocaina. Viceversa, l'incolpato non ha mai provato, né prospettato, una spiegazione scientifica che desse conto del fatto che nelle urine sono stati rintracciati metaboliti della cocaina e non le sostanze, pur da essa derivate, usualmente utilizzate in anesthesiologia. Né, ancora, l'incolpato ha mai chiarito la quantità e la metodologia di assunzione di tali sostanze anestetiche, che solo genericamente sono indicate dal dott. Burgoa nel suo certificato del 28 settembre 2006.

5. Quanto alla misura della pena, il regolamento antidoping del CONI, articola 4, comma 1, opera un rinvio recettizio all'articolo 10 del World Antidoping Code – WADA. L'articolo 10, comma 2, primo trattino, di esso commina, per l'uso di sostanze proibite di cui all'elenco, tra cui la cocaina, la sanzione irriducibile di due anni di sospensione dalla attività (se trattasi della prima condanna e la sospensione a vita nel caso di recidiva). Non vi è alcun margine, quindi, per il Giudice sportivo internazionale o nazionale di graduare la pena.

In Conclusione l'appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza impugnata.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello respinge l'appello n. 06/07 proposto da Tiziano Gimondi.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il: 08/05/2007

F.to Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria il: 05/06/2007

Il Segretario

dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA: 17/04/2007**

**R.G.: 04/07 W.R.C. srl**

**SENTENZA: 25/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente (rel.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 04/07 di Registro Generale, proposto da W.R.C. srl avverso la Dec. n 6 dei CC.SS. del 01/04/07 nella gara Sara Racing Weekend, svoltasi in Adria nei giorni 30-31 marzo e 1 aprile 2007.

Con la presenza:

per le parti, regolarmente notificate: di nessuno;

per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore dr. Francesco Cariti;

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante:-----;

per la Procura Federale: inammissibilità dell'appello.

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:17/04/2007

R.G.: 04/07 W.R.C. srl

SENTENZA: 25/07

Composto dai Signori:

Renato TERESI	Presidente
Claudio ZUCHELLI	Componente (est.)
Giovanni CASTAGNA	Componente
Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Francesco de BEAUMONT	Componente
Dr. Ermanno DE FRANCISCO	Componente

Ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 04/07, proposto

**da**

WRC s.r.l.;

**contro**

La decisione n. 6 dei Commissari Sportivi della gara Sara Racing Weekend svoltasi in Adria i giorni 30, 31 marzo e 1 aprile 2007.

Udite le conclusioni della Procura federale

### *Svolgimento del procedimento*

La WRC s.r.l. al termine della gara di cui in epigrafe, proponeva contro il concorrente n. 6 Gianmaria. I Commissari sportivi respingevano il reclamo.

La WRC s.r.l. preannunciava nei termini l'appello a questo Tribunale.

Non seguivano nei termini né l'atto di appello al TNA, né il pagamento del deposito cauzionale né il deposito delle motivazioni.

### *Motivi della decisione*

Come è emerso in narrativa la WRC s.r.l. non ha proseguito nella procedura

prevista dal regolamento per l'incardinamento del giudizio di appello dinanzi a questo tribunale.

Si deve pertanto dichiarare inammissibile l'appello preannunciato.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello n. 04/07.

Dispone la restituzione l'incameramento del deposito cauzionale.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 17/04/2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria il: 05/06/2007

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**PRESIDENZA**

**DECRETO relativo alla Sen. 25/07 – R.G.: app. 04/07 W.R.C. srl**

**Il Presidente,**

**rilevato che il dispositivo della sentenza 25/07 - R.G.: app. W.R.C. s.r.l.– contiene, erroneamente, provvedimenti relativi al deposito cauzionale che, non risultando versato, non può formare oggetto della decisione, fermo restando che all'esazione della corrispondente somma dovrà provvedere in sede amministrativa la CSAI essendo ciò strettamente legato ai motivi specifici della inammissibilità,**

**P.Q.M.**

**Dispone la cancellazione per evidente errore materiale, nel dispositivo, della parte relativa al deposito cauzionale.**

**Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto a tutti gli interessati.**

**Il Presidente  
(dr. Renato TERESI)**

**Roma, 13 giugno 2007**

**Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)**

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

## PRESIDENZA

### DECRETO

relativo alla Sen. 25/07 – R.G.: app. 04/07 W.R.C. srl

**Il Presidente,**

rilevato che il dispositivo della sentenza 25/07 - R.G.: app. W.R.C. s.r.l.– contiene, erroneamente, provvedimenti relativi al deposito cauzionale che, non risultando versato, non può formare oggetto della decisione, fermo restando che all'esazione della corrispondente somma dovrà provvedere in sede amministrativa la CSAI essendo ciò strettamente legato ai motivi specifici della inammissibilità,

P.Q.M.

Dispone la cancellazione per evidente errore materiale, nel dispositivo, della parte relativa al deposito cauzionale.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto a tutti gli interessati.

Il Presidente  
(dr. Renato TERESI)

Roma, 13 giugno 2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

# **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:17/04/2007**

**R.G.: 05/07 Procura Federale**

**SENTENZA: 26/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente (rel.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sulla richiesta di Giudizio di Revisione iscritta al n° 05/07 di Registro Generale, inoltrata dalla Procura Federale nei confronti del Decreto 31/06 del Giudice Sportivo del 15/12/2006.

Con la presenza:

per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore dr. Francesco Cariti;

**CONCLUSIONI:**

per la Procura Federale:revisione del Decreto e assoluzione di  
tutti i tesserati coinvolti per  
sopravvenienza nuove prove.



# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:17/04/2007

R.G.: 05/07 Proc. Fed. - G. di Rev.

SENTENZA: 26/07

Composto dai Signori:

Renato TERESI	Presidente
Claudio ZUCHELLI	Componente (est.)
Giovanni CASTAGNA	Componente
Vincenzo PIRRUCCIO	Componente
Francesco de BEAUMONT	Componente
Dr. Ermanno DE FRANCISCO	Componente

ha pronunciato la seguente

## DECISIONE

nel procedimento per revisione n. 05/07, proposto

**da**

Procura Federale;

**contro**

La decisione n. 31/06 del Giudice Sportivo del 15 dicembre 2006.

Uditi i difensori per l'appellante ed per;

Udite le conclusioni della Procura federale

### *Svolgimento del procedimento*

Il signor Francesco Gebbia legale rappresentante della K. C. Alcamo Eurosport, e i signori Pietro Curatolo e Florinda Impastato furono deferiti al Giudice Sportivo, su segnalazione della Federazione Italiana Karting, poiché, nella loro qualità di rappresentante dell'ente organizzatore, di direttore di gara e di segretario di manifestazione, non avevano inviato l'incartamento di chiusura relativo alla gara di Kart svoltasi in data 14 maggio 2006 in Alcamo.

Il Giudice Sportivo comminava al primo la sanzione di euro 1.000,00 ed ai secondi la sospensione delle licenze per giorni trenta.

La decisione non è stata impugnata.

Con il presente ricorso per revisione la Procura Federale osserva che, dopo l'emissione della decisione, in data 5 gennaio 2007 il Presidente della Federazione Italiana Karting ha comunicato che l'incartamento di chiusura era stato regolarmente inviato e ricevuto dalla Federazione in data 5 giugno 2006, ma era stato smarrito negli uffici e solo di recente ritrovato. Da ciò l'erronea segnalazione a carico dei tesserati.

Pertanto la Procura chiede l'annullamento o la revisione della citata sentenza.

### ***Motivi della decisione***

Come risulta dal rapporto della Procura e dagli atti versati in causa, il presupposto della incolpazione da cui è scaturita la decisione di condanna, vale a dire l'omissione dell'invio dell'incartamento di chiusura, in realtà non si era verificata. In altri termini il fatto da cui scaturiva la colpa dei tesserati non sussisteva.

Non ostante il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, non impugnata dagli incolpati, ritiene il Collegio che nella specie ricorrano gli estremi per la revisione della stessa decisione, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico di cui sono espressione gli articoli 554, n. 3 c.p.p. e 395 n. 3 c.p.c.

Pertanto il ricorso in revisione deve essere accolto.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie il ricorso in revisione n. 05/07 e per l'effetto annulla la decisione del Giudice Sportivo n. 31/06 del 15 dicembre 2006.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 17/04/2007.

F.to Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria il: 05/06/2007

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**PRESIDENZA**

**DECRETO relativo alla Sen. 26/07 – R.G.: R. G. di rev. 04/07 Procura Fed.**

**Il Presidente,**

**dispone la correzione del del dispositivo della sentenza 26/07 – R.G. Giud.di rev. 04/07 Proc. Fed. – mediante l'eliminazione delle espressioni concernenti la restituzione del deposito cauzionale il cui versamento non è richiesto per la Procura Federale.**

**Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto a tutti gli interessati.**

**Il Presidente  
(dr. Renato TERESI)**

**Roma, 13 giugno 2007**

**Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)**

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

## PRESIDENZA

### DECRETO

relativo alla Sen. 26/07 – R.G.: R. G. di rev. 04/07 Procura Fed.

Il Presidente,

dispone la correzione del del dispositivo della sentenza 26/07 – R.G. Giud.di rev. 04/07 Proc. Fed. – mediante l'eliminazione delle espressioni concernenti la restituzione del deposito cauzionale il cui versamento non è richiesto per la Procura Federale.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente decreto a tutti gli interessati.

Il Presidente  
(dr. Renato TERESI)

Roma, 13 giugno 2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/05/2007**

**R.G.: 07/07 Signor Oscar**

**SENTENZA: 27/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Avv. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 07/07 di Registro Generale, proposto da Oscar Signor avverso la Dec. n. 9 dei CC.SS. nella gara 2<sup>a</sup> Prova Nord-est Cup 2007 svoltasi in Jesolo in data 15/04/2007.

Con la presenza:

per la parte, dell'appellante, Signor Oscar e dell'avv. Daniele Raccanello;

per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci;

**CONCLUSIONI:**

per la parte: accoglimento dell'appello;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello.

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:16/05/2007**

**R.G.: 07/07 SIGNOR Oscar**

**SENTENZA: 27/07**

Composto dai Signori:

Renato TERESI	Presidente
Claudio ZUCHELLI	Componente
Giovanni CASTAGNA	Componente (rel.)
Sergio LIO	Componente,

Ha pronunciato la seguente

## **DECISIONE**

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I Commissari Sportivi della gara kart 60 cc. Baby Kart 2<sup>^</sup> Prova Nord-Est Cup 2007 disputatesi in Jesolo in data 15.04.2007 escludevano dalla classifica il concorrente Signor Oscar, conduttore Signor Akeem, n° gara 4, essendo stato riscontrato dai Commissari Tecnici nel corso delle verifiche tecniche post gara asportazione di materiale dallo zoccolo della candela.

Il Signor presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi avverso l'adottato provvedimento.

Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico e mediante l'audizione dell'appellante.

Indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame.

Deduce il ricorrente:

- che la candela utilizzata è di marca libera e ad un solo elettrodo;
- che la radice ha una lunghezza di mm. 18.5 ed il passo M 14 x 1.25;

- che nella testata entra solo l'elettrodo;
- che tutte le prescrizioni imposte dal regolamento sono state rispettate.

## **DIRITTO**

L' appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola la classe 60 cc. Baby Kart è descritta sull' art. 9 della Norma Supplementare Karting n°5 integrata per quanto non previsto dal presente regolamento dalle norme CSAI, cui la FIK è referente, dal Regolamento Internazionale Karting e quindi dai regolamenti IA.

All' art. 9.1 è previsto che la candela è di marca libera del tipo tradizionale ad un solo elettrodo con il solo vincolo che la parte filettata deve essere di 18.5 mm. con il passo M14x1.25 ed è la sola parte della candela che può fuoriuscire nella camera di scoppio.

Con riferimento alle censure dell'appellante il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando la candela.

E' stato accertato che la stessa è di marca Denso tipo IW27 con elettrodi in iridio.

Detta candela è prodotta dalla stessa Denso con radice 20.5 mm. e 12.5 mm. , ne discende che se un concorrente intende utilizzare questo tipo di candela su un motore per kart nel rispetto del disposto o acquista una candela radice 20.5 che non può essere ridotta sino al 18.5 nel rispetto delle norme, o acquista una candela radice 12.5, e prolunga con lavorazioni la filettatura sino a raggiungere la quota di 18.5 mm. come imposto.

La disposizione dell'art. 9.1 della Norma Supplementare Karting n° 5 è tassativa ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in concreto.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate a cui è giunto sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze delle testimonianze ascoltate e dagli elaborati consultati e dai riscontri tecnici effettuati, questo Tribunale conclude che non vi sono elementi per la riforma della decisione n° 9 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Signor Oscar avverso la decisione già citata.

Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenti provvedimenti in sede di omologazione.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 16.05.2007.

Il Presidente TNA  
(dr. Renato TERESI)

Depositata in Segreteria il: 12/06/2007

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)



**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:16/05/2007**

**R.G.: 10/07 Giovesi Giulio**

**SENTENZA: 28/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 10/07 di Registro Generale, proposto da Giovesi Giulio avverso la Dec. n. 20 dei CC.SS. nella gara Campionato Italiano Karting 2007, 100-125 svoltasi nella Pista South Milano nei giorni 27.29 aprile 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo  
Ceci;

per l'appellante, Giovesi Giulio, sono presenti il medesimo e  
l'avv. Raffaele Pelillo;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello

**R.G.: app. 10/07 Giovesi Giulio**

**SENTENZA n° 28/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 10/07, proposto

**da**

Giovesi Giulio;

**contro**

La decisione n. 20 dei Commissari Sportivi della gara Campionato Italiano Karting 2007, 100-125 svoltasi nella Pista South Milano nei giorni 27.29 Aprile 2007 (esclusione dalla classifica per comportamento scorretto).

Udito il difensore avv. Raffaele Pelillo per l'appellante;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

Durante il Campionato Italiano Karting 2007 cl. 100 cc. Selezione Zona Nord, svoltosi presso la Pista South

Milano dal 27 al 29 Aprile 2007, i Commissari Sportivi, con decisione n. 20 resa in data 28 Aprile 2007 alle h. 20,15, hanno disposto, nei confronti del concorrente Giovesi Giulio, l'esclusione dalla classifica con ammissione al prosieguo della manifestazione, avendo ritenuto il conduttore n. 22 Giovesi Kevin responsabile di manovra scorretta in danno del concorrente n. 4 Stefano Cucco.

In particolare, i Commissari di Gara, sulla base del verbale del Direttore di Gara e del Commissario di Percorso, e sentiti i due conduttori coinvolti, con la suddetta decisione avevano rilevato che il conduttore n. 22 Giovesi Kevin, all'ultimo

rettilineo prima dell'arrivo, essendo stato affiancato dal conduttore n. 4, si sarebbe allargato verso destra ed avrebbe cercato di costringere il suo avversario a uscire sull'erba.

Il Sig. Giovesi Giulio, nell'interesse del concorrente Giovesi Kevin, in data 28 Aprile 2007, alle h. 20,40 ha preannunciato appello avverso alla suddetta decisione, con atto del 30 Aprile 2007 ha confermato la propria volontà di presentare appello – allegando bollettino attestante il versamento del deposito cauzionale – e in data 4 Maggio 2007 ha depositato motivi, cui è stato allegato il filmato della manche in cui si sarebbe verificato l'episodio oggetto della decisione dei Commissari Sportivi.

Il Sig. Giovesi nei motivi di appello ha sostenuto che la decisione impugnata sarebbe stata condizionata da un'erronea ricostruzione dei fatti, poiché, dell'esame del filmato della manche, l'evento avrebbe dovuto e potuto essere ricondotto nell'ambito delle manovre compiute in gara, non potendosi desumere la sussistenza di una manovra scorretta.

All'udienza del 16 Maggio 2007 il Collegio procedeva all'esame del filmato in cui era stato ripreso l'episodio oggetto della decisione impugnata.

#### ***Motivi della decisione***

L'appello è fondato e va accolto.

Dall'esame del filmato prodotto dall'appellante non si evince alcun comportamento scorretto commesso dal conduttore n. 22 in danno del conduttore n. 4 in occasione dello svolgimento della manche nella manifestazione in esame.

Dall'accoglimento del gravame consegue la restituzione della cauzione.

#### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello n. 10/07.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Nulla statuisce sul pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 16 /05/2007.

Il Presidente del T.N.A.  
(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria per la pubblicazione il: 12/06/2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 28/05/2007**

**R.G.: 08/07 Partigianoni Paolo**

**SENTENZA: 29/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel/est.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 08/07 di Registro Generale, proposto da Partigianoni Paolo avverso Dec. n.2 dei CC.SS. nella gara Trofeo Mirti svoltasi in data 15/4/07 in Corridonia.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Procuratore, dr. Renato Vasaturo;

per l'appellante, Partigianoni Paolo, sono presenti il medesimo e l'avv. Giuseppe Nolé;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello.

**R.G.: app. 08/07 Partigianoni Paolo**

**SENTENZA n° 29/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Sigg.ri

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel/est.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 08/07 di Registro Generale, proposto da Partigianoni Paolo avverso Dec. n.2 dei CC.SS. nella gara Trofeo Mirti svoltasi in data 15/4/07 in Corridonia.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I Commissari Sportivi della gara kart 60 cc. Mini Kart Trofeo Mirti disputatasi in Corridonia annullavano i tempi di qualificazione del concorrente Partigianoni Paolo, conduttore Partigianoni Piero n° gara 68 , con decisione n° 2 essendo state riscontrate nelle verifiche tecniche post qualificazioni sul motore, delle lavorazioni, consistenti in asportazione di materiale sia sul cilindro che sulla testata.

Elementi rilevati comparando i particolari meccanici con le foto esposte sulla fiche di omologazione.

Il Partigianoni presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi contro l'adottato provvedimento.

Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico e mediante l'audizione dell'appellante e del Commissario Tecnico delegato dalla Federazione Italiana Karting.

Indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame.

Deduce il ricorrente :

- che il motore è conforme ai valori riportati sulla scheda tecnica mod. 25/M/09 fornita da IAME S.p.a., costruttore, ed approvata dalla CSAI;
- che non è tecnicamente corretto confrontare il motore con quanto riportato sulla fiche di omologazione in quanto la stessa è indicativa e, quindi non può essere considerata elemento fondante per infliggere una sanzione.

## **DIRITTO**

L' appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola la classe 60 cc. Mini Kart è descritta sull' art. 9 della Norma Supplementare Karting n° 5, integrato dalla Scheda Tecnica 25/M/09 che descrive il motore, Marca IAME S.p.a. tipo Parilla 60 Mini Swift.

Nell' art. 9.1 è chiaramente espresso: "L' identificazione del motore omologato e dei suoi componenti dovrà essere possibile grazie alle descrizioni tecniche (foto, disegni, quote) contenute sulla scheda di omologazione." Ciò fugge ogni dubbio circa la validità della fonte.

Con riferimento alle censure dell' appellante, il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando il cilindro e la testata trattenuti dai Commissari Tecnici sul campo di gara e rimessi a questo Tribunale confrontandoli con un altro cilindro e con un' altra testata.

E' stato possibile constatare che le asportazioni di materiale sia sul cilindro che sulla testata sono state eseguite per assimilare i due componenti definiti di vecchia versione, alla versione più recente omologata dalla IAME S.p.a. per consentire una posizione più performante al carburatore.

La vicenda offre al Tribunale l' occasione di esprimere alcune considerazioni :

- l' ipotesi della manomissione è accettabile perché la modifica è visibile e quindi si rilevano i presupposti per ipotizzare intenti fraudolenti;
- la modifica del motore rispetto alla scheda di omologazione, è certamente idonea a dimostrare che la violazione delle norme regolamentari che vietano qualsiasi modifica che non siano esplicitamente consentite comporta l' applicazione delle sanzioni. E non può essere considerato un elemento di difesa il fatto che non sia stato ottenuto un vantaggio nella prestazione;
- La disposizione dell' art. 9 della Norma Supplementare Karting n° 5

è tassativa, ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in concreto.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate a cui questo Tribunale è giunto sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze delle testimonianze ascoltate e dai riscontri tecnici effettuati questo Tribunale conclude ritenendo che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 2 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Partigianoni Paolo avverso la decisione già citata, dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenti provvedimenti in sede di omologazione.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 28.05.2007.

Il Presidente  
(dr. Renato TERESI)

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il .....

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Roma, 06 luglio 2007

APPELLO n. 16/07 Bondi Luciano e altri

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**  
(omissis)

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le istanze inoltrate da  
BONDI Luciano e altri.

Manda alla CSAI per recupero dei depositi  
cauzionali.

Così' deciso in Camera di Consiglio, in  
Roma, via Solferino, 32, addì 06 luglio  
2007.

Il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)



TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:06/06/2007**

**R.G.: 12/07 Araldo Jacopo**

**SENTENZA: 30/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel/est.)
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 12/07 di Registro Generale, proposto da Araldo Jacopo avverso la Dec. n.4 dei CC.SS. nella gara 23° Rally della Lanterna svoltasi in Genova nei giorni 12-13 maggio 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Araldo Jacopo, è presente l'avv. Massimo Specca in delega dell'avv. Raffaele Pelillo, difensore;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello.

**R.G.: app. 12/07 Araldo Jacopo**

**SENTENZA n° 30/07**

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

I Commissari Sportivi della gara 23° Rally della Lanterna disputatesi in Genova in data nei giorni 12 – 13 Maggio 2007 escludevano dalla classifica con decisione n° 4 il concorrente Araldo Jacopo n° gara 15 partecipante con autovettura Renault Clio S 1600 cc. essendo stato riscontrato nelle verifiche tecniche post gara delle irregolarità tecniche consistenti in valori del passo non conformi ai dati espressi sulla fiche di omologazione. Il concorrente escluso presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi contro l'adottato provvedimento. Veniva disposto l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico consistente nella effettuazione delle misure eseguite nella stessa officina dove è stata eseguita verifica tecnica ,e dove la vettura era stata trattenuta per potere effettuare detti controlli, e mediante l'audizione dell'appellante. Indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame.

Deduce il ricorrente :

- Che l' accertamento è stato eseguito in condizioni non idonee sia per lo spazio a disposizione sia per la pavimentazione, irregolare e non in piano.
- Che le misure riscontrate mm. 2499 sul lato destro e mm. 2502 sul lato sinistro, anzichè mm. 2496,72 comprensiva della tolleranza dell' 1% come previsto sulla fiche di omologazione oltre ad valore anomalo + mm. 7 di divergenza sono un indice che in quel punto dell'assale anteriore si sia creata una deformazione a seguito di un urto o per sollecitazioni subite nel corso della competizione: e questo con apprezzabile probabilità.
- Che lo strumento di misura adoperato ( metro ) era insufficiente per garantire un minimo di esattezza per evidenziare scarti millimetrici.

- Che la misura era stata effettuata misurando dal bordo posteriore del cerchio anteriore al bordo anteriore del cerchio posteriore, anzichè da centro ruota anteriore a centro ruota posteriore.

## DIRITTO

L'appello merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la vettura in oggetto è marca Renault tipo Clio S 1600 n° fiche di omologazione 5636 configurata in versione kit con tutti i componenti che l'allegato J al Codice Sportivo Internazionale consente.

Con riferimento alle censure dell'appellante il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando la misure del passo sulla vettura trattenuta dai Commissari Tecnici sul campo di gara e custodita in autoparco.

Previo allineamento della geometria delle sospensioni, effettuando la misura da asse mozzo anteriore ad asse mozzo posteriore con triplometro a numerazione stampata è stato rilevato lato sinistro mm.. 2498 , lato destro mm.2497.

La FIA impartisce ai Costruttori le istruzioni per redigere le Fiche di omologazione, tramite un manuale detto manuale di omologazione. La funzione è quella di una omogeneità nella descrizione dei veri componenti meccanici da parte dei Costruttori, contemporaneamente è una guida per gli addetti ai lavori che vogliono leggere correttamente una fiche di omologazione.

Nella fattispecie il manuale nelle prescrizioni generali definisce il passo come la distanza fra i centri dei mozzi proiettata sull'asse X.

L'asse X è definito all'art. 1 del manuale come asse mediano longitudinale della vettura.

All'art. 2 è specificato che il costruttore, detta misura, fra tante altre, deve effettuarla su una vettura nuova, senza opzioni con massimo 10 litri di carburante nel serbatoio, ed il livello degli altri liquidi nelle condizioni stabilite per il normale esercizio.

La vettura in esame nella versione kit cui era configurata era ben lontana da dette condizioni in quanto di originale aveva ben poco e ciò perché, oltre agli equipaggiamenti di

sicurezza montati, aveva differenti sospensioni, freni, ruote, vari elementi di carrozzeria, un cambio differente, tralasciando gli altri componenti meccanici.

Era una macchina diversa da quella su cui il costruttore ha rilevato in altre condizioni la misura del passo.

E' pacifico che anche i rilievi effettuati da questo Tribunale, e pur con degli accorgimenti differenti, hanno riconosciuto la conformità della vettura, tenendo anche conto dell'errore che può indurre un triplometro a numerazione stampata, le numerazioni sono tuttavia approssimative, perché è problematico dal punto di vista strettamente geometrico proiettare sull'asse X o su un asse parallelo le perpendicolari dell'asse dei mozzi.

Non si rilevano, quindi, presupposti per ipotizzare intenti fraudolenti.

Passando, quindi, all'esame del motivo del ricorso, ritiene questo Tribunale che lo stesso è fondato per quanto di ragione e cioè per le valutazioni che concernano la dimostrazione dell'effettiva sussistenza della imprecisa asserzione del presunto illecito.

Dal punto di vista strettamente tecnico la fondatezza della censura proposta dal ricorrente riposa, quindi, all'avviso di questo Tribunale sulla rilevata oggettiva incertezza dei valori rilevati.

Giudizio di certezza vuol dire, giudizio fondato su elementi tali per cui, chiunque, esaminandoli, non potrebbe che pervenire alla stessa conclusione.

Ad ogni misura è associata inevitabilmente una incertezza. Evidentemente più piccola è l'incertezza associata alla misura, più esatta sarà la stessa misura.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate - a cui è giunto sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze delle testimonianze ascoltate e dai riscontri tecnici effettuati - questo Tribunale conclude ritenendo che vi siano elementi per la riforma della decisione n° 4 dei Commissari Sportivi e di potere accogliere il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale di Appello, accoglie il ricorso proposto da Araldo Jacopo avverso la decisione già citata: dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni provvedimenti consequenziali in sede di omologazione. Ordina la restituzione del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 6.6.2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il .....09/07/2007.....

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:17/04/2007**

**R.G.: 02/07 Campari vanni**

**SENTENZA: 31/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente (rel.)
Avv. Francesco de Beaumont	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 02/07 di Registro Generale, proposto da Campari Vanni avverso la Dec. n 8 dei CC.SS. del 25/03/07 nella gara Ferrari Challenger Trofeo Pirelli, Coppa Shell Italia, svoltasi nell'Autodromo Nazionale di Monza nei giorni 23-25 marzo 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, dr. Francesco Cariti;

per l'appellante, Campari Vanni: non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: -----

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: inammissibilità e recupero deposito cauzionale.

R.G.: app. 02/07 Campari Vanni

SENTENZA n° 31/07

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai signori:

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente (re/est.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Francesco De Beaumont	Componente
Ermanno De Francisco	Componente

ha emesso la seguente

### Decisione

sul procedimento in grado di appello promosso da:

**Campari Vanni**, concorrente/conducente, contro la decisione n° 8 dei Commissari Sportivi nella gara Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, svoltasi nell'Autodromo Nazionale di Monza il 25/03/2007.

L' appello è inammissibile.

Infatti, a norma dell'art. 183 del R.N.S., il concorrente, dopo il preavviso di appello contro una decisione dei Commissari Sportivi, deve, entro i due giorni successivi, consegnare o spedire alla Segreteria della CSAI l'atto di appello, accompagnato dal versamento del deposito cauzionale.

Inoltre, nel termine di cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione ufficiale della decisione, dovranno essere inviate alla Segreteria della CSAI, se non contenute nel ricorso, le motivazioni dell'appello e le richieste istruttorie.

Nella fattispecie l'appello non è stato corredato:

- dell'atto di appello al TNA.
- dell'attestazione avvenuto pagamento del deposito cauzionale.
- delle motivazioni.

Ordina alla CSAI di disporre il recupero del deposito cauzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 17.04.2007

Il Presidente

(dott. Renato Teresi)

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il ...09/07/2007.....

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA: 17/04/2007**

**R.G.: 03/07 Gianniberti Nicola**

**SENTENZA: 32/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente (rel.)
Avv. Francesco de Beaumont	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 02/07 di Registro Generale, proposto da Campari Vanni avverso la Dec. n 7 dei CC.SS. del 25/03/07 nella gara Ferrari Challenger Trofeo Pirelli, Coppa Shell Italia, svoltasi nell'Autodromo Nazionale di Monza nei giorni 23-25 marzo 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, dr. Francesco Cariti;

per l'appellante, Campari Vanni: non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: -----

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: inammissibilità e recupero deposito cauzionale.



**R.G.: app. 03/07 Gianniberti Nicola**

**SENTENZA n° 32/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai signori:

Dr. Renato teresi           Presidente  
Dr. Claudio Zucchelli   Componente  
Ing. Vincenzo Pirruccio Componente (rel)  
Ing. Giovanni castagna Componente  
Avv. Francesco De Beaumont   Componente  
Dr. Ermanno De Francisco       Componente

ha emesso la seguente

### **Decisione**

sul procedimento in grado di appello promosso da: **Gianniberti Nicola**, concorrente/conduuttore, contro la decisione n° 7 dei Commissari Sportivi nella gara Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, svoltasi nell'Autodromo Nazionale di Monza il 25/03/2007.

L' appello è inammissibile.

Infatti, a norma dell'art. 183 del R.N.S., il concorrente, dopo il preavviso di appello contro una decisione dei Commissari Sportivi, deve, entro i due giorni successivi, consegnare o spedire alla Segreteria della CSAI l'atto di appello, accompagnato dal versamento del deposito cauzionale.

Inoltre, nel termine di cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione ufficiale della decisione, dovranno essere inviate alla Segreteria della CSAI, se non contenute nel ricorso, le motivazioni dell'appello e le richieste istruttorie.

Nella fattispecie l'appello non è stato corredato:

- dell'atto di appello al TNA.
- dell'attestazione avvenuto pagamento del deposito cauzionale.
- delle motivazioni.

Ordina alla CSAI di disporre il recupero del deposito cauzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 17.04.2007

Il Presidente

(dott. Renato Teresi)

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il .....

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:16/05/2007**

**R.G.: 09/07 Tononi Roberto**

**SENTENZA: 33/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente (rel.)
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Dr. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 09/07 di Registro Generale, proposto da Tononi Roberto avverso la Dec. n. 1 dei CC.SS. nella gara 31° Rally 1000 Miglia svoltasi in Montichiari (BS) nei giorni 19/21 aprile 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, Avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Tononi Roberto, : non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: annullamento della decisione impugnata; in subordine limitazione della sanzione a ammenda non superiore a euro 500,00; restituzione del deposito cauzionale;

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello.

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**R.G.: app. 09/07 Tonoli Roberto**

**SENTENZA n° 33/07**

### **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Ermanno de Francisco	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello n. 9/07, promosso dal concorrente e conduttore Tononi Roberto, avverso la decisione n. 1 dei Commissari Sportivi nella gara 31° Rally Mille Miglia del 19 e 21 aprile 2007, svoltasi a Montichiari (BS) (esclusione dalla partenza per mancato rispetto del Regolamento Ricognizioni).

### **FATTO**

Con la decisione di primo grado indicata in epigrafe e qui gravata, l'odierno appellante è stato escluso dalla partenza per aver effettuato un tratto delle previste ricognizioni del tracciato in senso contrario a quello previsto di marcia dei concorrenti: i Commissari giungevano a tale conclusione sulla base delle risultanze dell'audizione del prevenuto, che – a loro dire – avrebbe “confermato di aver percorso la P.S. 3 nella direzione opposta al senso di marcia e di aver infranto il regolamento relativo alle ricognizioni”.

Avverso tale decisione è stato interposto l'odierno appello, chiamato all'udienza del 23 gennaio 2007 ed in pari data assegnato in decisione.

### **DIRITTO**

**1.** – L'odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dal prescritto deposito cauzionale ed essendo state tempestivamente proposte le motivazioni a sostegno del gravame.

**2.** – L'appellante censura la decisione gravata, deducendo che in prime cure vi sarebbe stato un fraintendimento delle proprie dichiarazioni rese in sede di audizione, perché ciò che egli avrebbe ammesso – così come risulta precisato

nell'atto di appello – è che “il tratto di strada, facente parte della P.S. 3, veniva meramente attraversato (così come descritto sull'allegata mappa) e non percorso in senso contrario”.

Ulteriormente, giustificava tale propria condotta assumendo, da un lato, che “la sopra descritta azione non ha creato alcun pericolo a terzi considerato il breve tratto per l'attraversamento, l'insignificante lasso di tempo occorso per attraversare, la visuale sgombra da ostacoli”; nonché adducendo, dall'altro lato, la sussistenza di una sorta di stato di necessità, derivante da una parziale avaria dell'impianto frenante che non gli avrebbe consentito di portare a termine il percorso ed avrebbe invece imposto, per la contingente impossibilità di chiamare telefonicamente un mezzo di soccorso, l'immediato rientro del veicolo nel più vicino centro abitato per la via più breve, onde sottoporlo alle opportune riparazioni.

**3.** – Non è stata espletata istruttoria, non avendone Collegio ravvisato l'esigenza.

**4.** – L'appello è infondato e deve essere perciò disatteso.

Contrariamente a quanto sotteso al gravame in esame, la decisione di prime cure non è basata esclusivamente sul contenuto dell'audizione del Tononi, bensì anche sull'esame del rapporto ricevuto dal Direttore di gara.

In particolare, è agli atti il verbale a firma dell'Ufficiale di gara Taboni Ramona, ove si riferisce, da un lato, che alcuni equipaggi avevano segnalato di aver visto un'auto avente le stesse caratteristiche (tipo e colore) di quella dell'appellante “è stata vista percorrere la prova "capovalle" in senso contrario” e che detta autovettura “per ben due volte non ha rispettato il radar svoltando a destra come previsto, ma invece a sinistra in altra direzione”; nonché, dall'altro lato, che di tale vettura lo stesso Ufficiale di gara verbalizzante – pur non avendone immediatamente rilevato il numero di partecipazione alla competizione – ha “potuto in tali occasioni rilevare ... il numero di targa”. Lo stesso verbalizzante ha altresì dichiarato: “ho incontrato la medesima vettura nel corso delle ricognizioni della giornata successiva ed ho potuto quindi verificare il bollo rosa della ric. recante il n. 38” (che è, appunto, quello della vettura dell'odierno appellante).

Ritiene dunque il Collegio che, alla stregua della complessiva valutazione di tali risultanze istruttorie, debba condividersi il convincimento dei Commissari di gara in ordine alla riferibilità all'odierno appellante della condotta sanzionata.

Ciò dicasi per una pluralità di concorrenti elementi di giudizio.

In primo luogo, perché anche nell'atto introduttivo del presente giudizio il Tononi ammette l'attraversamento – comunque vietato – del tracciato, sebbene tentando di giustificarlo nei sensi predetti.

In secondo luogo, perché nessun riscontro egli è stato in grado di fornire alle mere affermazioni di parte, secondo cui avrebbe riscontrato un malfunzionamento dell'impianto frenante e si sarebbe al contempo trovato al di fuori del campo di copertura del proprio telefono cellulare.

In terzo luogo, perché comunque anche il preteso mero attraversamento del percorso ha esposto l'appellante ed i concorrenti terzi che si fossero trovati a

transitare sul percorso nello stesso momento, ad un pericolo assai maggiore di quello cui – asseritamene – si voleva porre rimedio.

Infine, perché tutta l'argomentazione difensiva da un lato non è idonea a superare l'affermazione di effettiva sussistenza del fatto ascritto, per quale constatato dal cit. verbale della Taboni; e, d'altronde, semmai conferma – anziché revocare in dubbio – la circostanza che la vettura che lo pose in essere sia stata precisamente quella dell'odierno appellante.

Sicché – l'unico punto effettivamente controverso attenendo non già alla sussistenza del fatto, ma alla sua riferibilità alla vettura del Tononi – deve per tali ragioni convenirsi che l'appellante sia stato correttamente sanzionato dalla qui appellata decisione.

**5.** – In conclusione, l'appello in esame è infondato e va perciò disatteso.

Va conseguente disposto l'incameramento della relativa cauzione di € 3.000,00.

### **P.Q.M.**

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- respinge l'appello in epigrafe indicato, ordinando l'incameramento della relativa cauzione.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2007.

**IL PRESIDENTE DEL T.N.A.**  
(Dr. Renato Teresi)

Publicata mediante deposito in Segreteria il \_\_10.07.2007

Il Segretario del T.N.A.  
(dr. Salvatore ZEDDE)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:06/07/2007**

**R.G.: 16/07 Bondi e altri**

**SENTENZA: 34/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente (rel.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Dr. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sulle istanze iscritte al n° 16/07 di Registro Generale, proposte da Bondi Luciano e altri avverso la Dec. del G.S., 1<sup>a</sup> sez., del 21/06/07 (sent. 22/07 28/06/07).

Con la presenza:

per la Procura Federale: nessuno. Inviata nota scritta;

per le parti: non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per le parti: sospensione della sanzione inflitta dal G.S.

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: inammissibilità preliminare e, in subordine, rigetto delle istanze.

**R. G.: app. 16/07 Bondi Luciano e altri**

**SENTENZA n° 34/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

### **ISTANZA POMPOSA ED ALTRI**

Con provvedimento n° 7/07 del 7 marzo 2007 sono stati deferiti dalla Procura Federale al Giudice Sportivo i licenziati:

- il **Kartodromo Circuito di Pomposa** nella persona del legale rappresentante **Bondi Luciano**, per violazione della NSK 3, cap. III, art. 1, in rapporto alla NSK 4, cap. I, art. 2 lettera i), l) ed m);

- i Concorrenti/Conduttori **Benedetti Andrea** (lic.n. 29799A), **Baruffali Paolo** (lic.n.07163C), **Buonincontro Bruno** (lic.n. 18155E), **Casali Alex** (lic.n. 18035D), **Cenacchi Massimo** (lic.n.16751A), **Colombara Fabio** (lic.n.31532E), **De Pasquale Daniele** (lic.n.31383C), **Di Maggio Nicolino** (lic.n. 18888C), **Fangareggi Emanuele** (lic.n. 09150B), **Franceschi Leandro** (lic.n. 11414E), **Giusti Jarno** (lic.n. 00472D), **Magnani Fabio** (lic.n. 11018A), **Montanari Nicolò** (lic.N. 26999A), **Muzzioli Giuseppe** (lic.n.13401D), **Pagani Lorenzo** (lic.n. 30833F), **Pierleoni Flavio** (lic.n. 16609F), **Piraccini Marcello** (lic.n. 29564D), **Roncassaglia Marco** (lic.n. 30837C), **Ronchi Lorenzo** (lic.n. 30838D), **Rossi Alessio** (lic.n. 07635F), **Silvani Maurizio** (lic.n. 28307G), **Sultanovic Admir** (lic.n. 18016F), **Trevisani Marcello** (lic.n.13394D), **Zerbini William** (lic.n.17301E) per la violazione dell'art. 125 lettera c) del RNS, in occasione di una gara svoltasi sul Kartodromo di Pomposa in data 25/4/2006 non autorizzata dalla CSAI e non posta a calendario FIK.

Il Giudice Sportivo ha tenuto una prima udienza il giorno 8 maggio 2007 nella quale ha concesso, come richiesto dall'avv. Guglielmo Pizzoleo, difensore di alcuni degli incolpati, termini e difesa, ed una seconda udienza il giorno 19 giugno 2007, nella quale lo stesso avvocato ha depositato una memoria difensiva dei suoi assistiti,

acquisita agli atti, nonché una richiesta di escussione di testi a difesa.

Il Sostituto Procuratore Federale avv. Riccardo Ceci si é opposto all'escussione dei testi indicati dall'avv. Pizzoleo, in quanto i medesimi erano compresi nell'elenco degli incolpati ed ha chiesto l'accoglimento delle richieste scritte nell'atto di deferimento.

Nel corso dell'udienza il Collegio non ha ritenuto condivisibile la tesi dei deferiti secondo cui la manifestazione in oggetto non poteva essere definita come "gara" perché non organizzata adempiendo a tutte le procedure - dalle verifiche alla premiazione,- indicate dall'art. 16 del Regolamento Nazionale Sportivo, quali termini iniziale e finale delle manifestazioni più complesse ed articolate.

Ha ritenuto invece definibile come "manifestazione sportiva" qualunque attività competitiva che conduca alla stesura di una classifica di merito fra i partecipanti, nel rispetto di una regolamentazione specifica che non sempre prescrive tutti gli adempimenti - compresi fra le verifiche e la premiazione - definiti dall'art. 16 RNS in qualità di "frontiere temporali" entro le quali una manifestazione sportiva ha inizio e conclusione per i Concorrenti.

Pertanto ritenendo provato, e da nessuno smentito nel corso del procedimento, che il giorno 25/4/2006 fu organizzata sul Kartodromo Circuito di Pomposa una manifestazione non riconosciuta né dalla FIA né dalla CSAI, alla quale presero parte numerosi piloti, alcuni dei quali titolari di Licenza CSAI di Concorrente e/o Conduttore, la prima sezione del Giudice Sportivo, dichiarava il licenziato Kartodromo Circuito di Pomposa, nella persona del legale rappresentante Bondi Luciano, responsabile dei fatti contestati nel provvedimento n.7/07 della Procura Federale e gli applicava le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 90 a decorrere dalla data del 19/06/2007 e dell'ammenda di EUR 2.000,00.

Dichiarava inoltre i licenziati concorrenti/conduttori sopra elencati responsabili dei fatti contestati nel provvedimento di deferimento n. 7/07 della Procura federale e applicava a ciascuno di loro le sanzioni della sospensione delle licenze sportive per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del 19/06/2007.

In data 26/06/2007 l'avv. Pizzoleo presentava al Tribunale Nazionale d'Appello istanza di sospensione del provvedimento in quanto riteneva :

1) Il provvedimento era stato emesso nella stessa data in cui era stata fissata udienza innanzi a Giudice Sportivo, al fine di istruire il procedimento e valutare l'ammissione di testi, che però, il Collegio rifiutò, saltando la necessaria fase istruttoria dibattimentale del procedimento e giudicando "*allo stato degli atti*", violando, pertanto il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa costituzionalmente garantito.

2) Il provvedimento adottato, essendo al momento della richiesta di sospensione solo in forma di "dispositivo", non avrebbe permesso agli imputati di impugnare nelle sedi opportune la statuizione del Giudice di prime cure, cosa possibile solo nel momento in cui si viene a conoscenza, tramite il deposito della motivazione che ha addotto il Giudice Sportivo a condannare gli imputati.



Gli imputati ritengono, in sostanza, il dispositivo non definitivo, in quanto essendo esperibile un secondo grado di giudizio, potrebbe essere stravolta la decisione di primo grado.

Lamenta inoltre l'avv. Pizzoleo che in data 21.06.07 veniva pubblicato sul sito ufficiale della Federazione Karting il provvedimento, violando tra l'altro i diritti alla privacy ed all'immagine dei suoi assistiti e cosa ancora più grave, dando, con la pubblicazione, attuazione alle relative sospensioni di licenza.

Il Kartodromo ed i piloti, in sostanza, si troverebbero a dover scontare quella pena indicata dal Giudice Sportivo, senza essersi potuti neanche difendere e tramite un provvedimento non definitivo, ma anzi impugnabile in sede di appello, appello che diverrebbe assolutamente inutile qualora il provvedimento venisse nel frattempo eseguito.

A seguito dell'istanza di sospensione, la Segreteria del TNA, inviava all'avv. Pizzoleo, difensore degli imputati sopra elencati, lettera di convocazione per il 06.07.07 presso la sede della CSAI., nella quale veniva anche richiamata la norma che fissa termini e procedure per i ricorsi al Tribunale, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine al pagamento del deposito cauzionale.

Alla convocazione della Segreteria del TNA l'avv. Pizzoleo in data 28.06.07 rispondeva con un fax in cui esponeva al Tribunale le motivazioni per le quali la sua istanza non poteva essere considerato un atto di appello, ma solo e soltanto una richiesta di sospensione della esecuzione del provvedimento del Giudice Sportivo.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che l'Avv.to Pizzoleo, nel nome di Bondi Luciano, quale legale rappresentante del Kartodromo Circuito di Pomposa e degli altri soggetti indicati in premessa -come da mandato - ha inoltrato al TNA una specifica richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento adottato dal Giudice sportivo in data 19.6.2007 con il quale, tra l'altro, è stata disposta la sospensione delle licenze sportive rispettivamente, quanto al primo, per il periodo di gg.90 e, per gli altri, per gg. 30: il tutto con decorrenza 21 giugno 2007.

Tale richiesta è stata ribadita nella memoria fatta pervenire il successivo 28 giugno nella quale si è sottolineato in particolare che l'istanza non poteva e non doveva essere considerata "atto di appello", mirando essa esclusivamente a conseguire l'immediata sospensione dell'esecutività del provvedimento del quale non risultava essere stata ancora depositata la motivazione.

Va puntualizzato innanzitutto:

- 1°) che con richiesta formale inviata dalla Segreteria in data 27.6.2007 è stato sollecitato il versamento del deposito cauzionale da parte di tutti i ricorrenti ai sensi dell'art. 183 lett. a) RNS e che a tale comunicazione è ricollegata la memoria sopra richiamata nella quale si sostiene che la mera istanza di sospensione non poteva considerarsi "appello" con la conseguente inapplicabilità della disposizione citata;
- 2°) che all'avvenuto deposito della motivazione del provvedimento non è seguito alcun atto autonomo e/o integrativo di impugnazione.

Da quanto ora brevemente rappresentato consegue la declaratoria di inammissibilità delle istanze, che sono da qualificarsi a tutti gli effetti quali atti di impugnazione, avendo le stesse come inequivoca finalità quella di richiedere comunque al TNA una decisione - ancorché limitata al momento della sua proposizione ai profili cautelari "incidental", come quello in esame - profili che sono sì anticipatori rispetto al definitivo, ma non attivano affatto un procedimento autonomo, essendo diretti soltanto ad incidere sulla esecutività immediata della decisione di merito che costituisce nel complesso di tutte le sue determinazioni un "unicum", la cui deliberazione definitiva è soltanto differita. Ma la richiesta di una decisione ha sempre, come suo presupposto imprescindibile - quale che sia il suo ambito o contenuto - la chiara manifestazione di voler impugnare la sentenza del Giudice sportivo, senza la quale non si può attivare l'intervento del TNA : e tale volontà deve comunque essere espressa, a prescindere dalla presentazione degli specifici motivi, almeno con la "riserva" di illustrarne le ragioni in pendenza dei termini previsti per il prescritto deposito delle motivazioni.

E' appena il caso di evidenziare al riguardo che l'art. 167 lett. B) del RNS prevede l'autonomo ricorso al TNA soltanto avverso i provvedimenti di sospensione cautelare di cui al precedente art. 154 lett. C comma 6° : provvedimenti che sono quelli pronunciati con decreto dal Presidente del collegio dei Giudici sportivi nel caso di grave violazione di norme e di regolamenti, in attesa della conclusione della istruttoria e sino alla pronuncia definitiva: al di fuori di questa particolare e specifica previsione non è neppure ipotizzabile instaurare un autonomo giudizio di sospensione dei provvedimenti di cui alla lettera A) del citato art. 167 che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alle argomentazioni che precedono va aggiunto, con carattere assorbente, il rilievo secondo cui la richiesta di una pronuncia da parte del TNA - comunque qualificata dalle parti, anche a prescindere dalla sua ammissibilità e fondatezza - costituisce "ricorso in appello" all'organo di secondo grado rispetto al Giudice sportivo e, di conseguenza, che la stessa doveva essere accompagnata in ogni caso dal deposito cauzionale a cura di ciascuna delle parti "istanti" così come prescritto dall'art. 183 RNS: il relativo ammontare dovrà essere pertanto incamerato dalla CSAI, previa sua esazione, quale effetto della presente decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di appello dichiara inammissibili le istanze inoltrate da Bondi Luciano e da tutti gli altri ricorrenti;  
manda alla CSAI per il recupero dei depositi cauzionali.  
Così deciso in Camera di Consiglio il 6 luglio 2007:

IL PRESIDENTE DEL TNA

(Dr. Renato Teresi)

Depositato il 9 luglio 2007

IL SEGRETARIO DEL TNA

(dr. Salvatore Zedde)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:27/06/2007**

**R.G.: 15/07 Tunjo O. Carrillo**

**SENTENZA: 35/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel)
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv.. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sulle istanze iscritte al n° 15/07 di Registro Generale, proposte da Tunjo Oscar Carrillo avverso la Dec. n. 6 dei CC.SS. del 10/06/07 presa durante la gara 2^ Prova Torneo Estivo svoltasi in data 10/06/07 in Fraore (PR)

Con la presenza:

per la Procura Federale: Dr. Renato Vasaturo;

per le parti: non si è presentato nessuno;

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per le parti:

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello e incameramento del deposito  
cauzionale.

**R. G.: app. 15/07 Tunjo Oscar Carrillo**

**SENTENZA n° 35/07**

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

I Commissari Sportivi della gara kart 60 cc. Baby Kart 2<sup>a</sup> Prova Trofeo Estivo disputatesi in Fraore (PR) in data 10.06.2007 escludevano dalla classifica al termine della 2<sup>a</sup> batteria con decisione n° 6 il concorrente Tunjo Oscar Carrillo conduttore Tunjo Oscar n° gara 35 essendo state riscontrate nella verifica tecnica post gara al carburatore montato sul motore del kart n° gara 35 delle lavorazioni all'interno del "tubo venturi".

Il concorrente presentò rituale e tempestivo ricorso ai Commissari Sportivi contro l'adottato provvedimento.

Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico, e mediante l'audizione dell'appellante, assente sia nella fase dell'accertamento tecnico, sia in udienza.

Indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame.

Deduca il ricorrente nella estremamente sintetica memoria di difesa che il carburatore è conforme ai valori riportati sulla scheda tecnica e che nessuna lavorazione è stata effettuata, al fine di incrementarne le prestazioni.

**DIRITTO**

L'appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola la classe 60 cc. è descritta sull'art. 9 della Norma Supplementare Karting n° 5, integrata dalla Scheda Tecnica che descrive il motore ed i vari componenti accessori.

Nella fattispecie il carburatore è marca Dell'Orto tipo PHBG 18 BS.

Prevede la norma succitata che detto componente deve conservare la propria costruzione di origine e deve restare conforme alla propria scheda di omologazione.

Ogni tipo di lavorazione, raccordatura, lucidatura, aggiunta od asportazione di materiale è vietata.

Con riferimento alle censure dell'appellante il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando detto carburatore trattenuto dai Commissari Tecnici sul campo di gara e rimesso a questo Tribunale, confrontandolo con uno nuovo.

Il costruttore, nelle ultime fasi della lavorazione, rettifica con una fresa il condotto sino a circa 10 mm. dalla parte finale che va a contatto con la luce di aspirazione creata sul cilindro, al fine di rendere omogenei tutti i carburatori costruiti, e garantire la costanza del diametro di 18 mm. del venturi.

Detto intervento lascia delle rigature circolari identificabili con ausilio ottico. Ebbene dette tracce di lavorazione sul carburatore in questione non erano presenti.

Il che fa supporre che il particolare meccanico abbia subito una ulteriore lavorazione. Confermata anche dall'osservazione che tutto il venturi era stato lavorato.

La vicenda offre al Collegio l'occasione di esprimere alcune considerazioni :

- l'ipotesi della manomissione è accettabile, la modifica era visibile e quindi si rilevano i presupposti per ipotizzare intenti fraudolenti;
- la disposizione dell'art. 9 della Norma Supplementare Karting n° 5 è tassativa, ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in concreto.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate a cui si è giunti sulla base della documentazione prodotta e dalle risultanze e dai riscontri tecnici effettuati, questo Tribunale conclude ritenendo che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 6 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Tunjo Oscar Carrillo avverso la decisione già citata.

Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenziali provvedimenti in sede di Omologazione della manifestazione.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 27.06.2007

Il Presidente TNA  
(dr. Renato TERESI)

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il ...16/07/2007.....

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Roma, 20 luglio 2007

APPELLO n. 17/07 De Cecco Claudio

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**  
(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie l'appello 17/07 inoltrato da DE CECCO CLAUDIO avverso la Dec. del G.S. del 27/06/07 LIMITATAMENTE alla sanzione della sospensione delle licenze sportive che riduce a mesi uno:

dispone conseguentemente l'incameramento del deposito cauzionale NELLA MISURA DELLA METÀ.

Così' deciso in Camera di Consiglio, in Roma, via Solferino, 32, addì 20 luglio 2007.

F.to il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma, 20 luglio 2007

APPELLO n. 18/07 Celentano Giuseppe

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO (omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale, ritenuto necessario un approfondimento di quanto accaduto in ordine ai fatti di cui all'appello 18/07 inoltrato da CELENTANO GIUSEPPE avverso la Dec. n. 5 dei CC.SS. del 1/07/2007 emessa durante la gara Peroni Racenetwork svoltasi presso l'autodromo di Vallelunga nei giorni 30 giugno-1 luglio 2007, dispone il rinvio degli atti alla Procura Federale affinché fornisca tutti gli elementi di giudizio avuto riguardo ai soggetti coinvolti

Così' deciso in Camera di Consiglio, in Roma, via Solferino, 32, addì 20 luglio 2007.

F.to il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)



## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma, 20 luglio 2007

APPELLO n. 19/07 Cavone Giuliano

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO (omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie L'ISTANZA DI RINVIO inoltrata da CAVONE GIUSEPPE in ordine alla trattazione dell'appello 19/07 dal medesimo proposto avverso la Dec. n. 1 dei CC.SS. del 24/06/2007 emessa durante la Gara dell'Estate svoltasi presso il Kartodromo Paradiso di S. Maria del Molise il giorno 24 Giugno 2007.

Rinvia la discussione all'Udienza che si terrà il giorno 07 settembre, ore 17,00 presso i locali della CSAI, c.rso Venezia, 45 – MILANO.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Roma, via Solferino, 32, addì 20 luglio 2007.

F.to il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Roma, 20 luglio 2007

APPELLO n. 20/07 Uboldi Davide

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO (omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale accoglie L'ISTANZA DI RINVIO inoltrata da UBOLDI DAVIDE in ordine alla trattazione dell'appello 17/07 dal medesimo proposto avverso la Dec. n. 4 dei CC.SS. del 30/06/2007 emessa durante la gara Sara Racing Week end svoltasi presso l'autodromo del Mugello nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2007.

Rinvia la discussione all'Udienza che si terrà il giorno 07 settembre, ore 17,00 presso i locali della CSAI, c.rso Venezia, 45 – MILANO.

In medesima data e luogo, alle ore 10,30 verrà effettuata la relativa verifica tecnica.

Così deciso in Camera di Consiglio, in Roma, via Solferino, 32, addì 20 luglio 2007.

F.to il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Roma, 20 luglio 2007

APPELLO n. 21/07 Francioni Filippo

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**  
(omissis)

P.Q.M.

Rigetta l'appello inoltrato da **FRANCIONI FILIPPO** avverso la Dec. n. 13 dei CC.SS. del 1/07/2007 emessa durante la gara Sara Racing Week end svoltasi presso l'autodromo del Mugello nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2007.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Dispone altresì la restituzione del pezzo meccanico al concorrente WRC R.

Così' deciso in Camera di Consiglio, in Roma, via Solferino, 32, addì 20 luglio 2007.

Il Presidente del TNA  
(Dr. Renato Teresi)

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA:20/07/2007**

**R.G.: 17/07 De Cecco Claudio**

**SENTENZA: 36/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente (rel.)
Dr. Claudio zucchini	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 17/07 di Registro Generale, proposto da De Cecco Claudio avverso la Dec. del G.S. del 27/06/07.

Con la presenza:

per la Procura Federale: non si è presentata e ha inviato conclusioni scritte;

per l'appellante, De Cecco Claudio: del medesimo e dell'avv. G. Battista Campeis

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: riduzione della sanzione a quella dell'ammenda;

per la Procura Federale: conferma della sentenza impugnata n. 24/07 del G.S., II sez.

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**R.G.: app. 17/07 De Cecco Claudio**

**SENTENZA n° 36/07**

### **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Ermanno de Francisco	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Vincenzo pirruccio	Componente

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE.**

#### **PREMESSE IN FATTO**

Con decisione in data 27.6.2007 il Giudice sportivo condannava il conduttore DE CECCO Claudio alla sanzione di Euro 1500, nonché alla sospensione delle licenze sportive per un periodo di gg. 90 -a decorrere dalla data del provvedimento - ritenendolo responsabile di violazione dell'art. 14.2 coma 4° NS 11 per avere effettuato una ricognizione del percorso fuori dei giorni e degli orari fissati dagli organizzatori : il tutto, al fine di partecipare al 15° Rally Montebelluna da svolgersi il 2 Marzo 2007. Lo assolveva invece dalla violazione dell'art. 157 RNS per avere fatto ricorso alla giurisdizione statale proponendo una querela nei confronti del Presidente del Comitato organizzatore sig. Luigi Brunetta cui aveva addebitato, a titolo di violenza privata, il fatto specifico di avergli bloccato la vettura con il proprio automezzo per impedirgli di proseguire nella ricognizione. In pendenza dei termini per proporre appello (la motivazione della sentenza veniva depositata il 9.7.2007) il DE CECCO ricorreva al TNA formulando preliminarmente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata sino all'esito del procedimento – quantomeno nella parte in cui era stata inflitta la sanzione della sospensione delle licenze: riservava al successivo momento del deposito delle motivazioni ulteriori argomentazioni. Il ricorrente ribadiva comunque in particolare quanto già sostenuto innanzi al Giudice sportivo e precisamente che la sua domanda di iscrizione al Rally in questione (non sottoscritta peraltro personalmente) non era stata mai perfezionata, tanto da

essere stata poi dichiarata nulla dall'Organizzatore per mancato versamento della tassa di iscrizione. Di conseguenza, la sua domanda non poteva considerarsi valida e produttiva, quindi, di effetti giuridici, in particolare per quanto concemeva la sua personale assoggettabilità alle particolari prescrizioni regolamentari. Con lo stesso atto svolgeva ancora rilievi e conclusioni di merito, in particolare con riferimento alla ritenuta gravita della infrazione, a suo avviso non sussistente, alla correlata entità delle sanzioni irrogate ed alle motivazioni svolte in sentenza anche col riferimento alla mancanza di un ravvedimento reso palese dal tenore delle difese svolte. Tutte le argomentazioni venivano ribadite in un'ampia memoria depositata il 13.7.2007 dopo il deposito delle motivazioni del provvedimento impugnato.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva preliminarmente il Collegio che non forma oggetto di contestazione, in fatto, che in data 21.2.2007, nel corso di controlli sul percorso della prova speciale ed a seguito di precedenti segnalazioni, era stato accertato che un'autovettura Audi di colore azzurro con a bordo l'equipaggio De Cecco/Bargelli - indicati nella domanda di iscrizione alla gara, da svolgersi il successivo 2 marzo, rispettivamente come 1° e 2° conduttore - stava compiendo giri di ricognizione: il tutto, fuori dei giorni consentiti.

Ugualmente non è contestato che il De Cecco non ha posto in dubbio tale circostanza giustificandosi peraltro con l'affermare, innanzitutto, che esisteva la libertà da parte sua di circolare nel luogo, nel tempo e con il mezzo di sua scelta. Ha negato, sin dalle iniziali dichiarazioni l'autenticità della sottoscrizione a sua firma risultante sulla domanda di iscrizione alla gara - sottolineando peraltro che, con il suo consenso, sarebbe stata stilata dalla scuderia di appartenenza "in automatico".

Ma, tanto precisato, ha sostenuto, anche attraverso interventi difensivi, che il mancato perfezionamento della domanda di iscrizione - dichiarata nulla per mancato versamento della prescritta tassa ex artt. 5.10 NS 11 e 72 bis RSN - costituiva prova certa circa il fatto che il ricorrente non era mai stato formalmente incluso nell'elenco degli iscritti alla gara: con la conseguenza che non lo si poteva soggetto, nell'occasione, al regolamento particolare della manifestazione.

Sostanzialmente, l'assunto difensivo è impostato sulla tesi, prospettata sin dalla prima istanza rivolta al TNA (anche con la richiesta di sospensiva e con quella tendente a conseguire un'attenuazione delle sanzioni inflitte) che essendo stata riconosciuta la nullità della domanda di iscrizione originariamente proposta, la stessa doveva considerarsi improduttiva di qualsiasi effetto giuridico.

La sentenza del Giudice sportivo ha negato validità a tale assunto, mettendo in evidenza che, a prescindere dell'autenticità o meno della sottoscrizione (circostanza, questa, ritenuta irrilevante, attesa l'affermazione che ciò si era verificato con il suo consenso e con un inserimento "in automatico" da parte della scuderia di appartenenza) era chiara la volontà del De Cecco di partecipare alla manifestazione, tanto da effettuare i giri di ricognizione.

Il Giudice sportivo ha ancora precisato che ai fini della contestata violazione la iniziale irregolarità della domanda e la sua eventuale inidoneità a consentire in concreto la partecipazione alla gara per il mancato completamento di tutte le formalità - ivi compreso il pagamento della tassa di iscrizione - non poteva essere considerata quale circostanza esimente, posto che proprio il comportamento tenuto con le contestate ricognizioni, verificatosi in

pendenza del termine per effettuare la regolarizzazione, doveva considerarsi - nel momento dell'accertamento - come inequivoca manifestazione della sua volontà di voler partecipare alla gara.

Ed il De Cecco, ad avviso del primo Giudice, quale titolare di licenza CSAI, nella specifica circostanza, aveva l'obbligo di osservare tutte le prescrizioni regolamentari, ivi comprese quelle concernenti il divieto di effettuare le ricognizioni in argomento.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale di far proprie le argomentazioni che precedono, integrate, in particolare, da quanto puntualmente risulta dagli atti del procedimento ai quali fa ripetutamente riferimento anche la difesa negli scritti depositati ( tra l'altro: verbale del Giudice sportivo in data 27 giugno 2007, con la deposizione della teste Barba Elena - che ha riferito in particolare anche sulle lamentele fatte pervenire da un residente circa i continui passaggi di un'auto ad alta velocità - e le dichiarazioni del Direttore di gara sig. Sergio Zini - come risulta dal verbale del Collegio dei Commissari sportivi in data 2.3.2007) , posto che la qualità di "tesserato" da oltre venti anni da parte del De Cecco, come dallo stesso evidenziato, lo obbligava in modo assoluto a rispettare la regolamentazione in atto per quanto concerneva il divieto di effettuare qualsiasi ricognizione nel posto e nel momento di cui all'accertamento.

La sua presenza non poteva essere considerata casuale: era strettamente legata alla domanda di partecipazione in via di perfezionamento ma, va sottolineato, ancora regolarizzabile sotto tutti i profili ai sensi ed entro i termini di cui all'art.72 RNS.

A tutti gli effetti, pertanto, non era un "estraneo", apparendo anzi evidente, ad avviso del TNA, che proprio la mancata regolarizzazione si appalesa quale chiaro espediente per sottrarsi alle inevitabili conseguenze della violazione commessa.

La nullità della iscrizione, poi – conseguente alla puntuale applicazione dell'art. 72bis RNS – a prescindere dal suo carattere meramente ricognitivo ovvero costitutivo nel caso di specie – è correlata al mancato inserimento nell'elenco degli iscritti alla data del 23.2.2007 e sotto questo profilo è sicuramente improduttiva dell'effetto giuridico, identificabile nel diritto, per i motivi già sopra enunciati, di partecipare alla manifestazione del 2 marzo successivo. Ma non incide in alcun modo sul comportamento tenuto il precedente 21 febbraio e sul mancato volontario rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento particolare di quella gara.

Sotto tale profilo, peraltro, il TNA ritiene di poter accogliere, seppur parzialmente, il motivo di appello concernente la misura delle sanzioni inflitte.

Va sottolineato, infatti, che l'art. 14.2. comma 4° NS 11 rimanda al successivo art.14.3.6 quanto all'entità delle sanzioni previste per le violazioni concernenti le ricognizioni, pur definendo comunque molto gravi tutte quelle da definirsi " non autorizzate".

Nel caso di specie, ora, avuto riguardo a quanto previsto nella tabella di cui alla norma richiamata – punto b) – si stima sufficiente quella della

sospensione delle licenze sportive per il periodo di un mese, ferma restando la sanzione pecuniaria di Euro 1.500, inferiore a quella di Euro 5.000 fissata per l'anno 2007, mancando sul punto un appello della Procura federale legittimante la modifica.

Al parziale accoglimento dell'appello segue l'ordine di restituzione della cauzione per la metà dell'importo versato.

Ogni altra questione resta assorbita dalle argomentazioni che precedono.

**P.Q.M.**

Il Tribunale accoglie l'appello limitatamente alla sanzione della sospensione delle licenze sportive che riduce a mesi uno: dispone conseguentemente l'incameramento del deposito cauzionale nella misura della metà.

Così deciso in Roma il 20 luglio 2007

F.to IL PRESIDENTE DEL T.N.A.  
(Dr. Renato Teresi)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23 luglio 2007

F.to Il Segretario del T.N.A.  
(dr. Salvatore Zedde)



## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**UDIENZA: 20/07/2007**

**R.G.: 21/07 Francioni Filippo**

**SENTENZA: 37/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio zucchelli	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente (rel.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 21/07 di Registro Generale, proposto da Francioni Filippo avverso la Dec. n. 13 dei CC.SS. del 1/07/2007 emessa durante la gara Sara Racing Week end svoltasi presso l'autodromo del Mugello nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale: non si è presentata e ha inviato conclusioni scritte;

per l'appellante, Francioni Filippo: Francioni Alessandro (delega agli atti);

Per la parte controinteressata, WRC Racing: Novello Enrico e Sanzin  
Massimiliano (delega agli  
atti).

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello;

per la parte controinteressata: rigetto dell'appello;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello e conferma della decisione  
impugnata.

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**R.G.: app. 21/07 Francioni Filippo**

**SENTENZA n° 37/07**

### **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Ermanno de Francisco	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Vincenzo pirruccio	Componente (rel.)

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE.**

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente/conduuttore Francioni Filippo, avverso la decisione n. 13 dei Commissari Sportivi del 1 luglio 2007 emessa nel corso della gara "Sara Racing Week End", svoltasi presso l'Autodromo del Mugello.

#### **FATTO**

Al termine della gara il concorrente/conduuttore Francioni Filippo proponeva reclamo avverso la vettura del concorrente Wrc srl, conduuttore Didaio Marco, per il controllo del corpo farfallato, in particolare per la presenza di raccordi conici a valle della flangia di strozzatura imposta dal regolamento.

Con decisione n. 13 il Collegio dei Commissari Sportivi, visto il verbale dei Commissari Tecnici al termine delle verifiche dal quale si rilevava che la presenza dei particolari contestati è consentita ai sensi dell'art. 259.5.9 dell'Allegato J, che definisce libera la zona in cui tale modifica è stata apportata, riteneva infondato il reclamo.

Proponeva tempestivamente e ritualmente appello il concorrente/conduuttore Francioni Filippo, deducendo che la decisione impugnata nasceva da un'errata interpretazione della norma regolamentare che - se correttamente applicata - avrebbe dovuto comportare l'esclusione del concorrente Didaio Marco.

#### **DIRITTO**

L'appello è infondato.

Va precisato al riguardo, preliminarmente, che non v'è contestazione sulla conformità della flangia adottata, ma soltanto sulla presenza di raccordi conici in teflon, posizionati tra la suddetta flangia e il corpo farfallato.

L'art. 259 Gruppo CN dell'allegato J FIA (al punto 5.9) recita che le canalizzazioni dell'aria a monte del motore sono libere, mentre (al punto 1.11) da la definizione di motore secondo la quale esso è l'insieme costituito dal monoblocco, dai cilindri e dalla testata.

L'appellante sostiene che la presenza dei raccordi modifica il flusso dell'aria e quindi la portata nel condotto, in contrasto con l'art. 259.5.9 che vieta ogni intervento che possa modificare tale portata al motore. Ritiene inoltre non permesse tutte le modifiche non esplicitamente autorizzate come prescritto dall'art. 259.2.8. Secondo il Francioni quanto rilevato sulla vettura del Didaio risulta in contrasto con il regolamento della categoria; pertanto doveva essere ritenuta "non conforme". Aggiunge inoltre che l'adozione dei raccordi tra la flangia e il corpo farfallato vanificherebbe o comunque limiterebbe lo scopo della prescrizione, tendente a ridurre la potenza del motore.

Ma, osserva il Collegio, in accordo con la Procura Federale, che - a prescindere dalla mera affermazione su di una presunta vanificazione degli effetti perseguiti dalla normativa in esame - la dizione letterale della disposizione appare, nella pluralità delle sue previsioni, di contenuto non controvertibile.

Essa prescrive chiaramente - infatti - e specifica che le canalizzazioni dell'aria a monte del motore sono libere.

E questi criteri risultano rispettati sulla vettura del Didaio.

L'appello deve essere pertanto rigettato con l'adozione dei provvedimenti consequenziali di cui dall'art. 190 del R.N.S.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale rigetta l'appello;  
dispone l'incameramento della cauzione;  
condanna l'appellante al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 30 luglio 2007.

**IL PRESIDENTE DEL T.N.A.**  
(Dr. Renato Teresi)

Publicata mediante deposito in Segreteria il

Il Segretario del T.N.A.  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:06/06/2007**

**R.G.: 13/07 Chionna Alessandro**

**SENTENZA: 38/07**

Il Tribunale, così composto:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio zucchelli	Componente (rel.)
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 13/07 di Registro Generale, proposto da Chionna Alessandro avverso la Dec. n.22 dei CC.SS. nella gara Campionato Italiano Turismo svoltasi in magione nei giorni 18-20 maggio 2007.

Con la presenza: :

per la Procura Federale: del Sostituto Procuratore avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Chionna Alessandro: dell.avv. Luciano Galluzzo (procura agli atti);

Per le parti controinteressate: non si è presentato nessuno.

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello e decurtazione del tempo perso a causa dello stop & go;

per la parte controinteressata:-----

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello e decurtazione del tempo perso a causa dello stop & go.

## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

**R.G.: app. 13/07 Chionna Alessandro**

**SENTENZA n° 38/07**

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio zucchelli	Componente (rel.)
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 13/07, proposto

**da**

Alessandro CHIONNA;

**contro**

La decisione n. 22 dei Commissari Sportivi della gara Campionato Italiano Turismo svoltasi in Magione nei giorni 18-20 maggio 2007.

Uditi i difensori per l'appellante ;

Udite le conclusioni della Procura federale

### *Svolgimento del procedimento*

I commissari sportivi della gara Campionato Italiano Turismo svoltasi in Magione nei giorni 18-20 maggio 2007, contestavano al ricorrente, che occupava la terza posizione della griglia di partenza al via, di essere stato la causa della collisione tra le vetture n. 24 e n. 22.

Era irrogata la sanzione dello stop and go, che il concorrente scontava non appena esposta la relativa segnalazione.

Il direttore di prova Fondacci convocava il ricorrente e gli notificava il provvedimento.

Seguivano nei termini il preannuncio di appello, il preavviso di appello al TNA, il pagamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

Avverso il provvedimento propone ricorso il sig. Chionna lamentando:

1. Genericità del rapporto della postazione n. 2 dei commissari di gara.
2. Inconsistenza del rapporto della postazione n. 1 che non godeva di una buona visuale del luogo dell'incidente.
3. Mancata concessione di pari opportunità con gli altri concorrenti e ritardo nella emissione del provvedimento, esposto solo al 13° giro;
4. Illegittimo rifiuto del direttore di prova a consentire di visionare immediatamente dopo la gara il filmato dell'episodio. Assume, altresì, che lo stesso avrebbe pronunciato una frase scorretta con la quale manifestava la volontà di procrastinare la visione del filmato a dopo la scadenza dei termini per l'appello.
5. Nel merito, che la collisione era stata provocata dalla vettura n. 24 che aveva deviato dalla traiettoria, mentre lo stesso ricorrente aveva correttamente mantenuto la propria.
6. Indicava a testi il concorrente della autovettura n. 22, Luigi Moccia, e il concorrente della vettura n. 19, Piero Carlucci sulla dinamica dei fatti e sulla pronuncia della frase da parte del direttore.

All'udienza di discussione il Collegio visionava il filmato dell'accaduto.

La procura concludeva per l'assoluzione dell'incolpato.

### ***Motivi della decisione***

Dalla visione del filmato emerge con chiarezza che, all'atto della partenza, il ricorrente ha correttamente proseguito rispettando la propria traiettoria. Viceversa, il concorrente n. 24 ha deviato dalla propria, tagliando la strada alla vettura n. 7 del ricorrente e quindi venendo a collisione con la vettura n. 22.

Risulta, quindi, inequivocabilmente la non conformità ai fatti della motivazione del provvedimento impugnato, come per altro ha confermato la medesima Procura federale concludendo per l'assoluzione.

Occorre quindi procedere all'accoglimento del ricorso, dal quale scaturisce la necessità che la CSAI ripristini la situazione corretta stravolta dalla sottoposizione alla sanzione dello stop and go.

Dall'esame della tabella contagiri di gara risulta che il ricorrente aveva

stabilmente occupato la seconda posizione dalla partenza sino al 15° giro, durante il quale ha scontato la sanzione, perdendo oltre 19 secondi e retrocedendo alla 11a posizione. Dalle tabelle di gara risulta una media sul giro del ricorrente costante nei 14 giri precedenti l'esecuzione della sanzione di stop and go. I medesimi tempi risultano rispettati anche nei giri successivi sino alla conclusione della gara. Risulta ragionevole, quindi, ricostruire la posizione dello stesso considerando la medesima media per l'intera gara, sottraendo dal tempo complessivo quanto perduto, rispetto alla media, per l'esecuzione della sanzione e quindi ricollocando il ricorrente al posto risultante dallo stesso calcolo.

Ritiene infine il Collegio di restituire gli atti alla procura federale e segnalare i fatti alla CSAI, tramite la trasmissione della presente sentenza, perché, ciascuno per la propria competenza, valuti se procedere sul piano disciplinare nei confronti del direttore Fondacci il cui atteggiamento, se provato, costituisce grave violazione dei diritti della difesa nonché degli obblighi di autonomia, indipendenza, correttezza e neutralità gravanti sugli ufficiali di gara.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello accoglie l'appello n. 13/07 nei sensi di cui in motivazione.

Dispone la restituzione del deposito cauzionale.

Così deciso in Roma il 6 giugno 2007.

Il Presidente del T.N.A.  
(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria il:  
Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:27/06/2007**

**R.G.: 14/07 Castaldini**

**SENTENZA: 39/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio zucchelli	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 14/07 di Registro Generale, proposto da Castadini Paolo avverso l'Elezione del Delegato Regionale della CSAI dell'Emilia Romagna svoltasi a Bologna il giorno 05/06/07.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, Dr. Renato Vasaturo. ;

per l'appellante, Castaldini Paolo è presente il medesimo

per le parti controinteressate: -----

**CONCLUSIONI:**

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello



**R.G.: app. 14/07 Castaldini Paolo**

**SENTENZA n° 39/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dr. Renato Zucchelli	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 14/07, proposto

**da**

Castaldini Paolo;

**contro**

la Elezione del Sig. Gabriele Focacci a Delegato Regionale della CSAI dell'Emilia Romagna, svoltasi a Bologna il giorno 05/06/07.

Udito l'appellante Sig. Castaldini Paolo;

Udite le conclusioni della Procura federale

***Svolgimento del procedimento***

In data 5 Giugno 2007 l'Assemblea Regionale dei Delegati Provinciali della CSAI dell'Emilia Romagna ha eletto come Delegato Regionale il Sig. Focacci Gabriele.

Il Sig. Paolo Castaldini, quale delegato Provinciale di Bologna, con atto del 5 Giugno 2006 ha dichiarato di voler ricorrere a questo Tribunale Nazionale d'Appello della CSAI avverso alla suddetta elezione.

Con atto del 6 Giugno 2006, il Sig. Castaldini, nel confermare la volontà di ricorrere in appello, ha motivato l'impugnazione sostenendo che la carica di Presidente dell'ACI di Forlì rivestita dal Sig. Gabriele Focacci sarebbe incompatibile con la carica di Delegato Regionale dell'Emilia Romagna.

In particolare, l'appellante ha sostenuto che i Presidenti ACI sarebbero già rappresentati in seno al Comitato Esecutivo, secondo quanto precisato nell'art. 6 del regolamento elettorale degli organi della CSAI.

L'appellante non ha versato il deposito cauzionale.

All'udienza del 27 Giugno 2007 il Collegio, dopo la discussione del ricorso, ha posto in decisione il procedimento.

### *Motivi della decisione*

Occorre esaminare, in linea preliminare, la questione riguardante il mancato versamento, da parte dell'appellante, del deposito cauzionale.

Il Collegio ritiene, al riguardo, che il ricorrente, nel caso in esame, non fosse tenuto al versamento di tale deposito.

L'appello verte, infatti, sulla presunta incompatibilità susseguente all'elezione a Presidente di un Comitato regionale CSAI, e riguarda dunque l'esercizio di diritti civili e politici che, secondo principi costituzionali, non possono essere in alcun modo compressi, né condizionati nel loro esercizio, a "fortiori", quindi, subordinati al versamento di un deposito cauzionale.

A tale conclusione si giunge, per quanto possa occorrere, anche mediante l'esame e l'interpretazione delle vigenti norme del Regolamento di giustizia.

Va premesso, sul punto, che la disciplina della Giustizia Sportiva, contenuta nel Capitolo XI del Regolamento Nazionale Sportivo, riguarda la materia agonistica e/o le competizioni sportive.

Ciò si desume anche dall'art. 156 B) che, nel disciplinare le funzioni del TNA, e nel qualificare quest'ultimo come "*organo collegiale di secondo grado*" gli attribuisce la competenza a dirimere le controversie tra i titolari di licenza CSAI che "*a qualsiasi titolo partecipano all'attività sportiva*".

Riguardo al deposito cauzionale, l'art. 183 a1) stabilisce che lo stesso debba essere fissato dalla CSAI, ma il Regolamento, nella materia oggetto del

presente gravame, non prevede il versamento del deposito, né ha stabilito l'ammontare dello stesso.

Da tali circostanze si deve quindi ritenere che la CSAI, nei casi riguardanti la materia oggetto del caso "de quo", abbia deciso appositamente di non richiedere la corresponsione del deposito.

Quanto al merito della questione, l'appello è infondato e va respinto.

La asserita incompatibilità tra la carica di Delegato Regionale dell'Emilia Romagna e quella di Presidente dell'AC di Forlì, rilevata dall'appellante in capo al Sig. Gabriele Focacci, non può costituire motivo per poter annullare l'elezione impugnata.

La presunta incompatibilità tra due cariche si colloca infatti cronologicamente in un momento successivo rispetto all'elezione, e non è in alcun modo idonea ad inficiare quest'ultima, essendo consentito al soggetto che è stato eletto, di poter optare per una carica piuttosto che per l'altra.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello respinge l'appello n. 14/07.

Nulla dispone sul deposito cauzionale, che non è stato versato.

Nulla statuisce sul pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 27 /06/2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Cons. in Segreteria per la firma: 07/09/2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione: 13/09/2007

Il Segretario

(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:18/09/2007

R.G.: 25/07 Tony Kart Racing Team

SENTENZA: 40/07

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente (rel.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 25/07 di Registro Generale, proposto da Tony Kart Racing Team avverso la Dec. n. 46 dei CC.SS. del 22/07/2007 emessa durante la gara 2, cat. KZ2, 2007 Open Master, svoltasi presso il kartodromo Valvibrata nei giorni 20/22 luglio 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, Avv. Riccardo Ceci.;

per l'appellante, Tony Kart Racing sono presenti l'avv. Roberto causo, i sigg.ri Robazzi Roberto, con delega della Tony Kart. R.T., e Ardigò Marco, pilota.

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: accoglimento dell'appello.

**R.G.: app. 25/07 Tony Kart R. T.**

**SENTENZA n° 40/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
iovanni Castagna	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore
Francesco De Beaumont	Componente
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Tony Kart Racing Team , conduttore Ardigò Marco, avverso la decisione n. 46 dei Commissari Sportivi della gara "2007 Open Master", svoltasi presso il kartodromo Valvibrata nei giorni 20/22 luglio 2007.

### **FATTO**

Il conduttore Ardigò Marco della categoria KZ2, nel posizionare il proprio kart sul pre schieramento, riscontrava un gonfiaggio anomalo di un pneumatico. Portato il proprio mezzo in zona riparazione, sostituiva, con l'aiuto del proprio meccanico e di due meccanici di altri conduttori la ruota forata.

Con decisione n. 46 il Collegio dei Commissari Sportivi, visti gli art. 2.19 lettera H punti da 5 a 8 e 2.14 lett. D delle Prescrizioni Generali e gli art. 10 lett. C e 11 delle Prescrizioni Specifiche, nonché gli art. 153 e 158 del Codice Sportivo Internazionale, escludeva dalla classifica l'Ardigò.

Proponeva tempestivamente e ritualmente appello il concorrente Tony Kart Racing Team, deducendo la nullità assoluta della decisione

impugnata in quanto viziata dalla mancata audizione dell'interessato per presentare la propria difesa, oltre che per non aver motivato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'adozione del provvedimento. L'appellante, nelle sue motivazioni, sottolinea altresì la mancata comunicazione e consegna delle comunicazioni del Delegato Tecnico e

della sua successiva dichiarazione telefonica, del responsabile della Vega spa, produttrice dei pneumatici e del Commissario di Percorso.

### **DIRITTO**

L'appello deve essere accolto.

Attraverso l'istruttoria esperita sentendo l'appellante, dopo aver esaminato le motivazioni del ricorso, il Tribunale, ritenendole corrette, accoglie le richieste del Procuratore Federale.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale accoglie l'appello;  
dispone la restituzione del deposito cauzionale;  
ordina la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 18 settembre 2007.

**IL PRESIDENTE**  
(Renato Teresi)

Depositata in segreteria per la pubblicazione: 26 settembre 2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:07/09/2007**

**R.G.: 20/07 Uboldi Davide**

**SENTENZA: 41/07**

Il Tribunale, così composto:

<u>Dr. Renato Teresi</u>	<u>Presidente</u>
<u>Dr. Claudio Zucchelli</u>	<u>Componente</u>
<u>Ing. Giovanni Castagna</u>	<u>Componente (Rel.)</u>
<u>Ing. Vincenzo Pirruccio</u>	<u>Componente</u>
<u>Avv. Francesco De Beaumont</u>	<u>Componente</u>
<u>Avv. Sergio Lio</u>	<u>Componente</u>

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 20/07 di Registro Generale, proposto da Uboldi Davide avverso la Dec. n. 4 dei CC.SS. del 30/06/2007 emessa durante la gara Sara Racing Week end svoltasi presso l'autodromo del Mugello nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2007.

Con la presenza:

per la Procura Federale, del Sostituto Procuratore, Avv. Riccardo Ceci.;

per l'appellante, Uboldi Davide, è presente il medesimo.

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello o, in subordine, la riduzione della sanzione

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello.

**R.G.: app. 20/07 Uboldi Davide**

**SENTENZA n° 41/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto da :

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (Rel.)
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Uboldi Davide avverso la Dec. n. 4 dei CC.SS. del 30/06/2007 emessa durante la gara Sara Racing Week end svoltasi presso l'autodromo del Mugello nei giorni 29, 30 giugno e 1 luglio 2007

### MOTIVI

I Commissari Sportivi della gara Sara Racing Week End disputatasi all'Autodromo del Mugello in data 29 e 30 Giugno e 1 Luglio 2007 infliggevano al concorrente/conducente Uboldi Davide n° gara 21 al termine delle prove ufficiali del Campionato Italiano Prototipi, con decisione n° 4, penalità temporale ed ammenda per comportamento antisportivo nei confronti del concorrente/conducente n° gara 9 Faraonio Giovanni.

Seguivano nei termini il preannuncio di appello, il versamento del deposito cauzionale ed il deposito della memoria di difesa.

Deduce il ricorrente :

- Di avere contestato ai Commissari Sportivi di avere tamponato il concorrente n° 9: di fatto quest'ultimo procedeva lentamente tanto che gli era stata esposta la bandiera di colore blu.
- Di avere chiesto al Commissario Sportivo delegato dalla CSAI di potere visionare il filmato della presunta collisione e di averne avuto un fermo rifiuto in una con un deciso atteggiamento intimidatorio che lasciava supporre ulteriori e ben più gravi censure della propria posizione.
- Di avere potuto successivamente visionare il filmato grazie all'intervento del Direttore di gara, di essersi reso conto che l'urto è avvenuto



perché il concorrente n° 9 ha eseguito delle manovre per cui non è stato possibile evitare la collisione, e che il suo rallentamento è imputabile ad una avaria al cambio.

Quindi, il proprio comportamento non può essere considerato elemento fondante per infliggere una sanzione.

In udienza il Collegio visionava il filmato dell'accaduto.

### **DIRITTO**

L'appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che l'articolo 123 ter del Regolamento Nazionale Sportivo sancisce gli obblighi particolari dei conduttori.

Nella fattispecie il concorrente/ conduttore Uboldi Davide ha disatteso dette disposizioni nei commi:

- c) mantenere di norma la propria traiettoria , evitando manovre scorrette.
- e) mantenere la propria traiettoria , dopo avere superato un'altra vettura, per un tratto sufficiente a non interferire con la marcia del veicolo superato.
- k) non effettuare, in genere, manovre che per la loro natura o per le circostanze in cui avvengono possono risultare pericolose.

Dalla visione del filmato emerge con chiarezza che il concorrente/conduttore n° 21 Uboldi Davide Classe Prototipi nel superare il conduttore n° 9 Faraonio Giovanni lo urtava nella parte posteriore destra uscendo egli stesso parzialmente dalla sede stradale. Successivamente riprendeva la pista superando il concorrente/conduttore n° 9 Faraonio Giovanni rallentandolo più volte ed assumendo nei suoi confronti un atteggiamento con inusuali gesti intimidatori, generando nei confronti dei concorrenti che seguivano una situazione di pericolo, o quantomeno di particolare attenzione che ciascun concorrente ha necessariamente subito al fine cercare di ottimizzare le proprie prestazioni.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello rigetta il ricorso proposto da Uboldi Davide avverso la decisione già citata, dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni conseguenti provvedimenti in sede di omologazione. Ordina l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso in Camera di Consiglio in Milano il 7.09.2007.

Il Presidente del T.N.A.  
( Dott. Renato Teresi )

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il .....

Il Segretario TNA  
(dr. Salvatore Zedde)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:24/10/2007

**R.G.: app. 26/07 Nolè Domenica e  
Valentino Giovanni**

**SENTENZA n° 42/07**

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 26/07, proposto

**da**

Nolè Domenica;

Valentino Giovanni;

**contro**

la sentenza del Giudice Sportivo 2° Sezione, resa in data 23.07.2007.

Udito l'appellante Valentino Giovanni e l'Avv. Giuseppe Nolè;

Udite le conclusioni della Procura federale.

### *Svolgimento del procedimento*

Con sentenza n. 34/2007 il Giudice Sportivo 2° Sezione ha condannato Nolè Domenica e Valentino Giovanni al pagamento dell' ammenda di € 400,00 ciascuno.

Con tale sentenza Nolè Domenica è stata ritenuta responsabile del fatto di aver sottoscritto la domanda di licenza per il fratello minore Nolè Nicola quale conduttore, arrogandosi la qualità, non corrispondente al vero, di genitore esercente la potestà genitoriale, mentre Valentino Giovanni è stato ritenuto responsabile di violazione dei doveri inerenti all'esercizio delle sue funzioni di licenziato sportivo, per aver rilasciato l'attestato di licenza di conduttore al predetto minore, in assenza delle necessarie autorizzazioni ed in difetto della potestà genitoriale in capo alla richiedente Nolè Domenica.

L'Avv. Giuseppe Nolè, con atto dell'1 Agosto 2007, nell'affermata veste di procuratore della figlia Nolè Domenica e di Valentino Giovanni ha dichiarato di proporre appello avverso la suddetta sentenza, e con atto del 4 Agosto 2007, sempre nella spiegata veste, ha depositato i motivi di appello.

Con l'atto di appello il difensore ha sostenuto, in primo luogo, che la sentenza del Giudice Sportivo sarebbe errata in quanto la Nolè Domenica ed il Valentino Giovanni non sarebbero stati assoggettabili alla giurisdizione del predetto organo, non essendo la prima, al momento della richiesta di licenza, titolare di tessera ACI e non avendo il Sig. Valentino esercitato il ruolo di dirigente sportivo, bensì di funzionario delegato CSAI.

Inoltre, l'Avv. Nolè ha sostenuto che gli incolpati non avrebbero violato l'art. 7 quinquies del R.N.S. e ciò in quanto gli stessi avrebbero agito nella più completa trasparenza, in presenza dello stesso Avv. Giuseppe Nolè, tanto da ottenere poi il rilascio definitivo della licenza.

Per gli appellanti Nolè Domenica e Valentino Giovanni è stato versato un assegno, corrispondente ad un solo deposito cauzionale, sostenendosi, da parte dell'avv. Nolè, che trattavasi di un unico atto di appello.

Con atto del 18 Settembre 2007 la Procura Federale ha proposto a sua volta tempestivo atto di appello avverso la sentenza in esame, lamentando, sostanzialmente, che il Giudice Sportivo avrebbe valutato di non rilevante gravità i fatti contestati.

Sulla base di tali motivi la Procura Federale ha quindi chiesto la conferma delle violazioni contestate nei confronti degli incolpati, con l'applicazione, nei loro confronti, di sanzioni più severe, consistenti, per ciascuno, nella sospensione delle licenze sportive per 90 giorni e nell'ammenda di €2.000,00.

All'udienza del 25 Settembre 2007 la Procura Federale ha chiesto dichiararsi, quanto al Valentino Giovanni, l'inammissibilità dell'appello per mancanza di

procura in favore del difensore e, inoltre, comunque, per mancato versamento nella misura prevista dal Regolamento del deposito cauzionale ove, per ipotesi, fosse riconosciuta la qualità di parte anche del Valentino.

Il Collegio ha disposto differirsi la trattazione al 24 ottobre 2007.

In data 10 Ottobre 2007 l'Avv. Giuseppe Nolè ha consegnato di persona presso la Segreteria del T.N.A. un mandato – redatto al computer e recante la data 31.07.2007 - con conferimento di procura da parte di Nolè Domenico e Valentino Giovanni per la rappresentanza e difesa nel procedimento di appello in questione

All'udienza del 24 Ottobre 2007 il Collegio, dopo la discussione del ricorso, ha preso in decisione il procedimento.

### *Motivi della decisione*

1)

In primo luogo va dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'Avv. Giuseppe Nolè nell'affermata veste di procuratore di Valentino Giovanni, per l'inesistenza in atti di una procura al momento del deposito dell'impugnazione.

Nell'atto di appello dell'1.08.2007 e nei successivi motivi del 4.08.2007, infatti, l'Avv. Giuseppe Nolè ha dichiarato di impugnare la sentenza n. 34/2007 quale procuratore di Valentino Giovanni, ma, non ha affatto documentato, né indicato gli estremi della procura da quest'ultimo asseritamente conferitagli.

Né, peraltro, alcun valore può attribuirsi, sotto tale profilo, al mandato poi da lui consegnato personalmente alla Segreteria il 10 Ottobre 2007, in quanto non vi è alcuna prova che lo stesso sia stato conferito il 31 Luglio 2007 e, pertanto, unica data certa è quella del 10.10. 2007. E' appena il caso di sottolineare al riguardo che, in ogni caso, trattasi solo di un mandato a rappresentare e difendere in giudizio, prodotto in particolare soltanto dopo che nella precedente udienza del 25.0.2007 il Procuratore Federale aveva eccepito appunto la mancanza "ab initio" negli atti di una procura ad appellare la sentenza del Giudice sportivo da parte del Valentino.

Per quanto concerne invece Nolè Domenico, risulta prodotta davanti al Giudice Sportivo una procura rilasciata da quest'ultima in favore dell'Avv. Giuseppe Nolè, che abilita il difensore anche alla proposizione dell'impugnazione.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto a nome di Valentino Giovanni -per l'accertata inesistenza "ab initio" di un mandato ad impugnare- assorbe la ulteriore questione preliminare riguardante il versamento di un solo

deposito cauzionale, che riguarda pertanto esclusivamente la posizione di Nolè Domenica, al cui nominativo appare quindi imputabile, trattandosi dell'unico soggetto con la qualità di parte nel presente procedimento.

Per quanto possa occorrere, ritiene comunque il Collegio di sottolineare, come già con una recente decisione è stato ribadito il principio secondo cui il deposito cauzionale è dovuto da ciascuna delle parti appellanti, a prescindere dalla contestualità o meno dell'atto di impugnazione, contrariamente a quanto disinvoltamente affermato dall'avv. Nolè (cfr. TNA, Sentenza n. 34/2007 del 7 luglio 2007 - Bondi e altri ) con evidente confusione tra atto impugnato, proposizione dell'appello e "parti" del provvedimento.

2)

Quanto al merito della questione, l'appello proposto da Nolè Domenica è infondato e va respinto, mentre merita accoglimento quello proposto dalla Procura Federale per entrambe i soggetti, quantunque con una diversa determinazione della pena.

L'assunto secondo il quale Nolè Domenica non sarebbe stata assoggettabile alla giurisdizione del Giudice Sportivo in quanto non titolare di tessera ACI al momento della richiesta di licenza, è palesamente infondato e va respinto.

Come è stato correttamente messo in evidenza dal Giudice Sportivo nella sentenza impugnata, l'art. 7 quater RNS comma 1 stabilisce infatti la sostanziale identità tra i titolari di tessera sportiva ACI e licenza sportiva e assoggetta i suddetti alla autorità sportiva della CSAI, mentre l'art. 47, lett. A) comma 4 RNS stabilisce espressamente che lo stato di licenziato sportivo permane, ancorché la licenza non venga rinnovata, fino alla rinuncia espressa dall'interessato al rinnovo o fino alla eventuale squalifica o radiazione.

Ebbene, nel caso in esame, non v'è dubbio che Nolè Domenica, titolare di licenza quale concorrente per il 2006, sulla base delle succitate disposizioni, era assoggettabile alla giurisdizione del Giudice Sportivo della CSAI, e che quindi, sotto tale profilo, la sentenza impugnata è, sul punto, immune da censure.

Riguardo agli altri motivi di appello dedotti da Nolè Domenica va affermata ancora la loro infondatezza, alla luce della incontrovertibilità della violazione perpetrata, dimostrata *per tabulas*.

Non può sorgere in verità dubbio alcuno, anche in esito al dibattimento, sul fatto che Nolè Domenica abbia compilato il modulo almeno nella parte riferibile al

rilascio della licenza di conduttore per il fratello minore Nolè Nicola, qualificandosi falsamente come esercente la patria potestà sullo stesso. A nulla rilevano pertanto le circostanze addotte nell'atto di appello ma, riferite solo dal padre che, in tutta la vicenda ha assunto, di volta in volta, la veste di persona a diretta conoscenza dei fatti dei quali aveva anche preso l'iniziativa; teste innanzi alla Procura Federale; avvocato innanzi al Giudice sportivo ed al TNA.

La Nolè Domenica, infatti, si è sottratta sempre, in tutte le sedi, a qualsiasi chiarimento.

La gestione, quasi esclusiva ed in prima persona nell'intera vicenda ed in tutte le sue fasi da parte dell'avv. Nolè, oltretutto, implica semmai il suo coinvolgimento, essendo lo stesso tenuto, quale titolare di licenza ACI/CSAI, al rispetto di tutte le disposizioni del RNS – e di quelle del diritto civile alle stesse ricollegate – che escludono la delegabilità di certe “funzioni” e comportano, almeno in fase di primo rilascio, l'obbligo di verificare la sussistenza dell'autorizzazione da parte di entrambi i genitori.

3)

Per quanto si riferisce da ultimo all'appello proposto dalla Procura Federale, ritiene il Collegio, che la sentenza del Giudice Sportivo abbia valutato i fatti in modo eccessivamente riduttivo.

I fatti contestati ed accertati sono infatti di ben più rilevante gravità anche se, nell'applicazione delle sanzioni, va operata una distinzione tra i due soggetti.

Se, infatti, nei confronti di Nolè Domenica l'accertata presenza del padre Avv. Giuseppe Nolè, al momento della sottoscrizione del modulo in esame, e la scarsa conoscenza dei regolamenti possono essere valutate come circostanze attenuanti, le medesime circostanze costituiscono sicuramente, invece, aggravanti per Giovanni Valentino quale delegato regionale Fik.

Pertanto, in accoglimento dell'appello della Procura Federale, si ritiene di rideterminare le sanzioni, limitate alla sola ammenda, nella misura, quanto a Nolè Domenica, di Euro 600,00 e, quanto a Valentino Giovanni, di Euro 800,00.

4)

Quanto alle richieste di trasmissione degli atti formulate in udienza, mentre deve darsi seguito a quella della Procura Federale (avuto riguardo anche a quanto – separatamente – nella competenza propria, provvederà la CSAI per l'adozione dei

provvedimenti consequenziali all'accertata inesistenza di una valida licenza quale conduttore del minore Nolé Nicola di partecipare alla Gara Open Master del 23/25 marzo 2007 – come già messo in evidenza dalla stessa Procura nel verbale datato 10.7.2007 e nell'atto di deferimento), è appena il caso di mettere in evidenza che non compete a questo Collegio - né tanto meno alla Procura Federale - dare seguito o comunque assumere iniziative per “veicolare” all'Autorità giudiziaria ordinaria le generiche accuse formulate dallo stesso avv. Nolé nei confronti del Presidente della Sottocommissione Karting/CSAI notaio Vittorio Loriga, dovendo essere noto all'avv. Nolé che spetta a lui di persona a ciò provvedere, specificando ogni dettaglio sulle accuse e assumendosi, poi, nelle sedi proprie, tutte le conseguenze per il caso di una ritenuta loro infondatezza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello proposto da Valentino Giovanni; rigetta l'appello proposto da Nolè Domenica, e, in accoglimento dell'appello proposto dalla Procura Federale, condanna Nolè Domenica al pagamento dell'ammenda di € 600,00 e Valentino Giovanni al pagamento dell'ammenda di €800,00.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale, in sede, come da richiesta per ulteriori accertamenti e valutazioni.

Dichiara inammissibile la richiesta formulata in udienza dall'avv. Nolé Giuseppe nei confronti del notaio Vittorio Loriga.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale versato.

Così deciso in Roma il 24/10/2007.

F.to il Presidente del T.N.A.  
(dott. Renato Teresi)

Cons. in Segreteria per la firma: 24/10/2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione: 31/10/2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:07/11/2007**

**R.G.: app. 29/07 Felici Ermete**

**SENTENZA n° 43/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Giovanni Castagna	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore
Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Felici Ermete , conduttore Felici Chiara, avverso la decisione n. 10 dei Commissari Sportivi della gara "Coppa dei Concorrenti", svoltasi presso il Circuito Internazionale di Napoli in data 23 settembre 2007.

### **FATTO**

Al termine della gara della classe 100, categoria Easy Kart, il kart del concorrente Felici Ermete,conduttore Felici Chiara, veniva sottoposto a verifica tecnica, al termine della quale veniva contestata al concorrente la non conformità dei perni dei fuselli.

Con decisione n. 10 il Collegio dei Commissari Sportivi, visto l'art. T1.4 del Regolamento Tecnico 2007, escludeva dalla classifica Il Felici.



Proponeva tempestivamente e ritualmente appello il concorrente Felici Ermete, deducendo la nullità assoluta della decisione impugnata in quanto viziata dalla mancata consegna all'interessato della copia del verbale del Delegato Tecnico che non conteneva tra l'altro gli articoli del regolamento per i quali era stata comminata la sanzione. L'appellante, nelle sue motivazioni, sottolineava altresì che, non avendo posto nessuna firma nei cartellini che accompagnavano con sigillo punzonato i particolari oggetto dell'appello, non ne avrebbe potuto riconoscere la proprietà.

## **DIRITTO**

Dalla verifica effettuata è emerso che il pacco contenente i particolari contestati era regolarmente sigillato e firmato dall'appellante, così come l'altro pacco all'interno del primo che risultava anch'esso sigillato e firmato. La verifica dei pezzi oggetto del controllo confermava quanto evidenziato nel corso delle verifiche post gara.

Il Collegio, esperita l'istruttoria sentendo l'appellante sulle motivazioni del ricorso, in accordo con le richieste della Procura Federale, ha ritenuto l'appello non meritevole di accoglimento.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale rigetta l'appello;  
dispone l'incameramento del deposito cauzionale;  
ordina la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 7 novembre 2007.

**IL PRESIDENTE**  
(Renato Teresi)

Depositata in Segreteria per la pubblicazione: 22 novembre 2007

Il Segretario  
(Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA: 21/11/2007**

**R.G.: 33/07 Tricarico Gianluca o**

**SENTENZA: 44/07**

I Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente (est.)
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Avv. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 33/07 di Registro generale, proposto da Tricarico Gianluca avverso il decreto 23/07 del Giudice sportivo - poi rettificato avverso la dec. 2.5. del Collegio dei CC.SS. del 27/10/07 in Vallelunga -.

Con la presenza:

per la Procura federale, del Sostituto Procuratore, avv. Riccardo Ceci;

per l'appellante, Tricarico Gianluca, è presente l'avv. Luciano Galluzzo;

**CONCLUSIONI:**

per la Procura federale: in via principale, inammissibilità del ricorso in quanto il Tricarico avrebbe dovuto proporre opposizione innanzi al Giudice sportivo contro il decreto 23/07;

in via subordinata, avuto riguardo all'atto cd. "di rettifica", lo stesso potrebbe ritenersi proponibile ma resterebbe sempre un atto fine a sé stesso, siccome proposto innanzi al TNA.

per l'appellante: Accoglimento dell'appello con declaratoria di irrivalenza e nullità assoluta dell'atto di notifica "doc. 2.5" in data 27/10/07 e pronuncia sui richiesti provvedimenti consequenziali.

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:21/11/2007

**R.G.: app. 33/07 Tricarico Gianluca**

**SENTENZA n° 44/07**

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente (est.)
Dott. Claudio Zucchelli:	Componente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Avv. Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 33/07, proposto

**da**

Tricarico Gianluca in data 27 ottobre 2007 con riferimento al Decreto n. 23/07 emesso in data 25 ottobre 2007 dal Giudice Sportivo - poi rettificato avverso la dec. 2.5. del Collegio dei CC.SS. del 27/10/07 in Vallelunga -.

### ***Svolgimento del procedimento***

Con decreto n. 23/07 emesso in data 25 ottobre 2007 ai sensi dell'art. 154 lett. C/ RNS il Giudice Sportivo applicava al conducente Gianluca Tricarico, in via d'urgenza, la sospensione delle licenze sportive per un periodo di giorni 180 dalla data del provvedimento: lo condannava inoltre al pagamento dell'ammenda nell'ammontare di euro 1500,00.

Quanto sopra, a seguito di specifica richiesta con la quale la Procura federale della CSAI aveva deferito il Tricarico al Giudice sportivo per due gravi infrazioni

compiute nel corso della gara “Trofeo Alfa Romeo 33” svoltasi sull’autodromo di Magione il 9-10 giugno 2007.

In data 29 ottobre 2007 veniva presentato di persona dal sig. Romano Fazio alla Segreteria del TNA un documento del Collegio dei Commissari sportivi ed a firma dello stesso Romano Fazio, nella veste di Presidente, con il quale veniva notificato al Tricarico (dopo l’effettuazione delle previste verifiche nell’ambito di una gara svoltasi in Vallelunga in calendario nei giorni 26-28 ottobre 2007) il provvedimento di sospensione emesso dal Giudice sportivo il precedente 25 ottobre.

Nel documento in questione – indicato come documento n. 2.5 – veniva dato atto che il Tricarico dichiarava di non aver ricevuto alcuna notifica e nessuna comunicazione circa la decisione del G. S., ma che contestualmente “dichiarava di interporre appello, dandone comunicazione al TNA, avverso detto provvedimento”. Il documento reca in calce la firma del Tricarico Gianluca ed allo stesso sono stati allegati copia del testo del telegramma con formale proposizione di appello e gli estremi del bonifico bancario, quale cauzione, per l’importo di euro 3000,00: atti tutti datati 27 ottobre 2007.

Con nota 30 ottobre 2007 –in risposta a specifica richiesta di informativa da parte della Presidenza del TNA – la Segreteria del Giudice sportivo trasmetteva il testo del decreto n. 23/07; gli atti presupposti, compreso il deferimento della Procura federale ed altra documentazione non rilevante ai fini del presente procedimento.

In data 29 ottobre - ma con atto consegnato di persona dall’ avv. Luciano Galluzzo in Segreteria il 2/11/2007 – il Tricarico rettificava il contenuto della originaria dichiarazione di appello (proposta formalmente con il telegramma del 27/10/2007 avverso il decreto del G.S.) affermando che l’appello doveva intendersi siccome riferito avverso l’atto di notifica del predetto decreto, avvenuto attraverso il documento n. 2.5 emesso dal collegio dei Commissari sportivi presso l’autodromo di Vallelunga il 27/10/2007 e non avverso la decisione del G.S..

I motivi venivano riservati ai sensi dell’art. 183 RNS.

Nei motivi di appello –recanti la data del 2 novembre 2007 – si sottolineava la “irritualità e l’inconsistenza giuridica del documento di notifica in questione” sulla cui base, asseriva il ricorrente, sarebbe stato impedito al Tricarico l’ingresso in pista per effettuare le prove ufficiali 27/10/2007 a Valledlunga: si concludeva per una pronuncia di nullità assoluta dello stesso, con l’adozione dei conseguenziali provvedimenti ed il riconoscimento del diritto del Tricarico a poter partecipare alle competizioni.

All’udienza del 7 novembre, fissata e concordata di persona con lo stesso Tricarico, presentatosi presso la Segreteria del TNA, veniva preso atto di alcune precisazioni formulate dalle parti: il procedimento era rinviato poi al 21/11/2007 per l’ulteriore corso.

“Medio tempore” venivano presentati nell’interesse del Tricarico “motivi ad integrazione” con richiesta, occorrendo, di disporre l’acquisizione di prova testimoniale, anche relativa all’asserita esclusione dello stesso dalla manifestazione sportiva del 27/10/2007, non imputabile ad una sua volontaria desistenza, con l’indicazione - tra i vari soggetti – anche del Romano fazio.

Con riferimento alla pregressa richiesta di informativa, la Segreteria del G.S. informava il TNA che in data 11 e 12 novembre 2007 era ivi pervenuto atto di opposizione - a mezzo telegramma – avverso il decreto n. 23/07.

All’odierna udienza le parti hanno concluso come in epigrafe.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile sotto una pluralità di profili.

Innanzitutto va sottolineato che con la dichiarazione in data 27 ottobre 2007 - come dall’atto personalmente sottoscritto dal Tricarico, dal contenuto del telegramma in pari data e dal contestuale versamento della prevista cauzione – risulta in modo inequivoco e, quindi al di là di ogni ragionevole dubbio per la precisione delle espressioni usate, che la volontà espressa dal Tricarico era quella di proporre impugnazione proprio avverso il decreto n. 23/07 del G.S.: decisione

portata a sua conoscenza – ritualmente o meno in quella circostanza – ma della quale veniva precisato ed affermato con altrettanta chiarezza che l’interessato non aveva avuto in precedenza alcuna comunicazione o notificazione.

Sotto questo profilo, di per sé preliminare ed assorbente, l’inammissibilità dell’impugnazione deriva dalla non ricorribilità del provvedimento del G.S. contro il quale il Regolamento prevede esclusivamente l’opposizione sulla quale, con l’adozione di tutte le garanzie, provvede un Collegio e con sentenza.

Ed è contro questa sentenza e solo contro tale decisione è ammesso il ricorso al TNA.

Tanto premesso va ancora rilevato, per completezza di esame delle varie prospettazioni difensive, che non può essere riconosciuta poi neppure in linea di principio validità giuridica alcuna alla cd. rettifica datata 29 ottobre 2007 con la quale, sul presupposto di una erronea formulazione del precedente atto (proveniente peraltro dallo stesso Tricarico che mai ne ha smentito l’autenticità) si sostiene che l’impugnazione proposta doveva intendersi diretta “a sentir riformare il documento n. 2.5 del collegio del CC.SS. contenente la notifica del decreto 23/07 del G.S.:contro un atto, quindi, una notifica appunto, del quale si intendeva contestare la irritualità e non contro il provvedimento emesso dal G.S..

Ma anche a voler prendere in esame tale tesi difensiva, quale “atto di rettifica” da considerarsi giuridicamente “accettabile”, il ricorso dovrebbe essere dichiarato ugualmente inammissibile.

E’ sufficiente rilevare al riguardo che qualsiasi impugnazione può avere ad oggetto sempre e soltanto una specifica decisione, un provvedimento e mai, autonomamente, lo strumento o il mezzo con il quale, ritualmente o meno, l’esistenza stessa del provvedimento e/o il suo contenuto vengono portati a conoscenza.

Qualsiasi problema concernente la ritualità di una notificazione, la sua tempestività, la sua stessa validità – anche ai fini essenziali della proposizione della specifica impugnazione consentita – è rimessa infatti, senza pregiudizio alcuno, anche per quanto concerne i possibili effetti consequenziali, al giudice

dell'impugnazione: che, nel caso specifico, è identificabile esclusivamente nel competente collegio del G.S. in sede di opposizione la cui decisione si pone pertanto - in rito e nel merito – come pregiudiziale a tutte le richieste sollecitate in questa sede.

Tale atto risulta poi proposto in data 11/12 novembre.

E' appena il caso di sottolineare, infine, che le c.d. richieste consequenziali dovrebbero avere ad oggetto un formale provvedimento di esclusione: come tale, se emesso, oggetto di autonoma impugnazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue l'incameramento della cauzione sin dall'origine versata: gli atti vanno trasmessi in copia al G.S. per quanto riterrà di sua competenza.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso;  
dispone l'incameramento del deposito cauzionale;  
dispone la trasmissione di copia degli atti del procedimento svoltosi innanzi al TNA alla Segreteria del G.S..

Così deciso in Roma il 21/11/2007.

F.to il Presidente del T.N.A.  
(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario  
(dott. Salvatore Zedde)

## **TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:07/11/2007**

**R.G.: 30/07 UPA CONI/ Trentin**

**SENTENZA: 45/07**

Il Tribunale, così composto:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'appello iscritto al n° 30/07 di Registro Generale, proposto dall'Ufficio della Procura Antidoping del CONI avverso alla sentenza del Giudice Sportivo 2° Sezione, n. 35/2007, resa in data 24.09.2007.

Con la presenza:

per la Procura Antidoping del Coni, del dr. Mario Rocchietti  
March;

Per la Procura federale, del Sost. procuratore, Avv. Riccardo Ceci

per l'appellato nessuno è comparso.

**CONCLUSIONI:**

per la Procura Antidoping delCONI: accoglimento dell'appello;

Per la Procura federale: accoglimento dell'appello;

per l'appellato: rigetto dell'appello



## TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

R.G.: app. 30/07 UPA CONI/ Trentin

SENTENZA n° 45/2007

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai Signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Ing. Giovanni Castagna:	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio:	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente (rel. est.)

ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento in grado d'appello n. 30/07, proposto

**da**

Procura Antidoping del CONI;

**contro**

la sentenza del Giudice Sportivo 2° Sezione, resa in data 24.09.2007.

Udito le conclusioni della Procura Antidoping del CONI.

Lette le conclusioni dell'appellato.

#### *Svolgimento del procedimento*

In occasione di un controllo antidoping previsto al termine del Rally "Coppa Liburna", nel campione biologico prelevato all'atleta Trentin era stata riscontrata presenza di "idroclorotiazide".

Apertosi il procedimento disciplinare, il Giudice Sportivo 2° Sezione, con sentenza n. 35/2007 del 24.09.2007 ha assolto l'atleta Angelo Trentin dall'accusa di Doping in quanto il fatto non avrebbe costituito illecito.

Il Giudice Sportivo ha motivato l'opposizione basandosi sul fatto che il controllo nel quale sarebbe stata riscontrata la positività dell'atleta alla suddetta sostanza, non sarebbe stato inserito nel cd. TDP ( Testing Distribution Planning), ossia il

piano di distribuzione dei controlli antidoping predisposti dall'ACI-CSAI in relazione al numero di controlli assegnati dalla Giunta Nazionale del CONI.

La Procura Antidoping del CONI ha proposto appello avverso alla suddetta sentenza rilevando che:

- 1) il Rally "Coppa Liburna" risultava regolarmente inserito nel piano di distribuzione dei controlli antidoping predisposti dall'ACI-CSAI per l'anno 2007;
- 2) in attuazione di tale piano di distribuzione dei controlli antidoping la richiesta di tale controllo era stata trasmessa dall'ACI-CSAI al competente comitato per i controlli Antidoping del CONI.

Sulla base di tali rilievi la Procura antidoping del CONI ha quindi sostenuto che l'atleta avrebbe dovuto richiedere l'autorizzazione per l'assunzione del principio attivo "idroclorotiazide", e che quindi la sentenza di assoluzione resa dal Giudice Sportivo avrebbe dovuto essere revocata, con conseguente applicazione, a carico di Trentin Angelo, delle sanzioni richieste nell'atto di deferimento in Primo grado, ed ossia la squalifica di anni uno.

All'udienza del 7 Novembre 2007 il Sig. Trentin ha trasmesso una nota con cui ha comunicato di non poter presenziare per motivi di salute e di riportarsi alle deduzioni svolte in occasione del giudizio di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello; dopo la discussione del ricorso, il Collegio ha posto in decisione il procedimento.

### ***Motivi della decisione***

L'appello della Procura Antidoping del CONI, è fondato e va integralmente accolto.

La sentenza impugnata si è basata su di un errore di fatto, ed ossia sul presupposto che il controllo nel quale sarebbe stata riscontrata la positività dell'atleta alla sostanza in esame, non sarebbe stato inserito nel cd. TDP ( Testing Distribution Planning).

Dall'esame dei documenti prodotti dall'appellante emerge infatti inequivocabilmente che il Rally "Coppa Liburna" risultava regolarmente inserito nel piano di distribuzione dei controlli antidoping predisposti dall'ACI-CSAI per l'anno 2007, e che, in attuazione di tale piano di distribuzione dei controlli antidoping, la richiesta di tale controllo era stata trasmessa dall'ACI-CSAI al competente comitato per i controlli Antidoping del CONI.

Come correttamente dedotto dalla Procura Antidoping del CONI, l'atleta Trentin Angelo avrebbe quindi dovuto richiedere l'autorizzazione per l'assunzione del principio attivo "idroclorotiazide", e non avendo così operato è da ritenere responsabile della violazione della normativa antidoping, per l'assunzione di sostanze vietate.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello, in accoglimento dell'appello, revoca la sentenza la sentenza del Giudice Sportivo 2° Sezione, resa in data 24.09.2007, e condanna Trentin Angelo alla squalifica di anni uno.

Nulla dispone sul deposito cauzionale, che non è stato versato in quanto non dovuto.

Nulla statuisce sul pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 07/11/2007.

Il Presidente del T.N.A.  
(dott. Renato Teresi)

Cons. in Segreteria per la firma: 03/12/2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione: 04/12/2007

Il Segretario  
(dr. Salvatore Zedde)

TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:28/11/2007

**R.G.: 32/07 Viberti Claudio**

**SENTENZA: 46/07**

Il Tribunale, così composto:

Composto dai signori:

Dott. Renato Teresi:

Presidente

Dott. Ermanno De Francisco:

Componente

Ing. Giovanni Castagna :

Componente (rel.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'Appello iscritto al n° 32/07 di Registro Generale, proposto da Viberti Claudio avverso le decisioni n° 12 e 13 dei Commissari Sportivi del 21.10.2007 emesse durante la manifestazione 6^ Easykart International Grand Finals svoltasi presso il Circuito Happy Valley di Pinarella dei Cervia nei giorni 19-20-21.10.2007

Con la presenza:

per la Procura Federale sono presenti il Procuratore dr.Renato Vasaturo e il Sostituto avv. Riccardo Ceci.;

per l'appellante, si da atto dell'assenza della parte ricorrente. Viberti Claudio, regolarmente notificata

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale:

**TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO**

**R.G. : Appello 32/07**

**SENTENZA n°46/07**

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO**

Composto dai signori:

Dott. Renato Teresi:

Dott. Ermanno De Francisco:

Ing. Giovanni Castagna :

Presidente

Componente

Componente (rel.)

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado d' Appello n° 32/07, proposto da **Viberti Claudio**

**Contro**

le decisioni n° 12 e 13 dei Commissari Sportivi del 21.10.2007 emesse durante la manifestazione 6^ Easykart International Grand Finals svoltasi presso il Circuito Happy Valley di Pinarella dei Cervia nei giorni 19-20-21.102007

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il Collegio dei Commissari Sportivi con decisioni n° 12 e 13 del 21.10.2007 infliggono delle sanzioni al concorrente n° 47 Viberti Claudio conduttore Viberti Alberto classe 100 al termine della finale A.

Avverso detti provvedimenti il Viberti proposto appello,versando il previsto deposito Cauzionale.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con fax del 12.11.07 rimesso alla segreteria del TNA Viberti Claudio ha comunicato di rinunciare all'appello. Va richiamata l'improcedibilità dell'impugnazione per intervenuta rinuncia e va disposto l'incameramento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 183 lett.A/01

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello, dichiara l'improcedibilità del ricorso.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale

Così deciso in Roma il 28.11.2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione

IL Presidente del TNA  
(dott. Renato Teresi)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:28/11/2007

R.G.: 31/07 Bembic Miriam

SENTENZA: 47/07

Il Tribunale, così composto:

Composto dai signori:

Dott. Renato Teresi:

Presidente

Dott. Ermanno De Francisco:

Componente

Ing. Giovanni Castagna :

Componente (rel.)

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'Appello iscritto al n° 31/07 di Registro Generale, proposto da Bembic Miriam avverso le decisioni n° 14 dei Commissari Sportivi del 21.10.2007 emesse durante la manifestazione 6^ Easykart International Grand Finals svoltasi presso il Circuito Happy Valley di Pinarella dei Cervia nei giorni 19-20-21.10.2007

Con la presenza:

per la Procura Federale sono presenti il Procuratore dr.Renato Vasaturo e il Sostituto avv. Riccardo Ceci.;

per l'appellante: Bembic Miran, è presente,oltre al medesimo,l'avv.Giuseppe Nolè

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante: accoglimento dell'appello, la restituzione del deposito cauzionale.

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello e l'incameramento del deposito cauzionale.

## TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

R.G. : Appello 31/07

SENTENZA n°47/07

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D' APPELLO

Composto dai signori:

Dott. Renato Teresi:	Presidente
Dott. Ermanno De Francisco:	Componente
Ing. Giovanni Castagna :	Componente (rel.)

Ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 31/07, proposto da **Bembic Miram**

#### Contro

le decisioni n° 14 dei Commissari Sportivi del 21.10.2007 emesse durante la manifestazione 6<sup>^</sup> Easykart International Grand Finals svoltasi presso il Circuito Happy Valley di Pinarella dei Cervia nei giorni 19-20-21/10/2007 ( esclusione dalla classifica finale per non conformità tecnica del particolare'' cilindro)

### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Commissari Sportivi della gara kart 100 cc. 6<sup>^</sup> Easykart International Grand Finals svoltasi presso il Circuito Happy Valley di Pinarella di Cervia nei giorni 19-20-21/10/2007 escludevano dalla classifica al termine della gara con decisione n° 14 il concorrente Bembic Miran conduttore Bembic Marko n° gara 90 essendo stato riscontrato nelle verifiche tecniche post gara sul motore montato sul kart n° gara 90 delle lavorazioni nei travasi e nella terza luce. Il concorrente presentò rituale e tempestivo



ricorso ai Commissari Sportivi contro l'adottato provvedimento. Veniva disposta l'istruzione del procedimento mediante accertamento tecnico, e mediante l'audizione dell'appellante, sia nella fase dell'accertamento tecnico, sia in udienza indi si passava alla discussione ed alla definizione del giudizio del gravame.

Deduce il ricorrente nella memoria di difesa Che il motore è conforme alla fiche di omologazione e, che, nessuna lavorazione è stata effettuata. al fine di incrementarne le prestazioni.

Dichiara che non era presente durante le operazioni di verifica e, che, pertanto in motore trattenuto potrebbe non essere il suo, considerato il notevole numero di motori in verifica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello non merita accoglimento.

In via preliminare va affermato che la normativa tecnica che regola i motori del trofeo Easykart è descritta sull'art. T2.1 del Regolamento particolare della manifestazione integrata dalla Scheda Tecnica che descrive il motore ed i vari componenti accessori.

Ogni tipo di lavorazione, raccordatura, lucidatura, aggiunta od asportazione di materiale è vietata.

Con riferimento alle censure dell'appellante il Tribunale ha proceduto ad un accertamento tecnico ricontrollando detto cilindro trattenuto dai Commissari Tecnici sul campo di gara e rimesso a questo Tribunale, confrontandolo con uno nuovo.

Gli scostamenti del cilindro in questione dal cilindro nuovo sono apparsi evidenti.

La vicenda offre al Collegio l'occasione di esprimere alcune considerazioni:

L'ipotesi della manomissione è accettabile, la modifica era visibile e

quindi si rilevano i presupposti per ipotizzare intenti fraudolenti.

La disposizione dell'art. T2.1 del Regolamento particolare del Trofeo è tassativa ed è stata emanata per non consentire valutazioni discrezionali al fine di evitare ogni possibile contestazione sui valori dei riscontri in concreto.

Le censure mosse dal ricorrente sul riconoscimento del cilindro non sono accettabili dal momento che il ricorrente non ha contestato il n° di sigillo apposto sul cilindro, firmando sulla notifica n° 13.

Tenuto conto delle considerazioni sopra riportate e sulla base della documentazione prodotta nonché dalle risultanze e dai riscontri tecnici effettuati, questo Tribunale conclude ritenendo che non vi siano elementi per la riforma della decisione n° 14 dei Commissari Sportivi e di non potere accogliere il ricorso.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale di Appello, rigetta il ricorso proposto da Bembic Miran avverso la decisione già citata. Dà mandato alla CSAI di disporre gli opportuni consequenziali provvedimenti in sede di Omologazione della manifestazione.

Ordina l'incameramento del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Camera di Consiglio in Roma il 28.11.2007

Depositata alla Segreteria del T.N.A. il .....

Il Presidente del T.N.A.  
(Dott. Renato Teresi)

il Segretario  
(Salvatore Zedde)

**TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

**UDIENZA:21/11/2007**

**R.G.: 18/07 Celentano Giuseppe**

**SENTENZA: 48/07**

Il Tribunale, così composto:

Composto dai signori	
Dott. Renato Teresi	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli	Componente
Dott. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Salvatore Zedde,

ha pronunciato la seguente Sentenza sull'Appello iscritto al n° 18/07 di Registro Generale, proposto da Celentano Giuseppe avverso le decisioni n° 5 dei Commissari Sportivi nei giorni 30 giugno- 1 luglio.2007 emessa durante la gara Peroni Racenetwork svoltasi presso l'autodromo di Vallelunga.

Con la presenza:

per la Procura Federale sono presenti il Sostituto avv. Riccardo Ceci.;

per l'appellante: Celentano Giuseppe, è presente, l'avv. Luciano Galluzzo.

per le parti controinteressate: -----

CONCLUSIONI:

per l'appellante:

per le parti controinteressate:-----;

per la Procura Federale: rigetto dell'appello e l'incameramento del deposito cauzionale

## TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

**R.G. : Appello 18/07 Celentano Giuseppe**

**SENTENZA n°48/07**

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto dai signori	
Dott. Renato Teresi	Presidente
Dott. Claudio Zucchelli	Componente
Dott. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente (rel.)
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

Ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

nel procedimento in grado d' Appello n° 18/07, proposto da **Celentano Giuseppe**

#### Contro

la decisione n° 5 del 1.07.2007 dei Commissari Sportivi emessa nel corso della manifestazione Peroni Racenetwork C1 Cup. svoltasi presso l'autodromo di Vallelunga nei giorni 30.06.07 – 1.07.07 (esclusione dalla classifica, ammenda di € 5000,00 e deferimento alla Procura Federale per comportamento antisportivo e violenza personale).

Udito il difensore per l'appellante.

Udite le conclusioni della Procura Federale

#### SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Collegio dei Commissari Sportivi su comunicazione del Direttore di Gara e visti i rapporti dei Commissari di percorso preposti al controllo nelle postazioni n° 4 – 9 e

parco chiuso dai quali è evidenziato un comportamento e violento che vedono coinvolti il conduttore n° 4 Andrea Gagliardini, il conduttore n° 5 Francesco Gagliardini ed il conduttore n° 38 Giuseppe Celentano decidono di infliggere al concorrente n° 38 Celentano Giuseppe la sanzione della esclusione dalla manifestazione, l'ammenda di € 5000,00 ed il deferimento alla Procura Federale.

Al concorrente n° 38 Giuseppe Celentano era già stata inflitta nel corso della manifestazione la sanzione dello Stop and Go, scontata dallo stesso appena esposta la relativa segnalazione.

Il Celentano preannunciava tempestivamente appello cui faceva seguito, nei termini, il preavviso di appello al TNA, il versamento del deposito cauzionale ed il deposito delle motivazioni.

Lamenta il ricorrente :

1. L'impossibilità dell'esercizio del diritto alla difesa dal momento che il ricorrente non ha avuto modo di visionare per tempo la documentazione che lo riguardava.
2. Carezza di motivazioni nel provvedimento di esclusione, nel quale sono citate ripetute scorrettezze, senza specificare ove e quando le stesse siano avvenute.
3. Genericità dei comportamenti illeciti, antisportivi e violenti contestati dai quali sono discese le sanzioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sentenza impugnata è basata su due eventi distinti avvenuti nel corso della manifestazione.

Nel primo evento al 1° giro il concorrente n° 38 Celentano Giuseppe urta il concorrente n° 4 Andrea Gagliardini causandone la perdita della propria posizione. Per questa infrazione gli viene inflitta la sanzione dello stop and go che sconta appena esposta la relativa segnalazione.

Nel secondo evento a fine gara è il concorrente n° 4 Andrea Gagliardini che tampona la vettura del concorrente n° 38 Giuseppe Celentano, la sorpassa e la reinveste facendo marcia indietro, come emerge dal verbale del commissario di percorso addetto al posto 9°: nel

frattempo arriva la vettura n° 5 del concorrente Stefano Francesco Gagliardini che ferma la propria vettura, scende dalla stessa e va a colpire il Celentano il quale a sua volta con il proprio casco infrange il vetro laterale della vettura n° 4.

La visione di un filmato messo a disposizione dalla Direzione di Gara confermava la relazione del commissario di percorso.

Dall'esame degli elementi acquisiti emerge chiaramente che nel secondo evento il Celentano

Non ha iniziato lui la collutazione, ma è stato aggredito, reagendo poi in modo sicuramente antisportivo. Non va tralasciato peraltro che quanto accaduto è un evidente strascico di quanto verificatosi nel 1° giro.

Il Tribunale, tenuto conto delle considerazioni sopra riportate e sulla base della documentazione prodotta ritiene che vi siano gli estremi per accogliere parzialmente il ricorso, limitatamente peraltro alla misura dell'ammenda, che riduce ad euro 500,00

Conferma sul resto

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Giuseppe Celentano riduce la sanzione dell'ammenda, ad Euro 500,00 confermando sul resto la decisione dei Commissari Sportivi

Ordina la restituzione del 50% del deposito cauzionale dell'appellante.

Così deciso in Roma il 28.11.2007

Dep. in Segreteria per la pubblicazione:

Il Segretario  
(dott. Salvatore Zedde)

IL Presidente del TNA  
(dott. Renato Teresi)

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:1010/2007

R.G.:app.23/07Lorandi Alessandro

SENTENZA n° 49/07

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da

Dr. Renato Teresi	Presidente
Dr. Claudio Zucchelli	Componente
Dr. Ermanno De Francisco	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente (rel.)

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Lorandi Alessandro

Con l'assistenza del Segretario, dr. Salvatore Zedde.

Per la Procura Federale è presente il Sostituto avv. Riccardo Ceci.

Per la parte ricorrente, Lorandi Alessandrino, è presente l'avv. Giuseppe Nolè (procura agli atti).

La Procura Federale chiede il rigetto dell'appello

L'Avv. Giuseppe Nolè chiede l'accoglimento dell'appello.

## Fatto

Con decisione ?10 del 22 luglio 2007, resa nel corso della gara Eurotrophy by 60 svoltasi sul circuito "La Conca" in Muro leccese, il Collegio dei Commissari sportivi escludeva dalla classifica il concorrente LORANDI Alessandro (conduttore Lorandi Alessio) essendo emerso a seguito delle verifiche tecniche eseguite al termine della finale della gara che al motore marca Corner del Kart n° 37 era stata riscontrata l'assenza di un dado di fissaggio della marmitta, con fuoriuscita di gas di scarico.

Proponeva appello il LORANDI Alessandro, contestando in fatto che fosse stato accertato uno sfiatamento - così come risultava dalla firma per presa visione apposta in calce al rapporto tecnico dal proprio assistente meccanico FONTANA Federico (pur dando atto della mancanza di un dado di fissaggio della marmitta, "probabilmente perso negli ultimi giri") e contestando poi, con note successive, che il Fontana avesse assistito alla verifica: sottolineava, comunque, di non averlo a ciò delegato.

Pesasi inutile una verifica disposta d'ufficio - per essere stata separata la marmitta dal motore - rendendo così impossibile ripristinare le condizioni originarie in cui era avvenuto l'accertamento in contestazione, si procedeva all'audizione del Commissario tecnico VITIELLO Antonio e del meccanico FONTANA Federico.

Il procedimento veniva preso in decisione all'udienza del 10 ottobre 2007 sulle conclusioni riportate in epigrafe.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.

Dalle dichiarazioni raccolte dal Collegio nel corso dell'audizione dei testi VITIELLO e FONTANA è rimasto confermato infatti che alle operazioni di verifica, per le parti essenziali, è stato effettivamente presente il Fontana che - a richiesta - ha provveduto di persona a staccare la marmitta dal motore e che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, risulta essere stato delegato espressamente a rappresentare il Lorandi in sede di verifica tecnica.

Dal canto suo il Commissario tecnico Vitello ha precisato di avere constatato effettivamente la mancanza di uno dei dadi di fissaggio - circostanza, questa, peraltro non contestata - e di avere constatato una fuoriuscita di gas di scarico.

Sussiste, quindi, la violazione dell' NSK/5 - Regolamento tecnico nazionale Karting - art. 10, ci. 60 c.c. Baby.

Al rigetto segue l'incameramento della cauzione

P.Q.M.

Il TNA rigetta l'appello e dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Roma il 10 ottobre 2007

IL PRESIDENTE

(Renato Teresi)

Depositata e pubblicata il 7.1.2008--

IL SEGRETARIO



# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:17/10/2007

R.G.:app.22/07 Poletto Patrick

SENTENZA n° 50/07

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da

Dr. Renato Teresi	Presidente
Ing. Giovanni Castagna .....	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio .....	Componente
Avv. Francesco De Beaumont .....	Componente (rel.)

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Poletto Patrick

Con l'assistenza del Segretario, dr. Salvatore Zedde.

Per la Procura federale è presente il Sostituto procuratore avv. Francesco Cariti.  
Riccardo Ceci

La Procura Federale chiede il rigetto dell'appello

## FATTO

Con atto di appello ritualmente e tempestivamente presentato, POLETTO Patrik impugnava la decisione N° 21 emessa dal Collegio dei Commissari sportivi nell'ambito della manifestazione disputatasi presso il circuito internazionale di Sarno in data 6/8 luglio 2007, con la quale l'istante, concorrente nella predetta gara con il Kart N° 66 (categoria 100 Junior) condotto dalla figlia Poletto Chiara, era stato escluso dalla partecipazione ,per ritenuta non conformità della frizione (frizione priva di omologazione, in quanto non recante inciso sulla campana il prescritto numero).

Il POLETTO deduceva in particolare:

- a) l'inesistenza di un obbligo di indicare sulla c.d. campana (o calotta) della rizione il numerosi omologazione;
- b) che le frizioni omologate ed acquistate sino alla modificazione introdotta nel 2004 nell'NSK/5 - come era quella da lui utilizzata - dovevano considerarsi ancora valide ai sensi dell'art.4.1 comma 2°;

Il Collegio richiedeva specifiche informazioni a vari fornitori ed in particolare alla Società JAME dalla quale il POLETTO dichiarava di avere sempre acquistato direttamente le frizioni per i Kart da lui utilizzati.

Il procedimento veniva preso in decisione all'udienza del 17 ottobre 2007 sulle conclusioni sopra richiamate .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che l'appello è infondato.

Va precisato innanzitutto che il POLETTO, sia innanzi al Collegio dei Commissari sportivi, che innanzi a questo TNA, ha affermato di essersi sempre servito direttamente dalla Società JAME per l'acquisto delle frizioni: e ciò da data anche precedente all'anno 2004 nel quale, a suo dire, sarebbe stato introdotto per la prima volta l'obbligo di omologazione in questione.

Sul punto è sufficiente rilevare : a) che la calotta (id est campana) ,oggetto di contestazione , è priva all'evidenza di qualsiasi marcatura del numero di omologazione; b) che la JAME, rispondendo per iscritto ad una specifica richiesta del Collegio, ha sottolineato di avere da sempre provveduto alla marcatura della calotta : e questo con numerazione effettuata sin dal 1995; e) che, contrariamente a quanto affermato dal POLETTO, l'NSK/5 da lui stesso richiamato , precisa che il materiale omologato in precedenza poteva essere ancora impiegato nell'anno successivo alla scadenza..... purché compatibile con i nuovi Regolamenti.

L'obbligo di omologazione preesisteva pertanto già prima del 2004 e la gara in questione, per quanto occorre, è dell'anno 2007.

All'infondatezza dei motivi segue l'incameramento della cauzione

P.Q.M.

Il TNA rigetta l'appello e dispone l'incameramento della cauzione.

Così deciso in Roma il 17.10.2007

IL PRESIDENTE  
(Renato Teresi)

Depositata e pubblicata il 7.1.2008

IL SEGRETARIO

# TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

UDIENZA:17/10/2007

R.G.:app.24/07 Chionna Alessandro

SENTENZA n° 51/07

## IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

Composto da

Dr. Renato Teresi	Presidente
<u>Ing. Giovanni Castagna</u>	<u>Componente</u>
<u>Ing. Vincenzo Pirruccio</u>	<u>Componente</u>
<u>Avv. Francesco De Beaumont</u>	<u>Componente (rel.)</u>

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Alessandro Chionna

Con l'assistenza del Segretario, dr. Salvatore Zedde.

Per la Procura federale è presente il Sostituto procuratore avv. Francesco Cariti.

Per il ricorrente Chionna Alessandro è presente l'Avv. Luciano Galluzzo in delega dell'Avv. Patrich Rabaini

La Procura Federale chiede l'accoglimento dell'appello.

### FATTO

Con decisione N° 17 del 22 Luglio 2007 il Collegio dei Commissari sportivi, provvedendo a seguito di rapporto del Giudice di fatto ed esaminate le riproduzioni video effettuate nel corso della manifestazione, comminavano al concorrente/ conduttore CHIONNA Alessandro la penalità dello "Stop and go" per essere incorso nell'infrazione di falsa partenza (art.94 RNS) essendo partito prima dello spegnimento del semaforo rosso.

Quanto sopra, nel corso della gara svoltasi sul circuito del Mugello il 22 Luglio 2007 –Campionato Italiano Turismo.

Con atto ritualmente e tempestivamente proposto il Chionna proponeva appello deducendo preliminarmente di non essere stato messo in grado di poter visionare la riproduzione video e, nel merito, contestando in fatto di avere commesso l'infrazione in parola potendosi al massimo rilevare che la propria vettura aveva compiuto un minimo spostamento in avanti di qualche centimetro (c.d.saltello) dovuto al particolare tipo di cambio montato sulla vettura in gara (cambio ad innesti frontali, privo di sincronizzatori).

Chiedeva, in via istruttoria, di poter visionare la riproduzione video e l'accoglimento del ricorso, con riposizionamento nella classifica finale con l'attribuzione di 25 secondi, corrispondenti allo "Stop and go" ingiustamente subito, ovvero l'attribuzione del tempo perso durante lo "Stop and go, come indicato nei cronologici in 18,996 secondi (cronologico Chionna – giro N.5)."

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva brevemente il Collegio che l'appello è fondato, essendo emerso al di là di ogni ragionevole perplessità, dalla visione del video registrato nel corso della gara, che nell'occasione indicata la vettura N° 7 condotta dal CHIONNA non aveva effettuato alcuna falsa partenza, potendosi al più percepire appena un minimo spostamento che non può integrare sotto qualsiasi profilo la violazione contestata.

Detta "falsa partenza", invece, è chiaramente evidenziata con riferimento almeno ad un altro concorrente.

All'accoglimento segue l'ordine di restituzione della cauzione e la chiesta revisione della classifica nei termini precisati.

### **P.Q.M.**

Il T.N.A. accoglie l'appello; dispone la restituzione della cauzione e manda alla C.S.A.I. per la revisione della classifica.

Così deciso in Roma il 17 Ottobre 2007

**IL PRESIDENTE**  
(Renato Teresi)

Depositata e pubblicata il 7/01/2008

**IL SEGRETARIO**  
(Salvatore Zedde)



## SENTENZA n° 52/07

### IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Claudio Zucchelli	Componente
Ermanno de Francisco	Componente
Giovanni Castagna	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento in grado di appello n. 27/07, promosso dalla Rallyart Italia s.r.l., concorrente, avverso la decisione n. 2 del Collegio dei Commissari Sportivi nella gara “*Rally del Friuli e delle Alpi Orientali*” del 1 settembre 2007.

### FATTO

Espone l'appellante di aver presentato – in esito alla gara indicata in epigrafe, cui aveva partecipato come concorrente n. 3 – un dettagliato reclamo nei confronti del concorrente n. 8 (Subaru Italia s.p.a), assumendo che il relativo equipaggio, nei pressi della prova speciale n. 12, avesse illecitamente introdotto una notevole quantità di ghiaccio nella feritoia del dispositivo di raffreddamento dell'intercooler, provocandone l'occlusione nonché la parziale ricaduta di acqua sull'asfalto quale effetto dello scioglimento del ghiaccio tritato, e deducendo che in tal modo sarebbe stata operata un'alterazione non consentita delle prestazioni del veicolo della Subaru.

Il reclamo veniva tuttavia respinto dal Collegio dei Commissari Sportivi, per “*manca di prove ufficiali del fatto*”.

Avverso siffatta decisione reiettiva è stato proposto l'odierno appello, supportato anche da ulteriori elementi di fatto e nuova documentazione fotografica; viene perciò chiesto l'accoglimento del gravame, con i conseguenti provvedimenti sanzionatori del concorrente appellato anche quanto alla classifica di gara.

Nel giudizio si è costituita la Subaru Italia s.p.a., la quale ha sollevato una serie di eccezioni sia in rito sia in merito.

Sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed è stato sentito da questo T.N.A., quale testimone di quanto occorso, il Sig. Gian Giacomo Togni, giudice di fatto nella gara in contestazione.

Quindi il Tribunale ha riservato di pronunciare la presente sentenza.

## DIRITTO

1. – L'odierno appello è ritualmente ammissibile in quanto accompagnato dal prescritto deposito cauzionale, ed altresì essendo state tempestivamente proposte le motivazioni a sostegno del gravame.

2. – Infondate, invece, si appalesano le eccezioni di rito proposte dall'appellata.

Ciò è a dirsi, in particolare, quanto alla dedotta insussistenza di poteri in capo al soggetto che ebbe a presentare l'originario reclamo – disatteso in sede di gara e qui riproposto – stante che, viceversa:

1) il reclamo è firmato “*as for delegation*” per la Rallyart Italia s.r.l., da tal Sig. “*Francesco S. Mazzoli*”, come è dato vedere nella sottoscrizione, chiaramente leggibile, ivi apposta in calce;

2) è stato altresì prodotto in giudizio l'atto – datato 15 gennaio 2007 e firmato dal Sig. Alberto Ravagnati n.q. dichiarata di amministratore unico della Rallyart Italia s.r.l. – con cui “*si delega il Sig. Francesco Saverio Mazzoli ... a rappresentare il concorrente internazionale Rallyart Italia s.r.l. ... nelle competizioni automobilistiche alle quali partecipa e lo si autorizza a prendere decisioni autonome in nome e per conto*” della società delegante;

3) l'atto contenente i motivi di appello risulta firmato direttamente dal predetto Sig. Alberto Ravagnati, contrariamente a quanto si assume *ex adverso*, non già “*con l'apposizione di uno scarabocchio irriconoscibile*”, bensì con sottoscrizione perfettamente sovrapponibile a quella apposta in calce all'atto di delega di cui si è detto al superiore n. 2;

4) il lamentato difetto di contraddittorio, *sub specie* di incompleta contestazione dell'addebito davanti ai Commissari sportivi, è corollario della ritenuta insufficienza degli elementi di fatto adottati dal reclamante, ma non inficia né la piena facoltà difensiva in questa sede – che, come si è visto, è stata ampiamente esercitata – né tantomeno può comportare la regressione del processo in prime cure, non prevista in siffatta evenienza da alcuna previsione regolamentare.

Deve perciò passarsi ad esaminare l'appello nel merito.

3. – La Subaru ha contestato, in merito, la sussistenza dei fatti ascrittivi dalla Rallyart.

Conformemente, come si è detto, si era pronunciato il Collegio di prime cure, sicché particolare attenzione ha dedicato questo Tribunale all'accertamento in ordine alla sussistenza del fatto per cui è causa.

In proposito, è stato sentito il Sig. Togni, sopra menzionato, il cui ricordo – insieme con l'ulteriore documentazione fotografica e videofotografica esibita in udienza dalla parte appellante – ha definitivamente convinto questo Tribunale della sussistenza del fatto storico ascritto all'equipaggio della Subaru Italia s.p.a..

Non residua, invero, alcun ragionevole dubbio circa il fatto che – pur non essendosi completamente chiarita, verosimilmente a causa della inadeguata conoscenza dei luoghi da parte di questo Tribunale, l'effettiva distanza sussistente tra il punto geografico in cui sono state scattate alcune delle foto prodotte in atti e quello ove si è dato inizio alla PS 12 – nel corso della gara di cui trattasi l'equipaggio della vettura n. 8 (Subaru) abbia attinto del

ghiaccio, sostanzialmente tritato, da un recipiente trasportato all'interno della stessa vettura ed abbia con esso riempito la presa dell'impianto di raffreddamento dell'intercooler, con l'ovvio risultato di esaltarne la capacità refrigerante.

Il Sig. Togni, avendo assistito personalmente a tale operazione, ha in questa sede dichiarato di non essere intervenuto in quanto, non essendovi stato alcun aiuto esterno all'equipaggio ed essendo stato utilizzato esclusivamente materiale trasportato all'interno dell'auto, ritenne non trattarsi di una condotta contraria al regolamento.

Accertato il fatto nella sua materialità, è ora a dirsi della sua liceità o illiceità.

4. – È stata sostenuta, da parte della Subaru, la piena liceità della condotta ascrittale, per l'eventualità che questo Collegio ne avesse ritenuta comprovata la materiale sussistenza, sulla base del rilievo che solo a partire dal 1 gennaio 2008 la normativa F.I.A., con un intervento espressamente definito di "*modification*" della disciplina vigente, ha stabilito che: "*con l'eccezione della refrigerazione del pilota, il trasporto e/o l'impiego di ogni agente refrigerante solido, liquido o gassoso, sia all'interno che all'esterno della vettura, è vietato in ogni momento della prova*".

Da ciò la difesa di parte appellata argomenta, a contrario, la piena liceità della condotta ascrittale, quand'anche sussistente.

Ritiene il Tribunale che, anche alla luce di detto indice normativo, vada certamente esclusa la sussumibilità del fatto nella previsione dell'art. 251, punto 2.3.11, del succitato allegato J (che, secondo la parte appellante, consentirebbe solo "*lo scambio di calorie tra due fluidi*" e non, invece, l'utilizzo come sostanza refrigerante del ghiaccio, perché solido).

Ciò, tuttavia, non comporta l'affermazione di liceità della condotta che si è accertato essere stata posta in essere da parte della Subaru.

Il trasporto e, *a fortiori*, l'uso del ghiaccio sarà di per sé vietato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, tanto all'interno che all'esterno della vettura, ed è ovvio che tale previsione non è applicabile al caso in esame perché verificatosi anteriormente a detta data.

Rileva nondimeno il Collegio – in parziale accoglimento delle argomentazioni svolte dall'appellante in via subordinata – che:

1) il ghiaccio, introdotto fino a saturazione nella presa d'aria dell'intercooler, risulta dalle foto in atti averla sostanzialmente occlusa, il che potrebbe anche solo di per sé dar luogo ad un'alterazione nel relativo funzionamento;

2) il ghiaccio, sciogliendosi e cadendo in terra come è chiaramente visibile nelle fotografie acquisite agli atti, provoca la formazione di pozzanghere potenzialmente pregiudizievoli per lo svolgimento della prova da parte dei concorrenti successivi.

Indipendentemente dal carattere innovativo della norma del nuovo art. 12 del cit. art. 252 – che è sufficientemente dimostrato dall'espressa previsione di una data futura, quella del 1 gennaio 2008, per la sua entrata in vigore – non può negarsi che essa sia andata a sanzionare una condotta comunque oggettivamente antisportiva.

Non può infatti revocarsi in dubbio che la condotta posta in essere dalla Subaru, sebbene fino a oggi non espressamente proibita dal regolamento e perciò da molti ritenuta lecita (sintomatica, in proposito, risulta l'opinione del Sig. Togni, di cui si è già detto), alterando non solo la condizione del veicolo durante la gara, ma altresì lo stato della strada



dietro di esso su cui dovranno correre poi gli ulteriori concorrenti, sia stata quantomeno irriguardosa nei confronti di questi ultimi e perciò, in ultima analisi, sportivamente scorretta.

La mera scorrettezza sportiva – categoria ben più ampia di quanto espressamente contemplato e tassativamente vietato da specifiche disposizioni regolamentari – non è sanzionabile ai sensi dell'art. 162 del R.N.S. (che contempla solo la “*inosservanza dei regolamenti*” e la “*violazione del regolamento antidoping*”), ma per espressa previsione del successivo art. 163 consente egualmente l'irrogazione della minima sanzione disciplinare consistente nell'ammonizione.

Quest'ultima, infatti, può essere inflitta, oltre che “*per comportamento non regolamentare*” – ai sensi della lett. A), prima alinea, del cit. art. 162 – anche “*per comportamento ... antisportivo o irriguardoso*”.

Tale va qualificato quello posto in essere dalla Subaru mediante l'inserzione di ghiaccio a saturazione della presa d'aria dell'intercooler, altresì provocandone la copiosa caduta sulla strada in pozzanghere miste di acqua e ghiaccio.

La minima sanzione irrogata appare compatibile con il ragionevole dubbio che il concorrente sanzionato potesse aver avuto, circa la piena liceità della condotta posta in essere; dubbio che viene però meno – indipendentemente dall'entrata in vigore della nuova previsione dal 1 gennaio 2008 – per effetto della presente decisione. Sicché all'ammonizione va accompagnato l'avvertimento di non ricadere in fatti illeciti della stessa specie, ai sensi dello stesso art. 163.

In conclusione, il Collegio – in parziale accoglimento del gravame – stima equo applicare all'appellata la sanzione dell'ammonizione con diffida.

Va conseguentemente ordinata la restituzione della cauzione all'appellante.

### **P.Q.M.**

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l'appello in epigrafe indicato e per l'effetto, in riforma della decisione dei Commissari sportivi, applica alla Subaru Italia s.p.a. la sanzione disciplinare dell'ammonizione con diffida;

ordina la restituzione della cauzione all'appellante;

manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il 21 Novembre 2007.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.

(dr. Renato TERESI)

L'ESTENSORE

(Con. Ermanno de FRANCISCO)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il \_\_\_\_\_

Il Segretario del T.N.A.

(dr. Salvatore ZEDDE)

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

composto da :

Renato Teresi	Presidente
Giovanni Castagna	Componente
Ermanno de Francisco	Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello n. 35/07, promosso dal concorrente e conduttore Villa Manuel, avverso la decisione n. 7 dei Commissari Sportivi del 3 novembre 2007, emessa durante la gara Adria Winter Trophy 2007 Fun Cup svoltasi ad Adria il 2, 3 e 4 novembre 2007.

**FATTO**

Con la decisione di primo grado indicata in epigrafe e qui gravata, l'odierno appellante è stato sanzionato con la penalità di 25 secondi sulla classifica di gara, per aver egli avviato la vettura sulla pit lane durante l'effettuazione del rifornimento di carburante.

Avverso tale decisione è stato interposto l'odierno appello, chiamato all'udienza del ed in pari data assegnato in decisione.

**DIRITTO**

**1.** – L'appello è inammissibile, ex art. 162, lett. A), ultimo capoverso del R.N.S., a tenore del quale *“non sono appellabili le sanzioni relative al transito e alla sosta nei box”*.

È incontrovertibile, in effetti, che la condotta sanzionata, appunto in quanto relativa a fatti occorsi durante un rifornimento di carburante, sia stata posta in essere durante la sosta ai box.

Di tale profilo di inammissibilità – come risulta dagli atti del presente giudizio – il ricorrente era stato edotto dal Sig. Alberto Colombati, delegato C.S.A.I., ma non ha stimato di tenerne conto in sede di presentazione dell'odierno gravame.

La previsione del cit. ultimo capoverso dell'art. 162 preclude in radice a questo Tribunale l'esame del gravame, in tali casi essendo definitiva la sanzione inflitta in primo (e unico) grado dai Commissari sportivi.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'incameramento della cauzione.

**P.Q.M.**

il Tribunale nazionale d'appello, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara inammissibile l'appello in epigrafe indicato, ordinando l'incameramento della relativa cauzione.

Manda alla C.S.A.I. per l'adozione di ogni conseguenziale provvedimento.

Così deciso in Roma il \_\_\_\_\_ 2007.

IL PRESIDENTE DEL T.N.A.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il \_\_\_\_\_

Il Segretario del T.N.A.

\_\_\_\_\_  
(dr. Salvatore ZEDDE)

**IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto da :

Renato Teresi	Presidente
Giovanni Castagna	Componente
Vincenzo Pirruccio	Componente - Relatore

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello promosso dal concorrente Smiderle Andrea, avverso la decisione n. 25 emessa dai Commissari Sportivi al termine della gara "Rally Città di Schio", svoltasi in Schio in data 28 ottobre 2007.

**FATTO**

Al termine della gara, la vettura del concorrente Smiderle Andrea, veniva sottoposta a verifica tecnica d'ufficio per il controllo dell'impianto di sovralimentazione ed in particolare sulla conformità alla fiche di omologazione dei valori di pressione e delle corrispondenti escursioni dell'asta della valvola waste gate. A controlli ultimati, veniva dichiarata la non conformità della turbina che non corrispondeva esattamente al disegno riportato in fiche; veniva inoltre contestata la non corretta escursione dell'astina della west gate in funzione della pressione applicata alla valvola stessa ( mm. 6 ottenuti alla pressione di 1,1 bar anziché a 0,85 +/- 0,08 bar, come riportato nella fiche di omologazione della vettura Subaru Impreza).

Con decisione n. 25 il Collegio dei Commissari Sportivi, in base agli art. 153 e 162 del R.N.S. escludeva dalla manifestazione e dalla classifica il concorrente Smiderle Andrea per la non conformità della vettura.

Proponendo tempestivamente e ritualmente appello il concorrente Smiderle Andrea, deducendo la nullità assoluta della decisione impugnata, in quanto viziata dall'errato metodo usato per la verifica della corsa dell'asta della valvola, che era stata, per il controllo, mantenuta agganciata allo sportello di sovrappressione della turbina, mentre secondo i pareri dei suoi preparatori andava sganciata. Lamentava inoltre l'appellante il mancato utilizzo di una fonte di pressione costante nella verifica suddetta e quello di un manometro professionale.

## **DIRITTO**

La verifica è stata effettuata dal TNA, presso lo stabilimento della ditta che commercializza, assiste e manutene queste turbine in Italia, dove è stato predisposto un sistema elettronico/pneumatico appositamente progettato per questo tipo di controlli.

Accertato che il pacco contenente i particolari contestati era regolarmente sigillato e firmato dall'appellante, venivano effettuate le operazioni di controllo. In particolare veniva effettuata una verifica con l'asta della valvola collegata allo sportello di sovrappressione della turbina, rilevando gli stessi valori riscontrati nel corso delle verifiche post gara ed una verifica, con l'asta staccata dallo sportello, che produceva valori assolutamente non erano corrispondenti a quelli previsti.

Il ricorrente aveva cura di dimostrare che la turbina della sua vettura era riportata esattamente, come variante di fornitura, nella fiche di omologazione e sottolineava inoltre che la valvola waste gate ad essa collegata era del tipo non regolabile.

Il Collegio, esperita l'istruttoria e sentito l'appellante sulle motivazioni del ricorso riscontrava la totale mancanza di indicazioni sul metodo da usare per siffatti controlli, e, interpretando la figura riportata nella fiche di omologazione come unico indirizzo per la verifica dei valori in essa previsti e non essendo state inviate per il controllo richiesto le tubazioni di collegamento della turbina, comprensive di un getto limitatore di pressione in esse contenuto, in accordo con le richieste della Procura Federale, ritiene l'appello meritevole di accoglimento.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale accoglie l'appello;  
dispone la restituzione del deposito cauzionale;  
ordina la pubblicazione della sentenza.

Così deciso in camera di consiglio in Roma, nella sede del Tribunale, il 16 gennaio 2008.

L'ESTENSORE  
(Vincenzo Pirruccio)

IL PRESIDENTE  
(Renato Teresi)

Pubblicata mediante deposito in segreteria il 30/01/08

Segreteria T.N.A.



Commissione Sportiva Automobilistica Italiana

**Sentenza 55/07**

## **IL TRIBUNALE NAZIONALE D'APPELLO**

Composto dai Signori:

Dr. Renato Teresi	Presidente
Cons. Claudio Zucchelli Rel. Est.)	Componente
Ing. Giovanni Castagna	Componente
Ing. Vincenzo Pirruccio	Componente
Avv. Francesco De Beaumont	Componente
Avv. Sergio Lio	Componente

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel procedimento in grado d'appello n. 19/07, proposto

**da**

Cavone Giuliano

**Contro**

La decisione n. 1 dei Commissari Sportivi della gara dell'Estate, svoltasi presso il Kartodromo Paradisi di Santa Maria del Molise il giorno 24 giugno 2007;

Il ricorrente non è comparso personalmente né a mezzo di procuratore.;

Udite le conclusioni della Procura federale

### ***Svolgimento del procedimento***

Il concorrente Giuliano Cavone, esercente la patria potestà nei confronti del conduttore Andrea Cavone, impugna la esclusione del conduttore dalla Gara dell'Estate, svoltasi presso il Kartodromo Paradisi di Santa Maria del Molise il giorno 24 giugno 2007, disposta dai commissari di gara per mancanza della carena laterale destra del kart.

Via Solferino 32 – 00185 Roma  
Corso Venezia 45 – 20121 Milano  
[www.csai.aci.it](http://www.csai.aci.it)





La decisione era notificata al concorrente che non proponeva reclamo.

Seguivano nei termini il preannuncio di appello, il preavviso di appello al TNA, ed il deposito delle motivazioni, ma non il versamento del deposito cauzionale.

### ***Motivi della decisione***

L'appello è inammissibile non avendo l'appellante provveduto al versamento del deposito cauzionale previsto dall'articolo 183 quinto comma lettera a1) del regolamento nazionale sportivo.

Ai sensi dell'articolo 183 comma terzo del regolamento nazionale sportivo il ricorrente è tenuto a versare il detto deposito anche in caso di non coltivazione dell'appello preannunciato.

### **P. Q. M.**

Il Tribunale Nazionale d'Appello dichiara inammissibile l'appello n. 19/07;

Dispone che la CSAI provveda ad esigere il recupero della cauzione, non versata.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Milano il 7 settembre 2007.

Il Presidente del T.N.A.

(dott. Renato Teresi)

Dep. in Segreteria il 11/02/2007

Il Segretario